Camera di Commercio
Campobasso

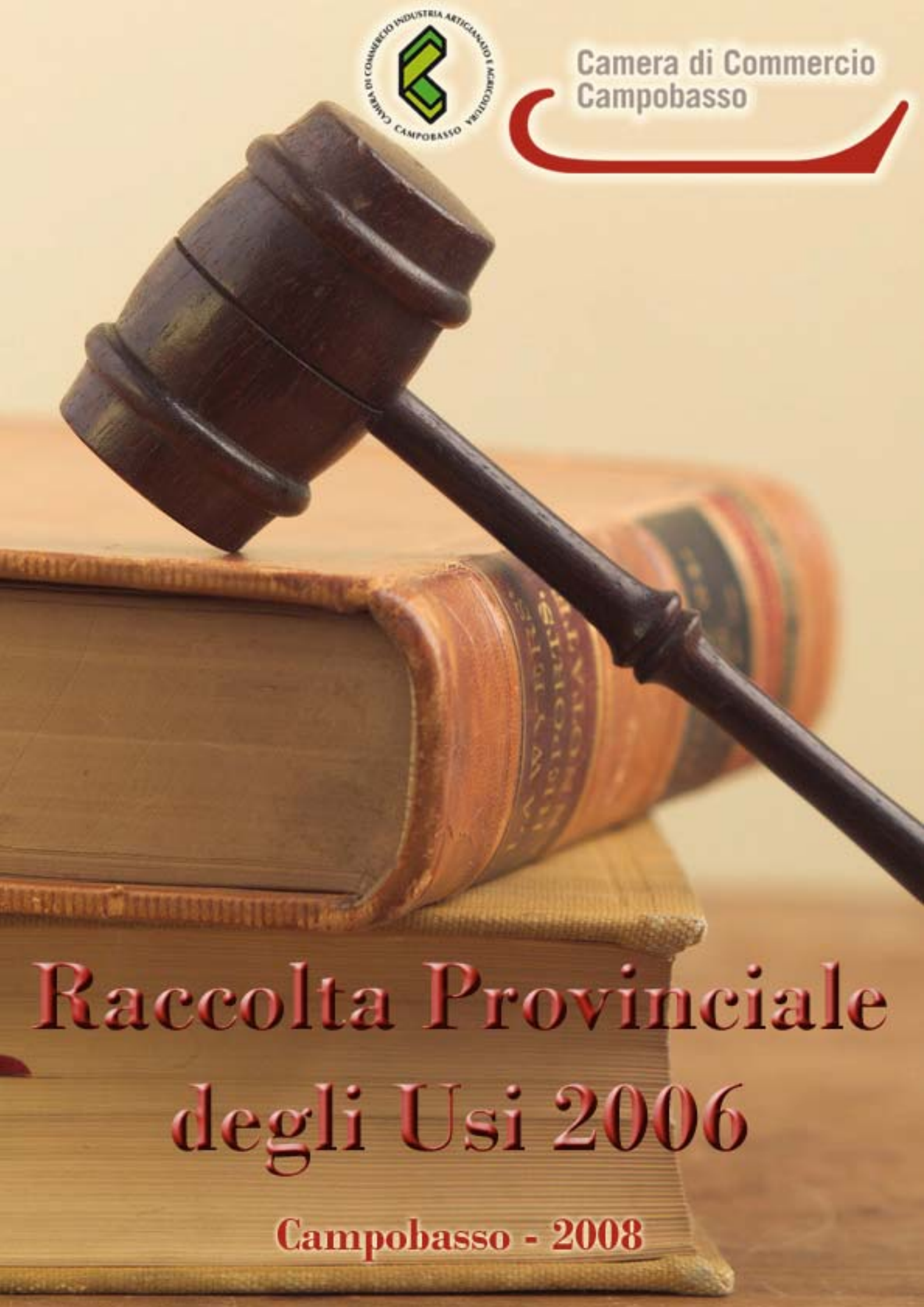

Raccolta Provinciale degli Usi 2006

Campobasso - 2008

PRESENTAZIONE

La Camera di Commercio ha il piacere di presentare la nuova Raccolta degli Usi in vigore nella provincia di Campobasso, aggiornata all'anno 2006 e approvata dalla Giunta il 19 settembre 2008.

Gli usi sono definiti dalla legge come comportamenti generali e ripetuti adottati dalla collettività per un lungo periodo di tempo, con la convinzione di obbedire ad una prescrizione giuridica obbligatoria. Sono una fonte normativa alla quale si fa riferimento quando manca una specifica disciplina legislativa o quando sono espressamente richiamati.

La pubblicazione nasce dall'esigenza di adempiere alla funzione istituzionale di tutela del mercato e di soddisfare il ruolo di garanzia e controllo previsto dalla legge 580/93 ed è il risultato di un'attività complessa e qualificata portata avanti dalla competente Commissione Provinciale e con il prezioso apporto di quattro Comitati Tecnici formati da esperti di particolare competenza nei settori oggetto della revisione.

La Raccolta presenta alcune novità circa gli usi rilevati nell'ambito dei prodotti delle industrie alimentari, delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche, delle assicurazioni, delle prestazioni d'opera e di servizi alberghieri, dei trasporti terrestri.

Al dott. Angelo Farinacci, Presidente della Commissione Provinciale, a tutti i componenti della stessa e dei Comitati Tecnici, ai componenti della Segreteria della Commissione e dei Comitati Tecnici, ai funzionari e dipendenti camerali che hanno reso possibile la pubblicazione della Raccolta la Camera di Commercio esprime il più vivo ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, con l'augurio che la stessa possa costituire un utile strumento di lavoro per gli operatori economici della provincia, per professionisti e studiosi in genere e per i cittadini tutti.

Il Presidente della Camera di Commercio
Paolo di Laura Frattura

Le attività inerenti la elaborazione della Raccolta usi 2006 sono state curate, a supporto della Commissione Provinciale, dal Servizio Tutela del consumatore e della proprietà industriale della Camera di Commercio, Dr. Francesco Di Nucci – Dirigente di Area e Cav. Uff. Rag. Angela Tucci Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segretario Generale Dr.ssa Lorella Palladino.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONEDELLA RACCOLTA DEGLI USI

Dr. Angelo FARINACCI	***- Presidente***
Avv. Nicola Berardi	***- Esperto***
Enol. Giovanni Antonio SANTORO	***- Esperto***
Dr. Liberato RUSSO	***- Esperto***
Geom. Aldo GIOIA	***- Segretario***

COMITATI TECNICI

I: Comunioni familiari, compravendita e locazione immobili, credito, assicurazioni
Dr. Angelo FARINACCI - Presidente
Sig. Mario DE SANTIS
Sig. a Dina d'ONOFRIO
Dr.ssa Franca COSIMI

II: zootecnia, agricoltura, silvicoltura , caccia e fondi rustici
Avv. Nicola BERARDI - Presidente
Dr. Michele PADUANO
Geom. Carlo D'ANGELO
Dr. Giuseppe MOGAVERO

III: compravendita prodotti dell'industria
Enol. Giovanni Antonio SANTORO - Presidente
Cav. Lav. Ing. Gianfranco CARLONE
Sig.a Michelina ROSA
Sig. Luigi PALLADINO

IV: prodotti marittimi e della pesca
Dr. Liberato RUSSO - Presidente
Dr. Antonio MARZOLI
Sig. Domenico RECCHI

Geom. Aldo GIOIA - Segretario

TITOLO I
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Mediazioni in genere

Se il contratto non viene concluso o non viene raggiunto l'accordo tra le parti nessun compenso è dovuto al mediatore.

Quando il compenso al mediatore è da dividersi tra i contraenti, ma uno di essi dichiara preventivamente di non volersi avvalere dell'opera del mediatore e di non volere perciò corrispondere alcun compenso, l'altro contraente è tenuto a pagare soltanto la propria quota (1).

Se nella conclusione di un contratto o di una transazione intervengono più mediatori le parti contraenti sono tenute a corrispondere un solo compenso che viene diviso in parti uguali tra i mediatori intervenuti.

Il compenso corrisposto al mediatore è sempre comprensivo delle piccole spese da lui sostenute per far concludere il contratto.
Le spese di una certa rilevanza, purché autorizzate, vengono liquidate a parte anche nel caso il contratto non venga concluso.

I contraenti si obbligano verso il mediatore soltanto per la loro quota di compenso e non rispondono perciò in solido dell'intero ammontare del compenso stesso.

Se il mediatore dichiara di acquistare per conto di terzi ma non vuol far conoscere il nome dell'acquirente, oppure non lo rende noto entro un termine stabilito, nessun compenso gli è dovuto.

Se per la validità di un contratto è necessaria la forma scritta, il compenso al mediatore viene corrisposto dopo la stesura e la firma dell'atto da parte dei contraenti.

Il mediatore non risponde del buon esito dell'affare concluso con il suo intervento.
Quindi, se il compratore non è puntuale nei pagamenti, non paga alla scadenza o non ritira la merce oppure il venditore consegna merce difettosa o non si attiene ai termini contrattuali e di consegna, nulla può addebitarsi al mediatore.

Se il mediatore interviene in un contratto di permuta il compenso per la sua opera gli è dovuto tenendo presente il valore più alto attribuito ad uno dei beni oggetto della contrattazione.

---

(1) Nel Comune di Salcito tutto sul compratore. A Busso ed a S. Angelo Limosano al mediatore spetta sempre l'intero compenso.

TITOLO II
COMUNIONI TACITE FAMILIARI (*)

(*) Non è stata rilevata l'esistenza di usi

TITOLO III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Cap. 1 - Compravendita

Mediazione

Il compenso usuale, sul valore di contrattazione dell'immobile, grava sia sul compratore che sul venditore in misura del 2%. Esso è determinato alla conclusione dell'affare, intendendosi per tale il momento contrattuale in cui è posta in essere dalle parti ed in conformità di legge una manifestazione di volontà giuridicamente efficace e per esse vincolante, che nel caso di compravendita immobiliare deve assumere la forma di un contratto, anche preliminare, redatto in forma scritta. Il compenso al mediatore viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione di tale contratto. E' fatta comunque salva la volontà delle parti che possono, nell'ambito della loro autonomia, subordinare la corresponsione della provvigione al conseguimento del risultato finale dell'affare.

Il compenso corrisposto al Mediatore è ritenuto sempre comprensivo delle piccole spese da lui sostenute per far concludere il contratto. Le spese straordinarie e comunque di una certa rilevanza, purché autorizzate e documentate, devono essere separatamente liquidate e rifuse al mediatore anche nel caso di contratto non concluso.

Se il contratto non viene concluso o non viene raggiunto l'accordo tra le parti nessun compenso è dovuto al mediatore.

Quando uno dei contraenti dichiara preventivamente di·non volersi avvalere dell'opera del Mediatore e quindi di non voler corrispondere a questo alcun compenso, l'altro contraente è tenuto a pagare soltanto la propria quota.

Se nella conclusione di un contratto o di una transazione intervengono più mediatori le parti contraenti sono tenute a corrispondere un solo compenso che viene diviso in parti uguali tra i Mediatori intervenuti, presumendosi che l'incarico sia stato unico e l'intervento di essi simultaneo.

Se il Mediatore dichiara di acquistare per conto di terzi acquirenti che non intendono palesare la loro identità, oppure non la rendono nota entro il termine stabilito del venditore, nessun compenso è da questo dovuto al mediatore.

Il Mediatore non risponde del buon fine dell'affare concluso con il suo intervento, per cui se le parti non onorano gli impegni rispettivamente assunti, nulla può addebitarsi al Mediatore.

Se il mediatore interviene in un contratto di permuta il compenso per la sua opera è commisurato al valore più alto attribuito ad uno dei beni oggetto della contrattazione.

Cap. 2 - Locazione

Con il contratto di locazione una parte si obbliga a far godere all'altra un immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo.

Durata

La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.

Il contratto è annuale nei seguenti Comuni:

Acquaviva Collecroce (1)	Matrice
Boiano	Mirabello Sannitico
Busso	Monacilioni
Campobasso	Montelongo
Campochiaro	Montemitro
Campodipietra	Montenero di Bisaccia
Campolieto	Montorio nei Frentani
Campomarino	Morrone nel Sannio
Castelbottaccio	Petrella Tifernina
Castellino sul Biferno	Pietracatella
Castropignano	Portocannone
Cercemaggiore	Riccia
Civitacampomarano	Ripabottoni
Colledanchise	Rotello
Colletorto	Salcito
Duronia	S. Biase
Ferrazzano	S. Giacomo degli Schiavoni
Fossalto	S. Giovanni in Galdo
Gambatesa	S. Giuliano di Puglia
Gildone	S. Martino in Pensilis
Guardialfiera Guardiaregia	S. Massimo
Guglionesi	S. Polo Matese
Jelsi	S. Elia a Pianisi
Larino	Sepino
Limosano	Tavenna
Macchia Valfortore	Termoli
	Torella del Sannio

Ha durata non superiore a quella a fianco di ciascuno indicata nei seguenti:
Cercepiccola (3-9 anni); Ripalimosani (1-2 anni); Toro (3anni)

(1) Per gli impiegati è mensile, a tempo indeterminato.

Decorrenza

Viene ugualmente osservato un termine solo nei seguenti Comuni:

Acquaviva Collecr.	8 settembre	Montenero di Bis.	1 agosto
Bonefro	8 settembre	Montorio nei Frent.	8 settembre
Busso	8 settembre	Oratino	8 settembre
Campobasso	10 settembre	Palata	8 settembre
Campodipietra	9 settembre	Petacciato	8 settembre
Campolieto	8 settembre	Petrella Tifern.	1 agosto
Campomarino	8 settembre	Pietracatella	8 settembre
Castelbottaccio	8 settembre	Portocannone	8 settembre
Castellino del Bif.	8 settembre	Provvidenti	8 settembre
Castelmauro	1 agosto	Riccia	8 settembre
Castropignano	1 settembre	Ripalimosani	1 agosto
Cercemaggiore	agosto-set.	Rotello	8 settembre
Colledanchise	agosto	S. Angelo Limosano	8 settembre
Colletorto	8 settembre	S. Elia a Pianisi	8 settembre
Duronia	8 settembre	Sepino	1 settembre
Ferrazzano	8 settembre	S. Croce di Magliano	8 settembre
Fossalto	8 settembre	S. Felice del Molise	1 settembre
Gambatesa	8 settembre	S. Giac. degli Schiavoni	8 settembre
Guardialfiera	8 settembre	S. Giovanni in Galdo	8 settembre
Ielsi	8 settembre	S. Giuliano del Sannio	1 settembre
Larino	8 settembre	S. Giuliano di Puglia	8 settembre
Limosano	16 agosto	S. Martino in Pens.	8 settembre
Lucito	8 settembre	S. Polo Matese	ottobre
Lupara	8 settembre	Tavenna	8 settembre
Macchia Valfortore	8 settembre	Termoli	8 settembre
Mafalda	15 agosto	Torella del Sannio	31 agosto
Matrice	8 settembre	Toro	8 settembre
Mirabello Sannitico	11 settembre	Tufara	8 settembre
Monacilioni	8 settembre	Ururi	8 settembre
Montelongo	8 settembre	Vinchiaturo	agosto

La decorrenza del contratto di locazione inizia:

"*All'atto del pagamento*" nel Comune di Campochiaro.

Disdetta

La disdetta è data solo verbalmente nei seguenti Comuni:

Baranello	Montelongo
Casacalenda	Petrella Tifernina
Casalciprano	Provvidenti
Castelbottaccio	Ripabottoni
Castellino del Biferno	Roccavivara
Cercemaggiore	Salcito
Civitacampomarano	S. Giuliano di Puglia
Colledanchise	Spinete
Duronia	S. Polo Matese
Guardiaregia	Torella del Sannio
Macchia Valfortore	Toro

Una data fissa, entro la quale è uso comunicare la disdetta, viene osservata solamente nei seguenti Comuni:

Acquaviva Collecr.	31 gennaio	Molise	31 agosto
Baranello	31 maggio	Monacilioni	10 marzo
Boiano	agosto-set.	Montagano	15 agosto
Bonefro	8 marzo	Montecilfone	31 marzo
Busso	31 maggio	Montelongo	31 maggio
Campobasso	10 maggio	Montenero di Bis.	31 maggio
Campodipietra	8 maggio	Montorio nei Frent.	8 marzo
Campolieto	15 agosto	Oratino	8 maggio
Campomarino	8 maggio	Palata	31 maggio
Casacalenda	8 maggio	Petacciato	15 agosto
Casalciprano	31 maggio	Petrella Tifernina	29 giugno
Castelbottaccio	31 marzo	Pietracatella	8 marzo
Castellino sul B.	8 maggio	Pietracupa	8 marzo
Castelmauro	31 gennaio	Portocannone	8 marzo
Castropignano	15 luglio	Riccia	8 maggio
Cercemaggiore	31 maggio	Ripabottoni	8 marzo
Cercepiccola	31 marzo	Ripalimosani	31 marzo
Colledanchise	8 marzo	Rotello	8 maggio
Colletorto	8 marzo	S. Giacomo degli Sch.	25 luglio
Duronia	31 maggio	S. Giuliano del Sannio	31 maggio
Ferrazzano	8 maggio	S. Giuliano di P.	8 marzo
Fossalto	8 maggio	S. Martino in Pens.	8 marzo
Gambatesa	31 maggio	S. Angelo Limosano	8 marzo
Gildone	10 maggio	S. Croce di Magliano	25 marzo
Guardialfiera	31 gennaio	S. Elia a Pianisi	8 maggio
Guglionesi	15 agosto	Sepino	31 marzo

Jelsi	8 maggio	Tavenna	31 gennaio
Larino	15 agosto	Termoli	15 agosto
Limosano	5 maggio	Torella del Sannio	10 marzo
Lucito	8 maggio	Toro	31 marzo
Lupara	8 maggio	Tufara	31 marzo
Macchia Valfortore	31 marzo	Ururi	15 agosto
Mafalda	15 agosto	Vinchiaturo	31 maggio
Mirabello Sannitico	10 maggio		

Nei rimanenti Comuni la disdetta va comunicata non oltre sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del contratto. (1)

Pagamento

Il canone di locazione è commisurato ad anno.

È mensile nei seguenti Comuni:
Boiano
Campobasso
Casalciprano
Mirabello Sannitico
Montenero di Bisaccia
Petacciato
S. Massimo
Termoli

A Civitacampomarano è trimestrale.

A Roccavivara è semestrale.

Il pagamento è posticipato.

Viene invece anticipato nei seguenti Comuni:

Campobasso
Campomarino
Montemitro
Petacciato
Portocannone
S. Massimo
Tufara (2)
Ururi

_____

(1) La disdetta viene comunicata un mese prima della scadenza del contratto nel Comune di Roccavivara.
(2) Se mensile, anche posticipato.

MEDIAZIONE per locazione di immobili in genere

Il compenso usuale di mediazione per locazione di immobili in genere (ville, appartamenti, locali senza mobilio) è pari all'importo del primo mese di locazione, sia a carico del locatore che del conduttore.

LOCAZIONE DI CAMERE MOBILIATE CONTRATTI ANNUALI MEDIAZIONE

Il mediatore usa percepire un compenso sull'importo del primo mese pari al 50% sia dal locatore che dal conduttore.

LOCAZIONE STAGIONALE DI VILLE ED APPARTAMENTI

Il compenso usuale è del 20% gravante sul locatore.

TITOLO IV
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Cap. 1 - Compravendita di fondi rustici

Mediazione

Il compenso usuale è del 2%, sul valore di contrattazione dell'immobile, gravante sia sul compratore che sul venditore.

Cap. 2 - Affitto di fondi rustici

Con l'entrata in vigore della Legge n.203 del 1982 sono stati aboliti tutti i contratti agrari ad eccezione dell'*affitto*, per cui gli usi eventuali relativi a tali tipologie contrattuali non conformi al contenuto della legge sono nulli di diritto e tale nullità può essere rilevata dal Giudice anche d'ufficio.
Pertanto tutti gli usi relativi specificatamente ai *Contratti di affitto di fondi rustici*, *conduzione a mezzadria* ***(Cap. 3)***, *Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione (****Cap. 4****)*, *Conduzione a colonia miglioritaria (****Cap. 5****)* non possono più assumere un valore di riferimento normativo.

Mediazione

Nell'affitto di fondi rustici e di ville con fondi rustici è corrisposto al mediatore un compenso, sul canone di affitto del primo anno, del 4%, ripartito a metà tra locatore e locatario

Cap. 6 - Conduzione in enfiteusi e soccida

In ordine alla *conduzione in enfiteusi* e alla *soccida,* pur esistendo nella provincia di Campobasso come contratti specifici e buona pratica agricola non sono contemplati particolari usi locali che possono assumere valenza integrativa della legge.
Infatti i vecchi contratti di soccida così come in uso nei decenni passati sono tutti venuti meno anche in funzione della legge 203/82. Invece sono stati introdotti contratti di soccida regolati dalle norme in vigore o da convenzioni e non già più da usi e consuetudini tra cooperative o industrie del pollame e allevatori.

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 1 – Prodotti della zootecnia

a) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO

L'evoluzione della società e della tecnologia ha determinato che gli usi nella *compravendita dei prodotti agricoli* sono stati quasi completamente eliminati nell'intera provincia ad eccezione di sporadici casi nei quali comunque non sono oggetto di contrattazione, animali di grosso taglio, per cui il riferimento agli usi locali per questa tipologia di contratti è divenuto quasi completamente evanescente. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che, secondo normativa comunitaria ed italiana obbligatoria e vincolante, per gli animali ovini e di taglio superiore bisogna rispettare necessariamente certificazioni igienico-sanitarie e di provenienza che di fatto impediscono la contrattazione nelle fiere.

Tra l'altro allo stato non esiste più la tipologia di ***bovini da vita*** **(da lavoro**) che anticamente erano destinati ai lavori pesanti che oggi sono eseguiti da mezzi meccanici.
In buona sostanza, nella provincia di Campobasso non esiste un mercato di *bovini da vita*, per cui eventuali usi precedenti relativi alla loro compravendita ed agli effetti della stessa sono venuti meno.

Per quanto riguarda poi i ***bovini da latte*** le attitudini, la garanzia, il rischio di aborto e la gravidanza abitualmente sono garantite da certificazioni sanitarie, tra l'altro obbligatorie.

Mediazione

Nelle contrattazioni di bovini da latte, salvo diversa convenzione, la provvigione del mediatore è pari al 2% dell'importo dell'affare, gravante sia sul venditore che sull'acquirente

Bovini da macello

I bovini da macello vengono venduti a peso vivo o a peso morto, e nel caso in cui il capo ha superato la vita economica, anche ad occhio o a vista

I bovini da macello se acquistati a peso vivo vengono presentati alla pesatura dopo un digiuno di 24 ore, nel qual caso non vi è tara. Se il digiuno non è osservato si detrae la tara la quale in genere oscilla dal 3 al 7 %.

Per gli animali venduti a peso vivo, con destinazione delle carni al libero consumo, solo nel caso di distruzione totale dell' animale o di assegnazione totale delle carni alla bassa macellazione, il venditore è tenuto, rispettivamente, a restituire al compratore l'intero prezzo pagato o la diminuzione di valore.

Il peso morto nei bovini è determinato dal peso dei quattro quarti (compresa la rognonata e comunque detratto il peso della testa), diminuito del calo di raffreddamento di Kg. 4 a capo, per la quasi totalità dei paesi ad eccezione dei seguenti Comuni:

- PIETRACATELLA
- CAMPOLIETO
- S. ELIA A PIANISI

Per gli animali venduti a peso morto, con destinazione delle carni al libero consumo, il venditore è tenuto a restituire al compratore il prezzo pagato o la diminuzione di valore, totalmente o parzialmente, secondo che l'eventuale distruzione o assegnazione delle carni alla bassa macellazione sia totale o parziale

Nel caso di bovini venduti ad occhio o a vista con la formula “fune (o cavezza) a terra” il venditore non è responsabile di eventuali vizi dell’animale.

Buoi, vacche e manze

Il compenso usualmente corrisposto al mediatore, in tali contrattazioni, è dell’ 1% sull’importo dell’affare, gravante per metà sul compratore e per metà sul venditore.

Vitelli

Si usa corrispondere al mediatore un compenso del 2 % ripartito a metà tra i contraenti

Bovini in genere *(1)*

(1) Non è stata rilevata l’esistenza di usi

b) EQUINI

PREMESSA

Il mercato degli *equini* nella provincia di Campobasso è quasi completamente scomparso, ad eccezione dei paesi alle falde del Matese (Sepino, Guardiaregia, Campochiaro, San Giuliano del Sannio, San Polomatese, Bojano e San Massimo) dove si producono quasi esclusivamente equini da carne, per i quali valgono gli usi dei *bovini.*

Negli ultimi anni, con l'introduzione del fenomeno degli agriturismo si è verificato un mercato degli equini da sella che, però, tenuto conto del non antico utilizzo, non ha ancora assunto particolari usi che possono essere considerati integrativi delle norme generali.

Nel prezzo di acquisto del bestiame equino normalmente rientra la cavezza

La garanzia per malattie, vizi e difetti occulti ha la durata qui di seguito indicata e decorre dal giorno della consegna:
-8 giorni: mordere, calcitrare, ombrare, sordità, età diversa da quella dimostrata per colpa del venditore;
- l0 giorni: catarro intestinale cronico, crampo, corneggio o tiro, doglia vecchia, zoppie intermittenti, rustichezza (rifiuto
degli animali a servire all'uso per il quale sono stati acquistati);
-15 giorni: ticchio con o senza logoramento dei denti (ticchio a vento, ticchio d'appoggio), ballo dell'orso;
-20 giorni: bolsaggine;
-40 giorni: oftalmite periodica (o gotta o mal della luna o foglia morta), capostorno, epilessia.

Se la bestia, gravida al momento dell'acquisto, abortisce il danno è a carico del compratore.

GARANZIE PARTICOLARI

Il venditore è tenuto a dichiarare se l'equino morde, se tira a scappare, se è indomabile di guida

Il mediatore nelle contrattazioni di equini usa percepire un compenso del 2 %, ripartito a metà tra i contraenti

c) SUINI

Il bestiame suino da macello viene venduto a capo (ad occhio, a vista) a peso vivo o a peso morto.

Gli animali suini acquistati a peso vivo vengono presentati alla pesatura dopo un digiuno di 24 ore, nel qual caso non vi è la tara, la quale oscilla dal 3 al 7%.
Il peso morto dei suini è determinato dal peso delle due mezzene (compresa la testa), diminuito del calo di raffreddamento di Kg. 2 a capo. Nel Comune di Castelmauro abitualmente nel peso è compreso anche il fegato.
Il compenso che si usa corrispondere al mediatore nella contrattazione di suini è complessivamente del 2 % ripartito a metà tra compratore e venditore.

d) OVINI E CAPRINI

Gli ovini ed i caprini da carne vengono pesati dopo che sono stati tolti il sangue, lo stomaco, gli intestini e la pelle

Al mediatore si usa corrispondere, in tali contrattazioni, un compenso del 2 % ripartito a metà tra compratore e venditore

DENUNCIA DI VIZI, DIFETTI E MALATTIE
(ex artt. dal 142 al 152 della vigente Raccolta)
(Non si rinviene il perdurare di usi specifici)

e) ANIMALI DA CORTILE
COMPRAVENDITA

Abitualmente la vendita avviene a peso con animale vivo, salvo diversa convenzione. Per quanto riguarda il pollame morto viene venduto senza penne, gozzo e budella, mentre i conigli vengono venduti senza pelle, senza budella e senza le parti terminali delle zampe.

PRODOTTI GREZZI DELLA ZOOTECNIA
PELLI

Mediazione

Il compenso del mediatore è pari al 2 % ripartito a metà tra venditore e compratore.

Per i bovini, gli ovini e gli equini venduti a peso morto la pelle è del venditore.

Il venditore di pelli nell'offrire la merce deve precisarne la provenienza.

Abitualmente la pelle dei bovini e degli equini è venduta pulita e a peso.

Le pelli degli ovini e caprini vengono vendute fresche ed a numero e il prezzo è convenuto secondo la qualità.

Cap. 2 – Prodotti dell'agricoltura

Per i seguenti prodotti dell'agricoltura:

- FRUMENTO
- GRANTURCO
- ORZO, BIADA E AVENA
- PATATE
- ORTAGGI IN GENERE
- POMODORI
- UVA
- FRUTTA FRESCA E SECCA
- ERBE E FORAGGI

non si rinvengono usi particolari in quanto o si fa riferimento alle norme di legge, oppure alle convenzioni contrattuali.
Si rinviene, invece, il permanere di un uso per la raccolta delle olive, in quanto in alcune zone della provincia, maggiormente produttive si verificano accordi fra proprietario e raccoglitore, secondo i quali il prodotto raccolto viene suddiviso al 50% con spese di trasformazione del prodotto a carico di entrambe le parti e con attribuzione degli aiuti comunitari al solo proprietario.

Il compenso per la compravendita dei prodotti dell'agricoltura è abitualmente - salvo diversa convenzione- del 2 % ripartito a metà tra l'acquirente e il venditore.
Per la compravendita dei *pomodori,* dell'*uva e* dell*'oliva,* l'intera provvigione del mediatore è a carico del venditore

o)- FIORI E PIANTE ORNAMENTALI(1)
p)- PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO(1)
q)- PIANTE OFFICINALI E COLONIALI(1)
r)- DROGHE E SPEZIE (1)

(1) Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 3 Prodotti della silvicoltura

a) LEGNA DA ARDERE

E’ distinta in legna di essenza forte e dolce

L’unità base di contrattazione è il “quintale” o la “canna” ove questa misura tradizionale è in uso.

Mediazione

Il compenso usuale è del 2% a carico del venditore e 2% a carico del compratore.

b)- CARBONE VEGETALE (1)
c)- LEGNAME ROZZO(1)
d)- SUGHERO, ecc.(1)

(1) Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap. 4 Prodotti della caccia e della pesca

a) PESCE FRESCO

Usi della pesca

La pesca si distingue in “piccola pesca” , in “grande pesca” e in “pesca delle vongole”

Alla piccola pesca appartengono i battelli che pescano entro le 10 miglia. Il pesce pescato da tali imbarcazioni viene venduto direttamente dai produttori.

Alla grande pesca appartengono i motopescherecci il cui pescato viene venduto all'ingrosso o nei locali del Mercato Ittico a mezzo del servizio d'asta, oppure, previa autorizzazione, portato o spedito in altri depositi autorizzati.

Il pesce affluito al mercato, suddiviso per specie, viene astato da pubblici astatori comunali, che annotano i prezzi, il nominativo del conferente e dell'acquirente.

I commercianti per essere ammessi all'acquisto, oltre ad essere muniti della licenza di commercio e di tutti i requisiti igienico-sanitari, devono fame richiesta alla Direzione del Mercato, previa autorizzazione della Ditta che gestisce la Cassa del Mercato Ittico e che forma e trasmette alla Direzione l'elenco dei commercianti accreditati che hanno provveduto al prescritto deposito nei limiti del quale sono autorizzati all'acquisto.

L'asta avviene cassetta per cassetta, ed anche per gruppi di cassette se trattasi delle stesse specie, partendo da un prezzo più alto fissato dall’astatore, e quindi scendendo gradatamente a seconda dell’offerta fino a che uno dei commercianti non si aggiudichi la cassa di pesce in suo favore tramite digitazione computerizzata con telecomando. Il produttore può ritirare dall'asta il pescato se il prezzo non è per lui conveniente.
L’asta è oggi di tipo elettronico e avviene cassetta per cassetta (o per gruppi di cassette se trattasi della stessa qualità di pescato).

Il prezzo che risulterà dovuto sarà quello indicato dallo schermo elettronico posto al centro del salone del mercato Ittico portuale. Se eventualmente ci fossero produttori di altre Regioni che volessero servirsi del Mercato Ittico locale, questi devono adeguarsi indiscutibilmente agli usi locali.

La pesa avviene al netto, dando una percentuale di “abbuono” per le impurità dovute alla presenza di ghiaccio e acqua nelle cassette di plastica; tale “abbuono” è di circa 500 gr. a cassetta. Le cassette di plastica vanno subito restituite al produttore.
Per pesci di grande taglia non eviscerati, viene usualmente dato un “abbuono” di peso maggiore.

- Il contratto di uso corrente è stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale della categoria. Tali normative prevedono, oltre al capitolo sulle retribuzioni, anche le giornate lavorative.* L'uso locale relativo alla pesca a strascico è di 4 giornate lavorative settimanali (dal lunedì al giovedì).**

Nel contratto è prevista anche la cosiddetta “shcaffette”.
La “shcaffette” è il compenso che nei tempi remoti spettava al lavoratore. Parte della “shcaffette”veniva usata per autoconsumo, la rimanente veniva barattata con altri prodotti ; se prima era un uso ricorrente nella marineria termolese, oggi è stabilito dallo stesso contratto tra le parti. Per la precisione la “shcaffette” corrisponde ad una cassetta di pescato del peso di 5 Kg circa (1 Kg. al giorno), che nell’uso locale diviene di proprietà del pescatore che ne decide l’utilizzo.

Il “retiero” è una figura professionale esperta nella preparazione e nella riparazione delle reti da pesca che vengono usate nelle varie battute. Ad esso spetta una percentuale variabile del pescato

Lo “sbarzocco” è colui che è addetto allo scarico del pescato dalla barca alla banchina e per eventuali mansioni di servizio ed assistenza all’equipaggio. Anche allo “sbarzocco” viene corrisposta una percentuale variabile del pescato.

*) il presente capoverso è stato rettificato con Delibera della Giunta Camerale n°36 del 11/04/2011
**) il presente capoverso è stato rettificato con Delibera della Giunta Camerale n°45 del 14/05/2013

Cap.4 Prodotti della caccia e della pesca

b) CACCIAGIONE(1)
c) PELLI DA PELLICCERIA (1)

(1) Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap. 5 Prodotti delle industrie estrattive *(1)*

(1) *Non è stata rilevata l’esistenza di usi*

Cap. 6 Prodotti delle industrie alimentari

a) *RISO BRILLATO (1)*
b) *FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE*

Forma del contratto

L'ordinazione viene effettuata per iscritto.

Vendita

La vendita avviene su campione

Unità di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il kg.

Mediazione

Non è prevista alcuna mediazione

Consegna

La consegna viene effettuata franco stabilimento a carico del venditore.

Pagamento

Il pagamento avviene dai 60 ai 90 giorni

COMPRAVENDITA da trasformatore a Pastificio, Panificio e Mangimificio

Forma del contratto

L'ordinazione viene effettuata per iscritto.

Vendita

La vendita avviene su campione

Unità di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il quintale

Mediazione

E' previsto un compenso concordato tra le parti.

Consegna

La consegna del prodotto è differenziata:

a) per i panificatori avviene franco destino (o acquirente)
b) per i pastifici e mangimifici avviene franco venditore

Pagamento

Il pagamento avviene a 30 giorni

Nella fase di COMMERCIALIZZAZIONE al grossista e/o al dettagliante

Forma del contratto

L'ordinazione viene effettuata per iscritto.

Vendita

La vendita non avviene su campione

Unità di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il kg.

Mediazione

Non è prevista alcuna mediazione

Consegna

La consegna è di norma franco venditore, salvo diversi accordi tra le parti.

Pagamento

Il pagamento avviene dai 60 ai 90 giorni

Per il grano, *vedere Prodotti per l'agricoltura* e *in Appendice "Tavole di ragguaglio di pesi e misure locali"*

c) PASTA

Forma del contratto

L'ordinazione viene effettuata per iscritto.

Vendita

La vendita non avviene su campione

Unità di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il kg. o a pezzo(*)

Mediazione

Non è prevista alcuna mediazione

Consegna

La consegna è a carico del venditore.

Pagamento

Il pagamento avviene dai 90 giorni in su

_____

(*) Per pezzo si intende il pacco da 500 grammi.

d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA(1)
e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI (1)

1. *Non è stata rilevata l'esistenza di usi*

f) CARNI FRESCHE E CONGELATE, PREPARATI E FRATTAGLIE

Le carni suine e bovine si vendono a mezzene, escludendo la testa dell'animale; nei casi in cui questa non è compresa si pratica un prezzo al Kg leggermente inferiore.
Gli agnelli si vendono a pezzi interi, comprensivi di testa e fegato oppure al Kg, ovviamente il prezzo di vendita in quest'ultimo caso è leggermente superiore.
I capretti vanno venduti con la testa, le orecchie e la coda che conservi il ciuffo per essere contraddistinti dagli agnelli.
I conigli si vendono a pezzi interi (compresa testa e fegato).
I pollame si vende senza testa a pezzo intero detto "tradizionale" oppure selezionato in cosce, petto e ali.
Le carni che subiscono una lavorazione (hamburger, spiedini, ecc) vengono vendute ad un prezzo superiore del 20% circa, rispetto al prezzo originario.

E' in uso, prima della commercializzazione, tenere le carni macellate in cella frigorifera per almeno 2 giorni.

g) PESCI PREPARATI (1)
h) PRODOTTI SURGELATI (1)
i) CONSERVE ALIMENTARI (1)

2. *Non è stata rilevata l'esistenza di usi*

l) LATTE

Forma del contratto *(1)*

Vendita *(1)*

Unità di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il kg.

Mediazione *(1)*

Consegna *(1)*

Pagamento *(1)*

1. Non è stata rilevata l'esistenza di usi

LATTICINI E DERIVATI DEL LATTE

Forma del contratto

L'ordinazione viene effettuata per iscritto.

Vendita

La vendita avviene su campione ma solo ai nuovi clienti

Unità di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il kg.

Mediazione

Non è prevista alcuna mediazione

Consegna

La consegna è di norma a carico del venditore

Pagamento *(1)*

1. Non è stata rilevata l'esistenza di usi

m) OLIO D'OLIVA

Forma del contratto

L'ordinazione viene effettuata per iscritto.

Vendita

La vendita avviene su campione

Unità di contrattazione

L'unità base di contrattazione è il kg.

Mediazione

Il compenso usuale per la vendita all'ingrosso è pari al 4% a carico del venditore

Consegna

La consegna avviene franco destino con costo del trasporto compreso nel prezzo del prodotto.
In caso di consegna franco partenza il trasportatore deve documentare l'avvenuto pagamento con bonifico bancario o consegnare un assegno prima del ritiro della merce.

Pagamento

Il pagamento è anticipato o contestuale alla consegna

I frantoiani usano trattenere tutta la sansa.

n) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI(1)
o) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI(1)
p) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE(1)

(1) Non è stata rilevata l'esistenza di usi

q) VINO

E' in uso la vendita su campione

Mediazione

Il compenso usuale per la vendita del vino all'ingrosso sfuso in cisterna è del 2% a carico del venditore e di pari importo a carico dell'acquirente.

Il compenso usuale per la vendita del vino all'ingrosso in bottiglia è dal 10% al 15% a carico del solo venditore.

Cap. 7 Prodotti dell' industria del tabacco

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 8 Prodotti dell' industria delle pelli

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 9 Prodotti delle industrie tessili

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 10 Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 11 – Prodotti delle industrie del legno

a) LEGNO COMUNE

La vendita di legname viene fatta in pianta, dopo esame del bosco da parte dei contraenti.
La vendita sulla parola è usuale nelle vendite di boschi privati.
Per enti pubblici viene effettuata tramite aste pubbliche a cui segue regolare contratto.
La vendita viene effettuata a "corpo" dopo esame del bosco da parte del compratore e del venditore.
Per i boschi venduti da enti pubblici viene fatto prima un progetto di stima e taglio da un agronomo forestale che ne valuta l'essenza e la quantità e di conseguenza il valore.
L'unità di misura per la contrattazione è il *quintale*.
Non è più in uso la misura a "canna" tranne quando la vendita viene fatta ai contadini.
Il compratore è tenuto a ripulire la tagliata dagli scarti di lavorazione ed è responsabile di qualsiasi danno verso terzi.

b) - COMPENSATI (1)
c) - MOBILI E INFISSI (1)
d).- CARRI DA STRADA (1)
d) - LAVORI IN SUGHERO (1)

f) - SEGA TI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

Definizione e caratteristiche distintive - Segati refilati

Si tratta di segati ricavati da tronchi di essenze tropicali e la loro caratteristica è quella di avere entrambi i bordi delle tavole "refilati" e cioè a **spigoli vivi.**
A seconda del reciproco andamento dei bordi delle tavole, questi segati si dividono nelle seguenti categorie:

- parallelo effettivo;
- parallelo all'occhio (quando il loro parallelismo è solo apparente e i due bordi delle tavole presentano una conicità non superiore al 5% della larghezza della tavola);
- conico, (quando la sua conicità è anche apparente e supera il 5%).

Gli usi vengono basati sui segati paralleli effettivi essendo questi di normale produzione in tutti i Paesi di origine.

Segati semirefilati, ossia refilati solo per "metà"

La loro caratteristica distintiva è quella di avere uno dei bordi delle tavole "refilato", cioè a spigoli vivi, mentre l'altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, l'originaria superficie esterna del tronco da cui deriva.
Si ottengono prevalentemente dalla settura dei tronchi precedentemente spaccati per metà in senso longitudinale, ma anche da successive lavorazioni su tavole non refilate, mediante la refilatura a spigoli vivi di un bordo di esse (e quindi anche con presenza di alburno sui due bordi della tavola) e mediante taglio di esse nel senso della larghezza.
Tali segati si producono per limitare o arginare alcuni difetti tipici dei segati non refilati e per offrire all'utilizzazione un filo diritto pressappoco parallelo alla fibra che serva d'aiuto per i successivi tagli nonché una maggiore manegevolezza, senza peraltro raggiungere i costi del refilato integrale.

Segati in biglie (boules)

Un tronco si intende segato in *boules* quando è segato e ricomposto nella sua forma originale od almeno le tavole di uno stesso tronco sono collocate in modo tale da essere facilmente identificate.
I tronchi di grosso diametro sono considerati in *boules* anche se le tavole sono segate a metà larghezza al fine di renderle vive più manegevoli. Sono altresì considerati in *boules* anche i tronchi nelle cui tavole "centrali" è stato eliminato il cuore guasto.

Scopo principale della vendita in *boules* infatti è che l'utilizzatore abbia a disposizione una consistente quantità di materiale ricavato dalla stessa pianta e pertanto con le medesime caratteristiche.

Provenienze ed essenze

Asia: Lauan, Meranti, Teak.
Africa: Aformosio o Afromosio, Mansonia, Obeche o Wawa,
Sanba, Sapeli, Tiama.

Qualità 1° - 2°

Refilati

La percentuale di 1°, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%

Qualità 1°: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10x150 e/o 7,5 x 200.
Detto ricavo deve essere non inferiore al 90% della superficie di ogni tavola, con annessi solo i difetti di cui alla categoria A. Per i refilati paralleli all'occhio deve non essere inferiore all' 80%,e per i refilati conici al 70%.

Qualità 2°: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10 x 100 e/o 6/125.
Detto ricavo deve essere non inferiore all'85% della superficie di ogni tavola, con annessi solo i difetti di cui alla categoria A). Per i refilati paralleli all'occhio il ricavo deve essere non inferiore al 75%e per i refilati conici al 65%.
- Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono.
- Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono: parallelismo effettivo;
fibra sensibilmente diritta nel corpo del pezzo, tollerate ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo.

Semirefilati

La percentuale di 1°, considerata sulla totalità della partita non deve essere inferiore al 40%

Qualità 1°: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10x 150 e/o 7,5 x 200.
Detto ricavo deve essere non inferiore al 70% della superficie di ogni tavola.

Qualità 2°: Deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10 x 100 e/o 6 x 125.
Detto ricavo deve essere non inferiore al 65% della superficie di ogni tavola.
Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono.
La superficie considerata è quella della faccia più stretta.
Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere, sono:
- prismatura;
- fibra ragionevolmente diritta nel corpo del pezzo, fatta eccezione per le ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo;
- assenza di alburno.

Segati in biglie

In considerazione delle finalità indicate, le boules devono essere di elevata qualità. Pertanto le boules di qualità scadente saranno rinegoziate.
Non esistendo, quindi, per le boules possibilità di classificazione, queste devono essere collaudate boule per boule.

Dimensioni

Refilati

- Lunghezze: minima m. 1,80
  media m. 3,00 o meglio misure crescenti di cm. 5 in 5

- Larghezze: minime cm. 15
  media cm. 20 o meglio

Semirefilati

- Lunghezze: minima ml. 2,30
  media ml. 3,50 o meglio
  misure crescenti di cm. 5 in 5

- Larghezze: minima cm. 15
  media cm. 25 o meglio

La larghezza minima nominale si intende quella della faccia stretta, rilevata a metà lunghezza della tavola.
Per quanto alla larghezza minima effettiva in 'qualsiasi punto della tavola, è ammesso che sia inferiore (comunque mai inferiore a cm. 12) perché tale minore larghezza non interessi più di un terzo della lunghezza della tavola.

Segati in biglie - Tavole

Lunghezze: minima ml. 2,30
media mi. 3,50

Larghezze: minima cm. 20
media cm. 35 o meglio

La larghezza sopradescritta si intende per boules segate intere. Per le boules con le tavole segate a metà questa scende a:

Larghezza: minima cm. 15
media cm. 25 o più

Per un terzo delle tavole che compongono le boules è ammessa una larghezza minima inferiore ai 5 cm.

Spessori:

- sono considerati di normale produzione spessori da mm. 40 o 65 a 80 incluso con progressione di mm. 5 in 5;
- è ammessa una tolleranza 'sullo spessore di + 2 mm.
- a parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

Caratteristiche di lavorazione:

a) **Spessori**

- Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata, sullo spessore nominale a + 4 mm. per i **refilati e semirefilati** ed a + 5 mm. **per i segati in biglie**. In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.
- A parte quanto sopra è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente ad una lunghezza di cm. 10 per testata delle tavole **refilate e semire**filate e di cm. 15 delle tavole provenienti da **segati in biglie** e per una profondità massima di + 4 (+ 5 mm. per i **segati in biglie**) sullo spessore nominale.
- **Su di un numero limitato di pezzi (mass. 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a + 3 mm. (+ 4 mm.) per i segati in biglie** sullo spessore nominale.

b) **Intestatura**

Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate, mentre, per quelle provenienti **dai segati in biglie** a facoltà del produttore.

c) **Difetti ammessi**

Sia per i refilati che per i semirefilati i difetti sono divisi in due categorie a seconda che interessino la totalità della tavola e quindi anche la superficie dei pezzi netti a ricavarsi (cat. A) oppure le sole parti della tavola restanti dopo il ricavo dei pezzi netti (cat. B).

Categoria A

- Superficiali fenditure di stagionatura.
- Superficiali chiavi e nodi sani.
- Nervature colorate.
- Ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

Categoria B

- Spaccature diritte in testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola.
- Fenditura di stagionatura alle testate.
- Presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame.
- Presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore su un bordo della tavola.
- Presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 15% **per i refilati** (del 20% **per i semirefilati**), rispetto alla larghezza della tavola.

La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vi
sta su tavola non piallata.

Per i semirefilati, oltre ai suddetti, anche i seguenti:
- buchi isolati di vermi sull'alburno;
- altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola.

Per i segati in biglie è ammessa senza l'obbligo dei benefici la presenza: oltre che dei difetti sopra elencati alla categoria A) anche dei seguenti:
- spaccature diritte alle testate inclinate o parallele alle facce della tavola con lunghezza massima pari a metà larghezza della tavola.

Presenza di buchi di tarli nell'alburno purché con densità massima di n. 1 buco per ml. 1 e purché la larghezza del buco non superi il cm. 1 di diametro.
Altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza della tavola).
Sono pure tollerati, ma con l'obbligo di bonificarli interamente i seguenti difetti:
- l'alburno alterato o cotto per oltre 1/3 della lunghezza totale;
- le spaccature provocate dai cosiddetti colpi di vento sino alla loro totale eliminazione quando superino il numero di 1 spaccatura ogni ml. 1,50. Il cuore molle o marcio.

Le fenditure laterali quando queste sono presenti almeno ogni 50 cm. e superino i 3 cm. di larghezza.
La presenza di nodi comporta un bonifico nella lunghezza di 10 cm. per ogni nodo sulla tavola interessata.
La boule può essere venduta intera, metà o a quarti. In ogni modo le tavole devono essere numerate secondo l'ordine di segazione.

d) **Alburno**

Refilati

L'alburno è considerato parte integrale delle tavole. Tuttavia è necessario che la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza superiore ad 1/3 della larghezza di ciascuna tavola considerata.

Semirefilati e segati in biglie

La presenza dell'alburno sui segati semirefilati e sui segati in *boules* è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione di valore del materiale., tranne i casi previsti nel precedente punto c).

Pertanto l'alburno è considerato parte integrale delle tavole a tutti gli effetti.
Tuttavia per i semirefilati è necessario che, considerando la faccia minore delle tavole, la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad un terzo della larghezza di ciascuna tavola considerata.

e) **Parallelismo**

I due bordi delle tavole devono essere paralleli.
È ammessa solo una lieve conicità dovuta alla lavorazione fino ad un massimo dell' 1% della larghezza della tavola.
Il controllo del parallelismo deve essere effettuato a 20 cm. da ogni testata.
Nei nominati 20 cm. terminali possono esservi imperfezioni di maggiore entità, comunque limitate al 4% della larghezza della tavola.

f) **Smusso**

Su di un massimo del 20% delle tavole, è ammessa la presenza di smusso. Esso può interessare un lato ed un bordo delle tavole per una profondità fino ad 1/3 dello spessore delle tavole e per una lunghezza massima di 1/5 della lunghezza della tavola stessa.

Misurazione

Lunghezza: Sia per i refilati che per i semirefilati viene calcolata al mezzo cm. pieno inferiore.
Larghezza: Per i refilati viene rilevata in qualsiasi punto della tavola fatta eccezione per i 20 cm. terminali di ogni testata.
Per i semirefilati: viene calcolata dividendo per due la somma della larghezza delle due facce.
Per i segati in biglie la misurazione va effettuata a metà lunghezza della tavola facendo la media delle due facce o per semplicità misurando sempre interamente da un solo lato uno smusso.

Per tutti i tipi di segati, la larghezza viene sempre arrotondata al cm. pieno secondo il criterio qui esemplificato:

cm. 24,1	
cm. 24,2	
cm. 24,3	
cm. 24,4	calcolare cm. 24

cm. 24,5	
cm. 24,6	
cm. 24,7	
cm. 24,8	
cm. 24,9	calcolare cm. 25

Segati di spessore inferiori a mm. 40 e spessori speciali a richiesta: Non è stata rilevata esistenza di commercializzazione in provincia di tali tipi di segati.

Tronchi interi di essenze tropicali: Non è stata rilevata l'esistenza di commercializzazione in provincia di tale produzione.

Cap. 12 - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche

Assicurazione

L'azienda grafica risponde come depositario dei supporti magnetici e di tutto il materiale consegnato dal Committente per l'esecuzione del lavoro, soltanto nei limiti della comune diligenza. Vengono assicurati contro il furto, l'incendio, il danneggiamento ecc, a cura dell'Azienda stessa, soltanto dietro espressa richiesta e a spese del Committente.
Ciò vale anche per lo studio fotografico nella realizzazione di servizi in "sala posa" il cui Committente lascia quadri o oggetti di un certo valore.

Bozze di stampa

Il committente ha diritto a due copie delle bozze impaginate incluse nel prezzo.
Il Committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve tempo possibile, in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e comunque non oltre quindici giorni. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo va precisato.
Tuttavia, trascorsi 60 giorni dal termine suddetto, l'Azienda Grafica ha la facoltà di ritenere sciolto il contratto, previa diffida al Committente notificata almeno 15 giorni prima, con lettera raccomandata. In tal caso il Committente dovrà riconoscere all'Azienda Grafica le spese sostenute.
Quando il Committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa deve apporre su queste la propria approvazione ("visto si approva"). L'approvazione esonera l'Azienda grafica da qualsiasi responsabilità per errori od omissioni.
Se il Committente non restituisce le bozze corrette ed approvate limitandosi a dare una semplice autorizzazione alla stampa (anche telefonica), l'Azienda Grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.
Le bozze non costituiscono "prova colore", si fa riferimento alla scala "Pantone" sapendo che qualora convertite in tinte quadricromiche subiranno un leggero cambiamento. Se il Committente desidera avere la "prova colore" su carta destinata al lavoro e nei colori definitivi la spese relative sono da addebitare allo stesso.

Diritti d'autore

Le composizioni originali dell'Azienda Grafica, le pellicole, gli impianti stampa, i cliché, le fustelle, sono sempre di proprietà dell'Azienda Grafica anche quando il Committente abbia pagato l'importo della spesa della lavorazione. Anche se fatturate a parte, le stesse non si consegnano al Committente; a sua richiesta possono venire conservati per eventuali ordini di ristampa.
Trascorsi due anni, senza che il Committente abbia richiesto all'Azienda grafica detti ordini, quest'ultima può procedere alla loro distruzione senza che il Committente abbia diritto a reclami di sorta.

Modificazioni di lavoro e sospensioni

Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal Committente, sono a carico di quest'ultimo.
Il Committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o a sua causa.
Tutte quante le comunicazioni o variazioni riflettenti i lavori devono essere date per

iscritto, o sulle bozze o sulle prove o a parte, non avendo valore probatorio quelle date verbalmente.
Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro, così pure le bozze dello stabilito richieste in più e quindi il loro costo sono da attribuire al Committente.

Ordinazioni
L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'Azienda Grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori e rappresentanti; in entrambi i casi il contratto di vendita si intende pattuito presso la sede dell'Azienda Grafica, in quanto l'ordinazione o commissione fatta a mezzo rappresentante o viaggiatore si intende subordinata all'approvazione dell'Azienda Grafica.
L'ordinazione deve contenere la descrizione dettagliata del modello richiesto: devono essere indicati il formato finale,la quantità espressa in numero di unità, il colore dell'inchiostro di stampa, la qualità della carta, l'eventuale tipo di legatura ed il relativo prezzo unitario pattuito; l'eventuale imballaggio speciale desiderato, il termine di consegna dal visto si stampi ed il tipo di pagamento.
La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni stabilite nel preventivo, anche se di questo non è stato dato regolare benestare da parte del Committente.
La contrattazione dei prodotti avviene per iscritto, a mezzo copia commissione, con pagamento, all'atto della commissione, delle spese di impianto del lavoro o comunque con un acconto pari al 30% dell'imponibile della commissione.

Diritti d'autore
Il committente che fa pubblicare dall' Azienda Grafica materiale iconografico è responsabile degli eventuali diritti d'autore sul materiale consegnato per la pubblicazione.

Pagamenti
I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'Azienda Grafica fornitrice.
L'Azienda Grafica ha diritto di richiedere un acconto dal 30% al 50%.
Gli importi per spese vive, quali spedizioni postali, affissioni o altro, sono sempre corrisposti anticipatamente con una maggiorazione di circa il 10%.
In caso di ritardato pagamento, oltre alle spese di insoluto, verranno addebitati gli interessi al tasso corrente richiesto dalla banca allo stampatore, maggiorati di tre punti.

Preventivi
Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell'Industria Grafica, sono gratuiti ed a carico dell'Azienda offerente, salvo i casi di particolare impegno o editoriali.
I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove o altro eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione.
I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l'Azienda Grafica che li ha rilasciati per più di tre mesi dalla data di spedizione o presentazione dell'offerta.
I prezzi si intendono fatti per:
a) lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;

b) originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio ben distinti e ordinati e con la indicazione dei caratteri da usare;
c) originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.
Non si intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:
a) le bozze richieste oltre la seconda;
b) il maggior costo per le lavorazioni che a causa del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie e la misura del soprapprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai CCNL vigenti;
c) le spese occorrenti a rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione.
I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i cliché, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc. quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivato e sono conteggiati a parte.
La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro costituisce tacita accettazione del preventivo, anche se lo stesso non è stato formalmente sottoscritto.
Il preventivo per la stampa è normalmente quantificato in sedicesimi (16 pagine). Le facciate bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo di quelle piene di testo.
In ogni caso l'offerta, s'intende per fornitura da eseguire con originali dattiloscritti, ordinati e definitivi.

Reclami
I reclami da parte del Committente debbono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
Eventuali difetti o differenze di qualità di merce non danno diritto al risarcimento di danni indiretti ma soltanto ad annullare quella parte del contratto che riguarda la merce trovata difettosa o di qualità differente.
Le contestazioni relative alla merce comunque stampata o confezionata, dovranno sempre essere discusse presso la sede dell'Azienda Grafica fornitrice.
Le merci riscontrate difettose debbono essere tenute a disposizione dell'Azienda Grafica per quindici giorni dalla data dell'avvenuta contestazione, per i necessari controlli.
Comunque in caso di accertata e riconosciuta esistenza di vizi o difetti di qualità imputabili allo stampatore, egli può essere tenuto, a scelta del Committente, a correggere o ad accomodare o a sostituire parzialmente o totalmente il materiale prodotto errato. Il Committente non può pretendere nessun altro risarcimento per danni diretti od indiretti conseguenti.
Non si accettano reclami su materiale rimanente dopo un parziale utilizzo. La fornitura, qualora contestata, deve essere integrale come da documento di trasporto.

Spedizione

Le spese di trasporto sono a carico del Committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola "franco destino", il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti.

Stampa periodica

I giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con reciproco impegno di regolare pubblicazione per la durata di un anno, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non abbia data disdetta due mesi prima della scadenza.
L'anticipata sospensione della pubblicazione da parte del Committente da diritto allo stampatore di esigere l'importo della metà dei numeri che rimangono ancora da pubblicare
nell'anno, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno per la composizione inutilizzata e per le rimanenze di carta.
Le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte le varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa della composizione corrente sono conteggiate a parte.
Nel caso di reclami da parte di inserzionisti di pubblicità e riconosciuti fondati dallo stampatore, la rivalsa dell'editore sarà conteggiata in base al valore della superficie contestata e comunque mai superiore alla prestazione dello stampatore (cioè limitata alla spesa di produzione) senza alcun riconoscimento del valore commerciale attribuito dall'inserzionista o dall'editore all'inserzione (pagina di pubblicità) contestata.

Termini di consegna

I termini di consegna sono sempre intesi come giorni lavorativi.
Eventuali ritardi nella esecuzione di quanto commissionato non danno diritto al committente di richiedere risarcimento di alcun genere, né costituiranno motivo di recesso, salvo che il ritardo nella consegna sia superiore ai 90 giorni e non dipenda da cause di forza maggiore (gravi motivi di carattere tecnico – rottura macchinari -, gravi motivi che possono causare assenza del personale – malattie gravi o lutti familiari) .
I termini di consegna sono prorogati per un periodo di tempo pari alle eventuali sospensioni provocate da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, restituzione di bozze o prove di stampa, non imputabili all'Azienda Grafica; sono altresì subordinati alla consegna delle materie prime.
Se, a richiesta del Committente, il lavoro viene compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive comporta un'equa maggiorazione dei prezzi.
Se il cliente non provvede tempestivamente al ritiro della merce l'Azienda Grafica ha facoltà di spedirla per conto e a spese dello stesso.
Qualora l'Azienda Grafica non si avvalga di tale facoltà ha diritto di emettere la fattura e di chiedere un compenso per il magazzinaggio e non risponde di eventuali perdite o avarie della merce giacente nel suo magazzino dovute a umidità, incendio o altro.

Tolleranze sulla quantità e sul colore

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza del 10% in più o in meno a seconda della natura ed entità del lavoro.
Il Committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata.
I quantitativi sono stabiliti anche in base alla fornitura di materia prima (es. se per realizzare un lavoro occorrono 100 fogli di carta speciale e la fornitura della materia prima è in pacchi da 125, il Committente pagherà l'intero pacco).
Se il Committente fornisce la materia prima, nel rendiconto di questa sarà ammesso uno scarto dal 3 al 10% a seconda della natura e dell'entità del lavoro commissionato.
Lo stampatore garantisce l'esatta riproduzione dei colori solo nei limiti delle possibilità tecniche: a seconda dei vari tipi di stampa, dei tipi di carta impiegata e dalla risoluzione della riproduzione, in stretto rapporto con quanto già detto, i colori potranno risultare con diverse tonalità.

Cap. 13 - Prodotti delle industrie metallurgiche

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 14 - Prodotti delle industrie meccaniche

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 15 - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 16 - Prodotti delle industrie chimiche

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 17 - Prodotti delle industrie della gomma elastica

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 18 - Prodotti delle industrie varie

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

TITOLO VI
CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Cap. 1 – Usi bancari

Delle operazioni bancarie in genere
PREMESSA

“In sede di raccolta degli usi in materia bancaria, si è rilevato che, in probabile dipendenza con l’evoluzione che negli ultimi anni ha interessato la giurisprudenza del giudice di legittimità relativamente alla attività bancaria in genere e creditizia in particolare, molti degli usi già operanti in tale settore economico sono risultati, se non del tutto desueti, largamente abbandonati, anche in ragione della più articolata e puntuale legislazione intervenuta in tema.”

Chiusure del conto e regolamento di interessi, commissioni e spese.

I rapporti relativi al conto, debitore o creditore, sono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Il saldo risultante a seguito di chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.

Salvo diverso accordo, e con esclusione delle ipotesi di apertura di credito o di affidamento in conto corrente diversamente disciplinate, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere in qualunque momento il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore all'importo a tal uopo convenuto, od in mancanza, nella misura determinata dalla Banca, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto e di inviare l'estratto conto.

Modalità contabili per il calcolo degli interessi

Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile.
Nel caso di effetti scontati non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

Della vendita su documenti o D/P

Pagamento del prezzo.

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti.
Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di un Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od all' Azienda di credito incaricati, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Rifiuto della banca di eseguire il pagamento
Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Del contratto di conto corrente

Misura degli interessi
Quando la misura degli interessi non è stata pattuita, le Aziende e gli Istituti di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.
Gli interessi, nella misura come sopra determinata, decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo.

Accrediti in conto “Salvo buon fine”

L'importo degli assegni bancari, degli assegni circolari, dei vaglia e di altri titoli similari viene accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto o l'Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso.
La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
Tuttavia, è in facoltà della banca di rendere disponibile l'importo stesso anche prima di averne effettuato l'incasso.
In caso di mancato incasso, alla banca spettano tutti i diritti e azioni di legge.
La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati "salvo buon fine".

Dei depositi bancari

Depositi di titoli

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti nella piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione di titoli. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito**.**

Misura del compenso nel deposito di titoli

Nel deposito di titoli a custodia ed in amministrazione, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, nonché dagli Accordi interbancari.

Dell’apertura di credito

Preavviso per il recesso del contratto

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un sol giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Dell’anticipazione bancaria

Assicurazione delle merci date in pegno

Le banche locali che concedono un prestito su merci date in pegno obbligano sempre il cliente ad assicurare le merci stesse. Quando all'assicurazione provvede direttamente la banca, questa si regola caso per caso in relazione alla natura, al condizionamento, al luogo della conservazione delle merci, ecc..
Pertanto non esiste un uso generalizzato per la determinazione delle cautele necessarie in quanto, come detto, le cautele stesse devono essere adeguate a circostanze che variano a seconda dei casi.
E’ ovvio però, che le banche provvedono sempre all’assicurazione delle merci per conto ed a spese del cliente, ove questa non sia stata fatta dal depositante.

Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia

Se il valore dei beni dati a garanzia dell’anticipazione bancaria, siano essi titoli o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche locali, usano accordare per il reintegro della garanzia, un termine di cinque giorni oltre il quale l'Azienda di credito ha il diritto di far vendere senza altro avviso il pegno.

Dello sconto cambiario

Pagamento del netto ricavo

È in uso che il netto ricavo delle operazioni di sconto sia messo a disposizione del cedente, il quale ne può disporre a favore proprio o di terzi mediante accredito in conto corrente. Nei casi invece, in cui il netto ricavo debba essere versato per contanti, le banche locali usano effettuare il pagamento soltanto al cedente degli effetti od a persona da lui legalmente incaricata.

Rinnovazione di precedente operazione bancaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Degli altri usi

Clausola “merci apertura di credito presso banca”

Per uso costantemente osservato, nella compravendita di merci, la clausola che stabilisce il pagamento del prezzo mediante "apertura di credito presso una banca" dà senz'altro al venditore il diritto di esigere che il compratore disponga il pagamento delle merci a mezzo di un'apertura di credito documentario presso una banca. Questa, su presentazione dei documenti, specificati dall'ordinante e nei termini da questo stabiliti, effettua il relativo pagamento.

Spese di trasporto merci delle aperture di credito documentario.

Nelle aperture di credito documentario, quando la merce viene trasportata per via terra ed il committente non richiede esplicitamente che dal documento di trasporto risulti il ' 'porto pagato", è uso che le banche locali ritengono le spese di trasporto a carico del committente stesso e la spedizione della merce come fatta dal beneficiario in "porto assegnato".

Fondi o somme “a disposizione”- significato bancario.

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somma a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti ed Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed aziende di credito

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Cap. 2 – Usi delle Assicurazioni

PREMESSA

Le operazioni necessarie per la compilazione della presente **RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI** sono state svolte in periodo successivo al notevole impulso riformatore che ha interessato in questi ultimi anni tutto il mondo bancario particolarmente in riguardo alla gestione del credito e del risparmio, per l'operare congiunto sia di riforme legislative e sia di nuovi indirizzi giurisprudenziali che si sono affermati in dipendenza delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione.

Conseguentemente ed in stretta applicazione di tali nuovi principii, ai pochi usi bancari che possono ritenersi residuati tra quelli anteriormente esistenti, gli utenti della presente "Raccolta" non possono assegnare generalmente valenza di usi normativi (richiamati tante volte dalla stessa legge ad integrarne il contenuto), ma di usi più probabilmente negoziali (ovvero convenzionali o contrattuali, quali pratica di affari), tenendo conto che il breve lasso di tempo intercorso dal mutamento della normativa e degli indirizzi interpretativi in tema non ha consentito la formazione di nuovi usi bancari praticabili in quanto compatibili con la legge.

Cap. 2 – Usi delle Borse Valori

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

TITOLO VII
ALTRI USI

Cap. 1 – Prestazioni d'opera e di servizi

USI IN MATERIA DI ALBERGHI

IL CONTRATTO DI ALBERGO

E' l'accordo con cui il titolare di una struttura ricettiva si obbliga a fornire al cliente, verso il corrispettivo del prezzo, il servizio di alloggio in un'unità abitativa arredata, oltre a servizi accessori , alcuni necessari e altri eventuali.

In Italia il contratto d'albergo non è regolato dalla legge, che si limita a disciplinare le responsabilità dell'albergatore in relazione al deposito di cose portate o consegnate in albergo (artt. dal 1783 al 1785 del Codice Civile).

Per il resto valgono le norme generali sulle obbligazioni e sui contratti.
l principi e le regole relative al contratto di albergo si applicano a tutte le strutture ricettive, indipendentemente dalla terminologia usata per i vari tipi di struttura (hotel, villaggio turistico, motel, campeggio, rifugio alpino, affittacamere, bed & breakfast, beauty farm ecc.).

LA PRENOTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La prenotazione è un accordo in base al quale l'albergatore si obbliga a tenere a disposizione del cliente un alloggio e a predisporre le prestazioni collegate.
A seconda che sia oppure no accompagnata dal versamento di una somma, la prenotazione assume contenuti e conseguenze diverse.

Per prenotare una stanza in albergo, è sufficiente telefonare, concordare servizi e prezzo, e fornire un nome (ed eventualmente un numero dì telefono).
Questa forma di prenotazione, tutta verbale, e che non mette neppure l'albergatore in condizione di rintracciare il cliente, genera obblighi solo in capo all'albergatore, il quale rimane obbligato a concludere il contratto definitivo.
Il cliente, viceversa, rimane libero di avvalersi o meno della prenotazione effettuata.
Al fine dì conservare traccia documentale degli accordi presi la prenotazione viene confermata con l'invio di un fax o e-mail indicante data di arrivo e partenza, prezzo, eventuali servizi accessori, ecc. Ciò anche se l'albergatore non lo richieda espressamente.
Se agli accordi verbali segue, su richiesta dell'albergatore, il versamento di una somma comunque denominata (acconto, caparra, deposito), l'impegno al rispetto delle condizioni di prenotazione rimane in capo alle due parti ed eventuali inadempimenti comportano obbligo di risarcimento del danno.

RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

a) da parte dell'albergatore
Una volta effettuata validamente la prenotazione, l'albergatore è tenuto a conservare la disponibilità dell'alloggio. In mancanza, si verifica, a suo carico, una responsabilità per inadempimento, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, secondo le regole sulle obbligazioni in generale. La forma più comoda di risarcimento, e più utile anche per il cliente, è quella "in forma specifica": l'albergatore inadempiente dovrà adoperarsi per procurare al cliente una sistemazione alternativa, nello stesso luogo e di pari livello. Se ciò risulta impossibile, l'albergatore è obbligato ad un risarcimento pecuniario, da quantificare caso per caso.

b) da parte del cliente
La prenotazione accompagnata dal versamento di una somma di denaro, comunque denominata, obbliga il cliente, in caso di sua inadempienza (mancata presentazione entro i termini convenuti, ecc) a risarcire il danno all'albergatore. Tale danno andrà quantificato in riferimento al mancato guadagno corrispondente al prezzo delle camere prenotate e non rassegnate, detratto il prezzo dei servizi accessori non usufruiti.

RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO

La responsabilità dell' albergatore copre il periodo di durata del contratto di albergo e, in più, un periodo di tempo ragionevole precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio (ad esempio se i bagagli sono stati inviati separatamente il giorno prima dell'arrivo; o se il bagaglio viene lasciato in albergo per qualche ora dopo avere rilasciato l'alloggio).

La responsabilità dell'albergatore vale per le cose che si trovano nei locali dell'albergo o nelle sue pertinenze, nonché fuori dall'albergo per cose di cui l'albergatore o un suo incaricato assumono la custodia (ad esempio durante il trasporto dal luogo di arrivo all' albergo se il trasporto è organizzato dall'albergatore).
La responsabilità dell'albergatore per le cose "portate", che di regola è oggettiva e limitata, diventa soggettiva e illimitata se è possibile provarne la colpa. (negligenza o imperizia), come nel caso di porte lasciate aperte, chiavi delle stanze lasciate senza sorveglianza, ecc. In questi casi, l' albergatore è tenuto al risarcimento del danno senza limiti di valore.

RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER LE COSE CONSEGNATE

Se richiesto dal cliente, l'albergatore ha l'obbligo di prendere in custodia il denaro contante, le carte-valori (assegni, carte di credito, ecc.) e gli oggetti di valore. Egli può soltanto esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato. Se rifiuta la custodia di cose che è obbligato a ricevere, ne risponde comunque illimitatamente. L’albergatore, tuttavia, può legittimamente rifiutare di prendere in consegna cose eccessivamente ingombranti o di valore eccessivo in rapporto alle condizioni dell’albergo.
Spetta al cliente l'onere di provare l'avvenuta consegna. Nel caso di cose collocate in cassette di sicurezza messe a disposizione del cliente con una sua chiave esclusiva, si rientra nell'ipotesi di cose "portate in albergo" (e non 'consegnate"): la responsabilità dell' albergatore sarà, perciò, limitata. Se, però, l'albergatore conserva una seconda chiave della cassetta, allora la cosa si considera consegnata in custodia, con responsabilità illimitata.

La responsabilità dell'albergatore non si estende ai veicoli depositati nelle pertinenze dell'albergo. Per fare scattare la responsabilità dell'albergatore occorre che vi sia stato un separato accordo di custodia del mezzo. A tal fine non è sufficiente il semplice parcheggio del veicolo in un area di pertinenza dell'albergo e nemmeno nel garage: occorre che vi sia stata la consegna delle chiavi e/o che il parcheggio sia a pagamento.

Cap. 3 – Usi nei trasporti terrestri

Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap. 3 – Usi nei trasporti terrestri

Obblighi del mittente

Il mittente, all'atto del conferimento dell'incarico, ha l'obbligo di fornire:
a) tutte le indicazioni ed i documenti richiesti dalle disposizioni normative con particolare riferimento alle merci pericolose (certificazioni ADR);
b) tutte le indicazioni ed i documenti necessari per l'esatta e celere esecuzione dell'incarico, segnatamente il peso, il volume e le misure massime d'ingombro della merce;
c) gli orari ed i turni di chiusura del destinatario e, se trattasi di Enti o stabilimenti di grandi dimensioni, il reparto o la persona incaricata al ricevimento.

Imballaggio, etichettatura e sigillatura

Il mittente provvede a sua cura all'imballaggio, all'etichettatura ed alla sigillatura delle merci, in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione.

Contratto

Generalmente per il trasporto merci su strada è stipulato un contratto in forma scritta tra le parti (vettore e mittente), contenente:

1) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto;
2) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
3) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.

In mancanza del contratto scritto viene emesso dal committente un documento di consegna delle merci da trasportare di cui il vettore rilascia copia firmata.

Controlli e documentazioni

Il corriere, salvo disposizioni di legge, non verifica la rispondenza delle indicazioni del mittente, né la regolarità della documentazione fornita. Le ricevute rilasciate o controfirmate dal corriere non implicano siffatto controllo. Il corriere ha tuttavia la facoltà di controllare:
a) il peso lordo;
b) il volume
b) le misure d'ingombro.
Qualora peso, volume e misure d'ingombro accertate dal corriere risultano superiori a quelle indicate dal mittente, la spedizione verrà:
- tariffata per l'ingombro e/o per il peso effettivo accertato.
- gravata di un sovrapprezzo, salva la rivalsa del corriere per eventuali danni derivanti dalle errate indicazioni, non oltre i 2-3 giorni.

Facoltà di recesso

Il corriere può recedere dal contratto già concluso qualora scopra che le indicazioni o l'etichettatura o l'imballaggio o i documenti e in generale i requisiti della merce consegnatagli ed eventualmente già accettata, non siano conformi a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni internazionali e comunque non consentano un normale svolgimento dell'incarico; ha la stessa facoltà allorché le

merci per loro natura siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione. In questi casi il Corriere restituisce la merce al mittente, ma in caso di pericolo imminente può procedere alla sua distruzione (secondo le normative vigenti).

Responsabilità del vettore

Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite o avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio tranne il caso in cui l'imballaggio venga eseguito dal vettore stesso. Il vettore non risponde altresì delle avarie derivanti da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato a cura del mittente. Tali impedimenti devono essere documentati.
Il mittente è tenuto a informare il vettore se la merce è stata assicurata. Nessuna assicurazione viene effettuata dal vettore senza esplicita richiesta, di norma per iscritto; la sola indicazione del valore della merce non impegna il vettore ad assicurarla.

Modalità di ritiro e di consegna

Il ritiro e la consegna della merce s'intendono effettuati a piano terra, rispettivamente al numero civico del mittente e del destinatario indicato sul documento di trasporto (è escluso il facchinaggio).
Si intende che, in entrambi i casi, i luoghi di ritiro e di consegna devono essere accessibili ai mezzi di trasporto durante le ore lavorative.

Sosta automezzi

Quando i tempi di sosta, per cause imputabili al mittente o al destinatario, superano quelli normali sopraindicati per il carico o lo scarico, considerando il normale orario di lavoro, è dovuto, come minimo, un indennizzo per maggior sosta corrispondente al costo orario del conducente, più la quota d'immobilizzo del veicolo.
E' in uso richiedere al destinatario, all'atto dell'accettazione, firma, data e orario di consegna.

Diritto di contrordine

Eventuali disposizioni del mittente in ordine alla variazione del luogo di destinazione, del destinatario ed in generale all'esercizio del diritto di contrordine sono solitamente impartite per iscritto.
L'ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere modificato dal momento in cui il corriere ha dato comunicazione al destinatario originario che la merce è a sua disposizione.
Al corriere devono essere rimborsate tutte le spese sostenute in seguito al contrordine e riconosciute le relative competenze.

Mancato svincolo e giacenza.

Il corriere, nel caso di impossibilità alla consegna della merce al destinatario, dopo aver dato comunicazione della giacenza al mittente, terrà la merce in giacenza nei propri magazzini o potrà depositarla in quelli di terzi o nei magazzini generali.
Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della giacenza al mittente, senza che il mittente stesso abbia fornito concrete e precise istruzioni, il corriere potrà far ritornare la merce a rischio del mittente e con addebito allo stesso delle spese relative.

Orario di servizio per le operazioni di ritiro e riconsegna

I servizi di ritiro e riconsegna vengono normalmente effettuati dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.
Il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio, fatta eccezione, ad esempio, per le merci deperibili, non si effettua generalmente:
a) nei giorni di sabato e domenica
b) nei giorni festivi infrasettimanali;
c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito e pubblicizzato dalle Associazioni di categoria;
d) nei giorni in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
e) nei giorni in cui,per consuetudine del comune o per disposizione della pubblica amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.

Cap. 4 – Usi nei trasporti aerei

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 5 – Usi nella cinematografia

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

INDICE DELLE MATERIE

PRESENTAZIONE del Presidente della Camera di Commercio Pag. 1
Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi " 2
TITOLO I - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE
Mediazione in genere " 3

TITOLO II COMUNIONI TACITE FAMILIARI (1) " 4
TITOLO III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
Cap. 1 – Compravendita " 5
Cap. 2 - Locazione " 7
TITOLO IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI
Cap. 1 - Compravendita di fondi rustici " 12
Cap. 2 - Affitto di fondi rustici " 12
Cap. 3 - Conduzione a mezzadria (1) " 12
Cap. 4 - Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione (1) " 12
Cap. 5 - Conduzione a colonia miglioritaria (1) " 12
Cap. 6 - Conduzione in enfiteusi e soccida " 12
Cap. 7 - Altre forme di conduzione Soccida (1) " 12
TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
Cap. 1 - Prodotti della zootecnia " 13
a) *- bovini da vita, da latte e da macello* " 13
b) – equini " 15
c) – suini " 15
d) - ovini e caprini " 16
e) - animali da cortile e relativi prodotti grezzi " 16
Cap. 2 - Prodotti dell'agricoltura " 17
a) - Frumento (1) " 17
b) - Granturco (1) " 17
c) - Riso (1) " 17
d) - Cereali minori (1) " 17
e) - Patate (1) " 17
f) - Ortaggi in genere - Pomodori (1) " 17
g) - Uva (1) " 17
h) - Oliva (1) " 17
i) - Agrumi (1) " 17
I) - Frutta fresca (1) " 17
m) - Frutta secca (1) " 17
n) - Erba - Foraggi (1) " 17
o) - Fiori e piante ornamentali (1) " 17
p) - Piante da vivaio e da trapianto (1) " 17
q) - Piante officinali e coloniali (1) " 17
r) - Droghe e spezie (1) " 17

(1) Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap. 3 - Prodotti della silvicoltura Pag. 18
a) - Legna da ardere “ 18
b) - Carbone vegetale (1) “ 18
c) - Legname rozzo (1) “ 18
d) - Sughero (1) “ 18
Cap. 4 - Prodotti della caccia e della pesca “ 19
a) - Pesce fresco “ 19
b) - Cacciagione (1) “ 20
c) - Pelli da pellicceria (1) “ 20
Cap. 5 - Prodotti delle industrie estrattive (1) “ 20
Cap. 6 - Prodotti delle industrie alimentari “ 21
a) . Riso brillato (1) “ 21
b) . Farina, semola e sottoprodotti della macinazione “ 21
c) . Pasta “ 23
d) . Prodotti della panetteria (1) “ 23
e) . Zucchero e prodotti dolciari (1) “ 23
f) . Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie “ 24
g) . Pesci preparati (1) “ 24
h) . Prodotti surgelati (1) “ 24
i) . Conserve alimentari (1) “ 24
I) . Latte e derivati “ 24
m) . Olio di oliva “ 26
n) . Olii e grassi vegetali per usi alimentari e industriali (1) “ 26
o) . Olii e grassi animali per usi alimentari e industriali (1) “ 26
p) . Pelli grezze e residui della macellazione (1) “ 26
q). Vino “ 26
r) . Alcool e liquori (1) “ 26
s) . Birra (1) “ 26
t) . Acque minerali, gassose e ghiaccio (1) “ 26
Cap. 7 - Prodotti dell'industria del tabacco (1) “ 27
Cap. 8 - Prodotti dell'industria delle pelli (1) “ 27
Cap. 9 - Prodotti delle industrie tessili (1) “ 27
Cap. 10 - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento (1) “ 27
Cap. 11 - Prodotti delle industrie del legno “ 27
a) - Legno comune “ 27
b) . Compensati (1) “ 27
c) . Mobili e infissi (1) “ 27
d) . Carri da strada (1) “ 27
e) - lavori in sughero (1) “ 27
f) - Segati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali “ 28
Cap. 12 - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e Fotofonocinematografiche “ 36
Cap. 13 - Prodotti delle industrie metallurgiche (1) “ 40
Cap. 14 - Prodotti delle industrie meccaniche (1) “ 40
Cap. 15 - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi (1) “ 40

(1) Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap. 16 - Prodotti delle industrie chimiche (1) Pag. 40
Cap. 17 - Prodotti delle industrie della gomma elastica (1) “ 40
Cap. 18 - Prodotti delle industrie varie (1) “ 40
TITOLO VI - CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI
Cap. 1 - Usi bancari “ 41
Cap. 2 - Usi delle assicurazioni “ 46
Cap. 3 - Usi delle borse valori (1) “ 46
TITOLO VII - ALTRI USI
Cap. 1 – Prestazioni d’opera e di servizi “ 47
Usi in materia di alberghi “ 47
Cap. 2 – Usi marittimi (1) “ 49
Cap. 3 – Usi nei trasporti terrestri “ 50
Cap. 4 - Usi nei trasporti aerei (1) “ 52
Cap. 5 - Usi nella cinematografia (1) “ 52

APPENDICE
A) Tavole di ragguaglio di pesi e misure locali
B) Dizionario di vocaboli e delle singole clausole aventi significato consuetudinario
C) Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (in vigore dal 1° gennaio 1998)
D) Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Internazionale (in vigore dal 1° luglio 2001)
E) Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (revisione 1993 in vigore dal 1° gennaio 1994)
F) Norme uniformi relative agli incassi (revisione 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996)
G) INCOTERMS Regole Intern.li per l’interpretazione dei termini commerciali
H) Presentazione, Regolamento e Statuto della Camera Arbitrale del Molise
I) Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Campobasso
L) Regolamento della Commissione per la Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Campobasso

(1) Non è stata rilevata l’esistenza di usi

INDICE ALFABETICO – ANALITICO DELLE ATTIVITA'
E DELLE MERCI OGGETTO DI USI

ALBERGHI	Pag.	47
ANIMALI DA CORTILE	"	16
APPARTAMENTI MOBILIATI (affitto stagionale di) (vedi ville ed appartamenti mobiliati)	"	11
ASSICURAZIONI	"	46
AVENA	"	17
BANCA (vedi Usi bancari)	"	41
BESTIAME IN GENERE	"	13
BIADA	"	17
BOVINI (vedi anche Bestiame in genere)	"	13
- da vita.	"	13
- da latte.	"	13
- da macello.	"	13
- in genere.	"	13
CAMERE MOBILIATE (locazione di)	"	11
CAPRINI (vedi Ovini e Caprini)	"	16
CARNI FRESCHE	"	24
CARTA	"	36
CONIGLI (vedi animali da cortile e carni fresche)	"	16
EQUINI (vedi anche Bestiame in genere)	"	15
ERBE-FORAGGI	"	17
FARINA-SEMOLA (sottoprodotti della macinazione)	"	21
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	"	17
FONDI RUSTICI	"	12
FORAGGI (vedi Erbe-Foraggi)	"	17
FOTOFONOCINEMATOGRAFIA	"	24
FRUMENTO	"	17
FRUTTA FRESCA	"	17
GRANTURCO	"	17
IMMOBILI URBANI	"	5
IMMOBILI RUSTICI	"	12
LATTE	"	24
LATTICINI	"	24
LEGNA DA ARDERE	"	18
LEGNO COMUNE	"	27
LOCAZIONE DI CAMERE MOBILIATE	"	11
LOCAZIONE STAGIONALE DI VILLE ED APPARTAMENTI	"	11
MEDIAZIONE IN GENERE	"	3
MEDIAZIONE	"	3
MEZZADRIA (conduzione)	"	12

OLIO DI OLIVA	Pag.	26
ORTAGGI IN GENERE	“	17
ORZO	“	17
OVINI E CAPRINI (vedi" anche Bestiame in genere)	“	16
PASTA	“	23
PATATE	“	17
PELLI	“	16
PESCE FRESCO	“	19
PIANTE DA VIVAIO, ECC	“	17
POLIGRAFIA	“	36
POMODORI	“	17
SEGATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI	“	28
SOCCIDA	“	12
SUINI (vedi anche Bestiame in genere)	“	15
TIPOGRAFIA	“	36
TRASPORTI TERRESTRI	“	50
USI BANCARI	“	41
UVA	“	17
VILLE E APPARTAMENTI MOBILIATI	“	7
VITELLI	“	14
VINO	“	26

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE
PREMESSA

Nelle tavole che seguono sono riportate le unità di misura, che, ufficialmente in vigore nel Regno delle due Sicilie anteriormente alla costituzione del Regno di Italia, sono state mantenute in vita dal rispetto della tradizione qual è proprio della nostra antica civiltà contadina, e sono venute così a configurare un sistema quasi parallelo e concorrente con il sistema metrico-decimale di misure ufficiali.
Quelle antiche unità di misura hanno però subìto, nel periodo successivo, l'inarrestabile lavorìo del tempo che ha inciso non poco sugli originari valori, sia nel senso che molte di esse non sono state più utilizzate e se ne è perduta quasi la memoria, e sia nel senso che quelle ancora in uso nei varii aerali geografici si sono discostate, con segni algebrici opposti ed anche di una certa entità, dal modulo originario.
Tra quelle non più usate si ricordano le più comuni ricorrenti, oltre che in opere letterarie, in atti legali dell'epoca (che a volte necessita compulsare), quali, tra le monetarie, il ducato (= 4 lire e 25 centesimi dell'epoca) e la grana (= a 4 centesimi) che a sua volta si divideva in centesimi; tra quelle di lunghezza, il miglio (= km.1,852, che è pari al miglio marino anglosassone); tra quelle di superficie, il moggio antico (= ha 0.33.65); tra le misure di capacità, la botte (pari ad hl. 5,24), il barile (poco più di 44 litri) e la caraffa (l. 0,7); e tra quelle di peso, l'acino (= gr. 0,0446) ed il trappese (= gr.0,9)

(In nota :come dalle TAVOLE DI RAGGUAGLIO, compilate da Gandolfi,, Molinari, Pacifici, Polissi, Sforza ed altre ed edito in Napoli, nell' anno 1897, per i tipi di Gabriele Regina, Libraio).

In ordine alle misure in qualche modo sopravvissute ed ancora in uso in molti comuni della provincia di Campobasso, va tenuto presente, al fine di meglio comprendere il meccanismo della loro genesi, che l'unità fondamentale di molte di esse è il **"palmo",** misura di lunghezza equivalente a cm. 26,45. Esso non rappresenta un valore arbitrariamente stabilito, in quanto va definito come **la sette millesima parte di un minuto primo del grado medio del meridiano terrestre; ed essendo il metro, per definizione, la quaranta milionesima parte dello stesso meridiano, il "palmo" rimane determinato dalla espressione aritmetica 40.000.000/360 x 60 x 7.000 = m. 0,2645 = cm 26,45**
Sottomultiplo del palmo lineare è l' **"oncia"**, pari a cm 2,20 ; multiplo è la **"canna"** di ml. 2,12.

Le **misure di capacità** sono fondamentalmente rappresentate dal **“tomolo”** per i cereali ed in genere per le derrate agricole essiccate (c.detti aridi), equivalente a Kg 48 di grano duro. Suoi sottomultipli sono il **"mezzetto"** pari a Kg 24 di grano duro, il "**quarto"** pari a Kg 12 di grano duro e la **"misura"** pari Kg 3 di grano duro. Tale misura a peso, ha corrispondenza nel “ **tomolo**” espresso in **litri** che è equivalente a 55,54 litri, e nella "**misura** “ equivalente a 3,47 litri.

Misura particolare per **il vino** sono la “**soma**” o “**salma**” (rappresentativa della quantità, a volume e peso, che poteva essere trasportata appunto da un animale da soma, quale l'asino, o il cavallo) e che è equivalente a Kg 129,6. Sono suoi sottomultipli il **"barile** di Kg 32,4; l' **"ottava"** di kg 5,4 e la **"caraffa"** di g. 900.

Misura proprio **per l'olio** è lo **“staio”** equivalente a Kg.9,3. Sottomultipli sono la **"caraffa"** di g.900, la **"mezza caraffa"** di g.450 ed **"quarto di caraffa"** di g.225.
Unità di misura propria per **legna da ardere** è anche la **"canna"**, equivalente come misura di volume a circa mc 4,76, corrispondenti al volume di un parallelepipedo lungo 16 palmi, largo 4 e alto 4, ovverossia di ml. 4,23 x ml.1.05 (o più spesso, 1.06) x ml.1.05 (anche qui, più spesso, 1.06). Sottomultipli sono **"tre quarti"** pari a mc 3,57. **"mezza canna"** pari a mc 2,38 ed **"un quarto"** pari a mc 1,19.

Unità di misura **di superficie per i terreni** è, per eccellenza e per quasi tutti i comuni del Molise, il **"tomolo** equivalente, almeno in origine, ad un quadrato il cui lato era di 30 passi, ed aveva quindi un'area di 900 passi quadrati; ed essendo il **"passo"** un multiplo del palmo formato appunto da sette di essi ed avente quindi la lunghezza di ml.1,85 circa (= a 7 x 26,45), la lunghezza di ogni lato del quadrato risultava uguale a ml.55.55 (cioè ml.1,85 x 30), onde la superficie totale di esso era è di mq 3.086 (ml.55,55 x ml.55,55 = 3085,8025). L'appezzamento di terreno così determinato venne chiamato tomolo in quanto pari all'area di superficie agraria occorrente per seminarvi appunto un tomolo di grano, cioè Kg 48. Sottomultipli di esso sono: il **"mezzetto"** di mq 1.543, la **"misura"** di mq 193. Multipli sono invece il **"sacco"** di mq 9.238 e la **"versura"** di mq 12.345 (ovvero ha 12.345.00), configurante un fondo che ha larghezza e lunghezza di ml. 111,11, fatta cioè pari alla larghezza di un antico **"tratturo"** (infatti ml.111,11 x ml.111,11 = mq. 12.345).
Deve peraltro tenersi presente che le unità di misura per il terreni ora esaminate -e particolarmente il "tomolo"- sono quelle che hanno subito la maggiore alterazione, quando non sono state del tutto riscritte, per l'operare della consuetudine locale di ogni singola e pur piccola comunità, che ora le ha arrotondate semplicemente in aumento o in diminuzione, ora le ha avvicinate e confuse con le misure speciali adottate nelle province confinanti, ora le ha completamente ricalcolate. Tale processo di revisione e scostamento in più o in meno da quelle stabilite o legalizzate nel precedente Regno delle due Sicilie, è generalmente e ragionevolmente attribuita alla maggiore o minore estensione di terreno agrario posseduta da ciascuna comunità, nonché alla sua giacitura ed esposizione, e quindi alla sua feracità.

(In nota le unità di misura indicate innanzi come tuttora vigenti sono state tratte dall'opera di ANTONIO VINCELLI : Unità di pesi e Misure Agrarie nei 136 paesi del Molise — Centro Studi del Molise 2000 – CB 1994:

Le misure tradizionali ancora in vigore dei Comuni della Provincia sono le seguenti:

Misure di capacità

- Il “TOMOLO” per i cereali ed altre derrate equivalente a Kg 48 di grano duro

Sottomultipli: MEZZETTO di Kg 24 di grano duro

QUARTO di Kg 12 di grano duro

MISURA di Kg 3 di grano duro

- Il “TOMOLO” equivalente a 55,54 litri –

Sottomultiplo: MISURA “ equivalente a 3,47 litri

- La “SOMA” o la “SALMA” per il vino equivalente a Kg 129,6

Sottomultipli: BARILE di Kg 32,4

OTTAVA di kg 5,4

CARAFFA di g. 900

- Lo “STAIO” per l’olio equivalente a Kg.9,3

Sottomultipli: CARAFFA di g.900

MEZZA CARAFFA di g.450

QUARTO DI CARAFFA di g.225

Unità di misura per legna

- La “CANNA” equivalente a mc 4,76 (corrispondente al volume di un prisma lungo 16 palmi, largo 4 e alto 4)

Sottomultipli: TRE QUARTI mc 3,57

MEZZA CANNA mc 2,38

UN QUARTO mc 1,19

Unità di misura di superfici per i terreni

Per la misurazione del terreno in quasi tutti i comuni sono ancora in vigore le misure del vecchio Catasto borbonico, ma alterate, se non svisate dalla consuetudine che ora le ha arrotondate semplicemente, ora le ha completamente modificate, avvicinandole e confondendole con le misure speciali adottate nelle province confinanti.

Il “TOMOLO” equivalente a mq 3.086 **(rappresenta il terreno necessario per seminarvi un tomolo di grano cioè Kg 48)**

Sottomultipli: MEZZETTO di mq 1.543

MISURA di mq 193

Multipli: SACCO di mq 9.238

ETTARO di mq 10.000

VERSURA di mq 12.345

(CURIOSITA’ tratte da: Unità di pesi e Misure Agrarie nei 136 paesi del Molise – ANTONIO VINCELLI – Centro Studi del Molise -2000 – CB 1994:

Una VERSURA di terreno ha larghezza e lunghezza di m. 111,11, pari cioè alla larghezza di un tratturo: un fazzoletto quadrato di terra di lato m.111,11 steso sul tratturo: infatti **m.111,11 x m.111,11 = mq. 12.345**).

Unità di misura per lunghezze:

- PALMO: equivalente a circa cm. 26,45 **(rappresenta la base fondamentale del sistema di misura e rappresenta la sette millesima parte di un minuto primo del grado medio del meridiano terrestre; essendo il metro, per definizione, la quaranta milionesima parte dello stesso meridiano, il PALMO sarà: 40.000.000/360 x 60 x 7.000 = m. 0,2645 = cm 26,45)**

Sottomultipli: ONCIA di cm 2,20

Multpli: CANNA di cm. 212

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

COMUNI	TOMOLO		CANNA		SOMA	STAIO
	terreni	cereali	legna da ardere	pietre	vino	olio
	(are)	(litri) / (kg)	(steri) / (q.li)	(mc.)	(litri)	(litri)
Acquaviva Collecroce	30,86	50 l	4,59	9		
Baranello	40,4	56 l	21			
Bojano	33,33	55,35 l	2,24	9		
Bonefro	30,86	56 l	4,5	9,5		
Busso	28	50 kg	4			
Campobasso	23,52	43 kg				
Campochiaro	35,44	56 l	4,76			
Campodipietra	20,43		4,07	9		
Campolieto	28	56 l	4,76	9,52		
Campomarino	(1*)					
Casacalenda	30,86	56 l	4	9,85	(2*)	10
Casalciprano	28	28 l	4	10		
Castelbottaccio	30,87	48 kg				
Castellino del Biferno	28	46 kg	4,24	9,5		
Castelmauro	30,77	45/50 kg	20			
Castropignano	28	56 l	4,25	16		
Cerecemaggiore	25,8		25	4		
Cercepiccola	28		4			
Civitacampomarano	30,85		4,82	9		
Colledanchise	32,25		24	130 q.li		
Colletorto	30,86		4,32	9		
Duronia	28		4			
Ferrazzano	22,22		4			
Fossalto	28	56 l	4,62 18	9		
Gambatesa	28	56 l	4,74	9,48	88	
Gildone	25,8	48 l	(3*)	2,37	94	
Guardialfiera	33,33	50 l	4,76	4,76		
Guardiaregia	33,33		4,24	4,76		
Guglionesi	32,43	56 l	4,76 (4*)	9,52		
Jelsi	25,8	56,56 l	(3*)	2,37	94 kg	
Larino	30,86	56 l	4,76	4,5		10
Limosano	28(1*)	50 kg	4,76		(5*)	
Lucito	30,86	55 l	9			
Lupara	33	56 l	4			
Macchia Valfortore	30,86	56 l	4,33	8,48		
Mafalda	30,86	56 l	4	4		
Matrice	28	56 l	4,24	9,5		
Mirabello Sannitico	28	55 l	4 20			
Molise	28	56 l	4,76			
Monacilioni	30,86	44 kg	4,76	5,36		
Montagano	28	56 l	4,24			
Montecilfone	(1*)	56 l	8	8		
Montefalcone nel Sannio 28		56 l	4			
Montelongo	4	56 l	4			

(1*) Versura = ha. 1.23.45
(2*) "ottava" = 1. 6,5
(3*) m. 4,24 x mq. 1,0816
(4*) m. 4,24 x 1,06 x 1,06
(5*) salma = mq 7.000.00

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

COMUNI	TOMOLO		CANNA		SOMA	STAIO
	terreni	cereali	legna da ardere	pietre	vino	olio
	(are)	(litri) / (kg)	(steri) / (q.li)	(mc.)	(litri)	(litri)
Montemitro	33	56 l	22	8,5		
Montenero di Bisaccia	(5*)		2,25			
Montorio nei Frentani	33,33	56 l	4,2	8,98	136	10
Morrone nel Sannio	30,85	56 l	4,32	4,76		
Oratino	28		4			
Palata	30,86					
Petacciato	(1*)		3,02	3,02		
Petrella Tifernina	28	56 l	25			
Pietracatella	40	56 l	4,24	9,48		
Pietracupa	28	56 l	4,06			
Portocannone	(1*)	48 kg	20			
Provvidenti	30	56 l	4	4,74		
Riccia	28	56 l	4,76	8,48		
Ripabottoni	30,86	56 l	4,24	4,24		
Ripalimosani	28,32	56 l	4,76	9,52		
Roccavivara	27,9	56 l	4,84	2,1		
Rotello	1,2	56 l	4	9,26		7,5
Salcito	33,33	56 l	4	4		
S.Biase	28	40 kg	4,24	4,49		
S.Felice del Molise	30	56 l	4 20	0,33		
S.Giacomo degli Schiavoni	(1*)	56 l	4			
S.Giovanni in Galdo	21,43	56 l	4,76	9,52		
S.Giuliano del Sannio	28	57 l	4,24			
S.Giuliano di Puglia	(1*)		4,76	9,52		
S.Martino in Pensilis	(1*)	56 l	4,76			
San Massimo	28	56 l	4	5,12		
S.Polo Matese	33,33	56 l	4			
S.Croce di Magliano	1,23	55 l	4,49			
S.Angelo Limosano	25,8	56 l	4,49	4,49		
S.Elia a Pianisi	30,84	56 l	4			
Sepino	33,33	56,54	4,24	4,4		
Spinete	40	56 l	4,27	9,45		
Tavenna	32,43	56 l	4,16	4,5		
Termoli	45	50 l	18		50	10
Torella del Sannio	28	56 l	4,76			
Toro	37,67		4			
Trivento	28		(6*)			
Tufara	30,86	56 l	4,63			10
Ururi	1,23	56 l	4	24		
Vinchiaturo	33,33	56 l	4,12			

(1*) Versura = ha. 1.23.45
(2*) "ottava" = 1. 6,5
(3*) m. 4,24 x mq. 1,0816
(4*) m. 4,24 x 1,06 x 1,06
(5*) Salma = ha. 1.23.45
(6*) m.4,24 x mq .1,1236

Dizionario di vocaboli e delle singole clausole aventi significato consuetudinario

"A cavezza a terra" — clausola che, apposta ad alcuni contratti conclusi in occasione di fiere specialmente nella compravendita di bestiame, indica che la vendita è effettuata senza garanzia alcuna.

"A ferro e fuoco" — vedi significato della clausola "A cavezza a terra".

"A terra di fiera" — vedi significato della clausola "A cavezza a terra".

Barile — antica misura di capacità equivalente a litri 44.

Canna — antica misura lineare usata per la legna da ardere e per la pietra.

"Cavezza a cavezza" — contratto speciale concluso in occasione di fiere nella compravendita di bestiame, avente per oggetto la permuta di animali.

"Foglia morta" — malattia degli equini. Il corrispondente termine veterinario è oftalmite periodica.

"Franco di visita" — contratto speciale concluso in occasione di fiere, nella compravendita di bestiame. Dà al compratore la facoltà di riservarsi la visita del veterinario in giornata o nelle 48 ore. Vige nel Comune di Boiano.

Mal della luna — vedi "foglia morta".

Mal di bottiglia — malattia degli ovini e caprini. Il corrispondente termine veterinario è distomatosi epati-

Mezzetto — sottomultiplo del tomolo.

Ottava — misura di capacità per il vino in uso nel Comune di Casacalenda, equivalente a litri 6,5.

Paio — misura di capacità per il vino in uso nel Comune di Salcito, equivalente a litri 1,80.

Quarto — sottomultiplo del tomolo.

"Rotto e spezzato" — vedi significato della clausola "A cavezza a terra".

Salma — misura di capacità per il vino della stessa equivalenza della soma. Nel Comune di Montenero di Bisaccia indica una misura di superficie dei terreni equivalente alla versura (ha. 1.23.45).

Soma — misura di capacità per il vino. Il suo equivalente oscilla da lt. 50 a lt. 145.

Staio — misura di capacità per il vino. Il suo equivalente oscilla da ltg. 50 a lt. 145. Quale misura di capacità per l'olio equivale a lt. 10/11.

Tomolo — misura di capacità per i cereali ed altre derrate e di superficie per i terreni.

"Vendita con bardatura" — clausola che apposta ad alcuni contratti conclusi in occasione di fiere nella compravendita di bestiame indica che nel prezzo di vendita dell'animale è compresa pure la bardatura.

"Vendita per un sacco d'ossa" — vedi significato della clausola "A cavezza a terra".

Versura	— misura di superficie dei terreni equivalente ad ha. 1.23.45.
''Visciola''	— vedi ''mal di bottiglia''.

CLAUSOLA ARBITRALE TIPO DELLA CCI

La CCI raccomanda a tutte le parti che vogliano fare riferimento nei loro contratti all'arbitrato CCI di inserirvi la seguente clausola tipo.

Si ricorda alle parti che può essere opportuno stabilire nella stessa clausola di arbitrato il diritto applicabile al contratto, il numero degli arbitri, il luogo e la lingua dell'arbitrato. L'autonomia delle parti circa la scelta del diritto applicabile, luogo e lingua del procedimento non è limitata dal Regolamento di arbitrato della CCI.

Si sottolinea il fatto che, secondo la legislazione di alcuni paesi, la clausola di arbitrato deve essere accettata espressamente dalle parti, a volte rispettando particolari formalità.

English

"All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules."

French

"Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement."

Arabic

جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة حكم أو عدة حكام يتم تعيينهم طبقا لذلك النظام.

Bulgarian

"Всички спорове, които призтичат от този договор или имат връзка с него ще бъдат разрешени окончателно, съобразно Правилника за арбитраж на Международната търговска камара от един или повече арбитри, според този Правилник".

Chinese

所有产生于或与本合同有关的争议均应按照国际商会仲裁规则由依该规则指定的一名或数名仲裁员终审解决。

German

"Alle aus oder in Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren gemäß dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden."

Greek

Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση ή έχουν σχέση με αυτήν θα επιλύονται οριστικώς βάσει του Κανονισμού Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από έναν ή περισσότερους διαιτητές που θα ορίζονται συμφώνως προς αυτόν τον Κανονισμό.

Hungarian

"A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben keletkező minden vitát a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályzatának megfelelően kell véglegesen rendezni az említett szabályzat szerint kijelölt egy vagy több választottbíró útján"

Italian

"Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento."

Japanese

この契約から又はそれに関連して生じるすべての紛争は、国際商業会議所の仲裁規則のもとで、同規則に従って選定される一人又は複数の仲裁人により、終局的に解決されるものとする。

Russian

"Любые споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты, одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с этим Регламентом".

Spanish

"Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno ó más árbitros nombrados conforme a este Reglamento."

REGOLAMENTO DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Corte Internazionale di Arbitrato

1. La Corte Internazionale di Arbitrato ("la Corte") della Camera di Commercio Internazionale (la "CCI") è l'organismo d'arbitrato istituito presso la CCI. Lo Statuto della Corte è contenuto nell'Appendice I. I membri della Corte sono nominati dal Consiglio della CCI. La Corte ha la funzione di provvedere alla soluzione arbitrale delle controversie commerciali aventi carattere internazionale, in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il "Regolamento"). La Corte, se la convenzione arbitrale gliene attribuisce la competenza, può provvedere, secondo il presente Regolamento, alla soluzione arbitrale di controversie commerciali non aventi carattere internazionale.

2. La Corte non decide le controversie. Essa ha la funzione di garantire l'applicazione del presente Regolamento. Essa statuisce il proprio Regolamento interno (Appendice II).

3. Il Presidente della Corte, oppure in sua assenza o altrimenti a sua richiesta uno dei Vice Presidenti, può adottare decisioni urgenti in nome della Corte, con riserva di informarne la stessa alla prima riunione successiva.

4. La Corte, in conformità del proprio Regolamento interno, può delegare ad uno o più comitati composti da suoi membri il potere di adottare determinate decisioni, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5. Il Segretariato della Corte (il "Segretariato") sotto la direzione del suo Segretario Generale (il "Segre-

tario Generale") ha la propria sede presso gli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

Articolo 2 - Definizioni

Nel presente Regolamento:

i) "tribunale arbitrale" indica uno o più arbitri;

ii) "attore" indica uno o più attori; "convenuto" indica uno o più convenuti;

iii) "lodo" indica, *inter alia*, un lodo interlocutorio parziale o finale.

Articolo 3 - Notificazioni o comunicazioni scritte; termini

1. Le memorie e le altre comunicazioni scritte presentate dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, devono essere fornite in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato. Il tribunale arbitrale fa pervenire al Segretariato copia delle proprie comunicazioni alle parti.

2. Tutte le notificazioni e comunicazioni del Segretariato e del tribunale arbitrale sono eseguite all'ultimo indirizzo della parte destinataria o del suo rappresentante, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte. Tali notificazioni o comunicazioni possono essere eseguite mediante consegna contro ricevuta, lettera raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che assicuri la registrazione dell'avvenuta trasmissione.

3. Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o dal suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo purché effettuate secondo le disposizioni del paragrafo precedente.

4. I termini prescritti dal presente Regolamento co-

minciano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui le comunicazioni o le notificazioni sono considerate eseguite, ai sensi del paragrafo precedente. Quando, nel paese in cui la comunicazione o notificazione si considera eseguita ad una certa data, il primo giorno successivo a tale data è un giorno festivo o non lavorativo, il termine inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo seguente. Le festività ufficiali ed i giorni non lavorativi sono inclusi nel computo del termine. Se il giorno di scadenza del termine coincide con una festività ufficiale o con una giornata non lavorativa nel paese in cui la comunicazione o la notificazione devono considerarsi eseguite, tale scadenza è prorogata fino al termine della successiva giornata lavorativa.

INIZIO DELL'ARBITRATO

Articolo 4 - Domanda di arbitrato

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato disciplinato dal presente Regolamento deve indirizzare la propria domanda di arbitrato (la "domanda") al Segretariato, che notifica all'attore e al convenuto l'avvenuta ricezione della domanda e la data di tale ricezione.

2. La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio del procedimento arbitrale.

3. La domanda contiene in particolare:

a) denominazione completa e indirizzo di ciascuna parte;

b) una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fondano le pretese;

c) l'illustrazione delle pretese e, ove possibile, l'indicazione del loro ammontare;

d) gli accordi rilevanti e, in particolare, la convenzione arbitrale;

e) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri e alla loro scelta ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9, e 10, nonché la nomina d'arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;

f) osservazioni relativamente al luogo dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.

4. L'attore trasmette la domanda nel numero di esemplari indicato dall'articolo 3.1 e versa l'anticipo sulle spese amministrative richiesto in base all'Appendice III, 1.1 (anticipo sulle spese) in vigore alla data di presentazione della domanda. Qualora l'attore non adempia ad una delle due condizioni, il Segretariato può imporre all'attore un termine per adempiere; in difetto, la pratica sarà archiviata senza pregiudizio del diritto dell'attore di riproporre successivamente la propria domanda.

5. Il Segretariato invia una copia della domanda e dei documenti allegati al convenuto per la risposta, quando dispone di un numero sufficiente di copie ed è intervenuto il pagamento dell'anticipo suddetto.

6. Qualora una parte presenti una domanda connessa ad una questione già oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti disciplinato dal presente Regolamento, la Corte può, su richiesta di una parte, decidere di riunire le pretese contenute nella domanda al procedimento pendente, a condizione che l'atto di missione non sia stato sottoscritto o approvato dalla Corte. Successivamente alla firma o all'approvazione dell'atto di missione, le pretese possono essere incluse nel procedimento pendente solo secondo le disposizioni dell'articolo 19.

Articolo 5 - Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale

1. Il convenuto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda dal Segretariato, trasmette una risposta

("la risposta") che contiene in particolare:

a) la propria denominazione completa;

b) le proprie considerazioni in ordine alla natura ed alle circostanze della lite sulle quali è fondata la domanda;

c) la propria posizione relativamente alla decisione richiesta nella domanda;

d) osservazioni relativamente al numero degli arbitri e alla loro scelta, alla luce delle proposte dell'attore e ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9, e 10, e la nomina d'arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;

e) osservazioni relativamente al luogo dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.

2. Il Segretariato può accordare al convenuto una proroga del termine per la risposta, a condizione che la richiesta di tale proroga contenga le osservazioni del convenuto relative al numero degli arbitri e alla loro scelta e, ove richiesto dagli articoli 8, 9, e 10, la nomina di un arbitro. In difetto, la Corte procede ai sensi del presente Regolamento.

3. La risposta viene fornita al Segretariato nel numero di esemplari indicato nell'articolo 3.1.

4. Una copia della risposta e dei documenti allegati viene comunicata dal Segretariato all'attore.

5. Ogni domanda riconvenzionale proposta dal convenuto è inviata insieme alla risposta e contiene:

a) una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fonda la domanda riconvenzionale;

b) l'illustrazione delle pretese riconvenzionali e, ove possibile, l'indicazione del loro ammontare.

6. L'attore trasmette (come sub 3) la replica alla

domanda riconvenzionale entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa domanda dal Segretariato. Il Segretariato può concedere all'attore una proroga del termine per la trasmissione della replica.

Articolo 6 - Effetti della convenzione arbitrale

1. Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato secondo il Regolamento, esse accettano per ciò stesso il Regolamento in vigore alla data d'inizio del procedimento di arbitrato, salvo accordo espresso di applicare il Regolamento in vigore al momento della stipulazione della convenzione arbitrale.

2. Se il convenuto non trasmette la risposta, ai sensi dell'articolo 5, o se una parte solleva una o più eccezioni relative all'esistenza, alla validità o all'ambito di applicazione della convenzione arbitrale, la Corte, senza pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento della o delle eccezioni, può decidere che l'arbitrato proceda se constata *prima facie* l'esistenza della convenzione arbitrale che richiami il presente Regolamento. In tal caso, spetterà al tribunale arbitrale decidere sulla propria competenza. In caso contrario, la Corte comunica alle parti che l'arbitrato non può aver luogo. In tal caso, ciascuna parte ha il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria competente se esista o meno una valida convenzione arbitrale.

3. Se una parte rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato o a qualsiasi fase dello stesso, l'arbitrato procede nonostante tale rifiuto o tale astensione.

4. Salvo patto contrario, la competenza del tribunale arbitrale non viene meno, a causa di eccezioni di nullità, invalidità o inesistenza del contratto, a condizione che il tribunale arbitrale accerti la validità della convenzione arbitrale. Il tribunale arbitrale, anche in caso di inesistenza, nullità o invalidità del contratto, è competente a determinare i rispettivi diritti delle parti e a pronunciarsi sulle loro domande e richieste.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

1. Ciascun arbitro deve essere e rimanere indipendente dalle parti coinvolte nell'arbitrato.

2. Prima della sua nomina o conferma, l'arbitro proposto sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e informa per iscritto il Segretariato dei fatti o delle circostanze che potrebbero ingenerare dubbi nelle parti circa la propria indipendenza. Il Segretariato comunica queste informazioni alle parti per iscritto e assegna loro un termine per eventuali osservazioni.

3. L'arbitro comunica immediatamente per iscritto al Segretariato e alle parti i fatti e le circostanze della suindicata natura che si verifichino nel corso dell'arbitrato.

4. Le decisioni della Corte in merito alla nomina, alla conferma, alla ricusazione e alla sostituzione di un arbitro sono definitive e le motivazioni di tali decisioni non sono rese note.

5. Accettando la nomina, ciascun arbitro si impegna a svolgere le proprie funzioni secondo il presente Regolamento.

6. Salvo accordo contrario delle parti, il tribunale arbitrale viene costituito in conformità delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 8 - Numero degli arbitri

1. Le controversie sono risolte da un arbitro unico o da tre arbitri.

2. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato di comune accordo dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che essa non ritenga che la

controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In questo caso, l'attore designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della decisione della Corte, e il convenuto designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della designazione eseguita dall'attore.

3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni dalla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'altra parte, o entro l'eventuale termine ulteriore accordato dal Segretariato, l'arbitro unico è nominato dalla Corte.

4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa rispettivamente nella domanda e nella risposta un arbitro, salvo conferma dalla Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito una diversa procedura di nomina, nel qual caso la designazione è soggetta a conferma ai sensi dell'articolo 9. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, la procedura suddetta non dovesse condurre alla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

Articolo 9 - Nomina e conferma degli arbitri

1. La Corte conferma o nomina gli arbitri tenendo conto della loro residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati di cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti, nonché della loro disponibilità e capacità a condurre un arbitrato secondo il presente Regolamento. Le stesse disposizioni si applicano quando il Segretario Generale conferma gli arbitri ai sensi dell'articolo 9.2.

2. Il Segretario Generale può confermare i co-arbitri, l'arbitro unico e il presidente del tribunale arbitrale

designati dalle parti o in base a loro particolari accordi, a condizione che essi abbiano trasmesso una dichiarazione di indipendenza senza riserve oppure una dichiarazione di indipendenza con riserve che non abbia causato contestazioni. Tale conferma viene comunicata alla Corte alla sua riunione successiva. Se il Segretario Generale ritiene che il co-arbitro, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale non debba essere confermato, egli rimette la questione alla Corte.

3. Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale, essa lo nomina dopo aver interpellato il Comitato Nazionale della CCI reputato idoneo a formulare una proposta al riguardo. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta entro il termine fissato dalla Corte, essa può reiterare la richiesta ovvero indirizzarla ad altro Comitato Nazionale reputato idoneo.

4. Se le circostanze lo giustificano, la Corte può scegliere l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale in un paese privo di Comitato Nazionale, purché nessuna parte vi si opponga nel termine fissato dalla Corte.

5. L'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale deve essere di nazionalità diversa da quella delle parti. Tuttavia, se le circostanze lo consigliano e purché nessuna parte vi si opponga nel termine stabilito dalla Corte, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale può essere scelto in un paese di cui una delle parti è soggetto.

6. Quando la Corte deve nominare un arbitro per conto ed in luogo di una parte che ha omesso di provvedervi, essa procede alla nomina su proposta del Comitato Nazionale del paese di cui la medesima parte è soggetto. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta nel termine stabilito dalla Corte, ovvero se la parte è soggetto di un paese privo di Comitato

Nazionale, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona essa reputi idonea. Il Segretariato informa di tale scelta il Comitato Nazionale, se esiste, del paese di cui tale persona è soggetto.

Articolo 10 - Pluralità di parti

1. Quando c'è una pluralità di attori o di convenuti e la controversia deve essere deferita a tre arbitri, gli attori congiuntamente e i convenuti congiuntamente nominano un arbitro, salvo conferma ai sensi dell'articolo 9.

2. In assenza di tale nomina congiunta e di altro accordo tra le parti circa modalità che consentano la costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può nominare ciascun membro del tribunale arbitrale e designare uno di essi quale presidente. In questo caso, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona che essa reputi idonea a svolgere la funzione di arbitro, applicando l'articolo 9 qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 11 - Ricusazione degli arbitri

1. La ricusazione di un arbitro per difetto di indipendenza o per altro motivo si propone inviando al Segretariato una domanda scritta in cui debbono essere specificati i fatti e le circostanze su cui si fonda la ricusazione.

2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui la parte ricusante ha ricevuto la comunicazione della nomina o della conferma dell'arbitro, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la ricusazione, se tale data è successiva a quella di ricevimento della suddetta comunicazione.

3. La Corte decide sull'ammissibilità e, se del caso, sul merito dell'accoglibilità della ricusazione dopo che l'arbitro interessato, le parti ed ogni altro mem-

bro del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte nei termini congrui stabiliti dal Segretariato. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.

Articolo 12 - Sostituzione degli arbitri

1. La sostituzione di un arbitro ha luogo in caso di morte, ovvero di ricusazione e dimissioni accolte dalla Corte, nonché su richiesta di tutte le parti.

2. La sostituzione di un arbitro ha altresì luogo su iniziativa della Corte, quando essa accerti che egli è impedito *de iure* o *de facto* dall'adempiere l'incarico, ovvero non l'adempia in conformità del Regolamento o nei termini impartitigli.

3. Quando, sulla base delle informazioni pervenute alla sua attenzione, la Corte consideri opportuno applicare l'articolo 12.2, essa decide in merito dopo che l'arbitro interessato, le parti e gli altri membri del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine ragionevole. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.

4. In ogni caso in cui si debba sostituire un arbitro, la Corte può decidere se seguire o meno l'originaria procedura di nomina. Una volta ricostituito, e sentite le parti, il tribunale arbitrale decide se, ed in quale misura, precedenti atti del procedimento debbano essere rinnovati di fronte al tribunale arbitrale ricostituito.

5. Successivamente alla conclusione della fase istruttoria, in caso di morte, ovvero di altro motivo di cessazione dell'arbitro dalle proprie funzioni ai sensi dell'articolo 12.1 e 12. 2, la Corte, anziché sostituire l'arbitro, può stabilire, se lo ritiene opportuno, che i rimanenti arbitri proseguano con l'arbitrato. Nel decidere, la Corte prende in considerazione le osservazioni degli arbitri rimanenti e delle parti nonché tutti gli altri elementi che ritiene rilevanti nel caso in esame.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 13 - Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale

Il Segretariato trasmette il fascicolo al tribunale arbitrale non appena quest'ultimo sia stato costituitc ed a condizione che gli anticipi sui costi richiesti a questo stadio del procedimento dal Segretariatc siano stati versati.

Articolo 14 - Luogo dell'arbitrato

1. Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti si accordino al riguardo.

2. Il tribunale arbitrale può, sentite le parti e salvc loro diverso accordo, tenere udienze e incontri ir qualunque luogo ritenga opportuno.

3. Il tribunale arbitrale può deliberare in qualsias luogo ritenga opportuno.

Articolo 15 - Regole del procedimento

1. La procedura davanti al tribunale arbitrale è disciplinata dal presente Regolamento e, nel silenzio de Regolamento, dalle regole scelte dalle parti, o in difetto dal tribunale arbitrale, facendo o meno riferimento a regole di procedura di una legge nazionale applicabile all'arbitrato.

2. In ogni caso, il tribunale arbitrale svolge le sue funzioni in modo equo e imparziale e garantisce ad ogni parte la possibilità di presentare il proprio caso.

Articolo 16 - Lingua dell'arbitrato

In assenza di accordo tra le parti, il tribunale arbitrale determina la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze rilevanti, tra cui la lingua del contratto.

Articolo 17 - Regole di diritto applicabili

1. Le parti sono libere di pattuire le regole di diritto che il tribunale arbitrale deve applicare al merito della controversia. In mancanza di tale accordo, il tribunale arbitrale applica le regole di diritto che ritiene appropriate nel caso di specie.

2. In tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

3. Il tribunale arbitrale si pronuncia quale amichevole compositore o decide *ex aequo et bono* solo se le parti, d'accordo, gli hanno conferito tali poteri.

Articolo 18 - Atto di missione; calendario del procedimento

1. Non appena ricevuto il fascicolo dal Segretariato, il tribunale arbitrale redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

a) denominazione e qualificazione delle parti;

b) indirizzo delle parti ove potranno essere fatte tutte le notificazioni o comunicazioni nel corso dell'arbitrato;

c) esposizione sommaria delle pretese delle parti e della decisione richiesta, con l'indicazione, per quanto possibile, delle somme richieste a titolo principale e riconvenzionale;

d) a meno che il tribunale arbitrale lo consideri inappropriato, l'indicazione delle questioni litigiose da risolvere;

e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo degli arbitri;

f) il luogo dell'arbitrato;

g) precisazioni relative alle regole applicabili alla

procedura e, ove del caso, menzione del conferimento al tribunale arbitrale dei poteri di amichevole compositore o di decidere ex *aequo et bono*.

2. L'atto di missione deve essere firmato dalle parti e dal tribunale arbitrale. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte tale atto, firmato da esso stesso e dalle parti. La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

3. Se una delle parti rifiuta di partecipare alle redazione dell'atto in questione o di firmarlo, esso viene sottomesso alla Corte per l'approvazione. Quando l'atto di missione viene firmato, ai sensi dell'articolo 18.2, o viene approvato dalla Corte, l'arbitrato prosegue.

4. Quando redige l'atto di missione, o il più presto possibile subito dopo, il tribunale arbitrale, sentite le parti, stabilisce in un documento separato un calendario provvisorio della procedura che intende seguire nello svolgimento dell'arbitrato e lo comunica alla Corte e alle parti. Ogni successiva modificazione del calendario provvisorio deve essere comunicata alla Corte e alle parti.

Articolo 19 - Nuove domande

Successivamente alla firma dell'atto di missione, ovvero alla sua approvazione da parte della Corte, nessuna parte può proporre nuove domande o domande riconvenzionali che eccedano i limiti dell'atto di missione, a meno che non sia a ciò autorizzata dal tribunale arbitrale, che deve tener conto della natura di tali nuove domande, anche riconvenzionali, dello stadio del procedimento e delle altre circostanze rilevanti.

Articolo 20 - Istruzione della causa

1. Il tribunale arbitrale istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati.

2. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, il tribunale arbitrale ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, può decidere d'ufficio la loro audizione.

3. Il tribunale arbitrale può inoltre decidere di ascoltare testimoni, esperti nominati dalle parti o ogni altra persona, in presenza delle parti o anche in loro assenza, purché le abbia debitamente convocate.

4. Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può nominare uno o più esperti; definisce il loro incarico e riceve le loro relazioni. Su richiesta di una delle parti, queste possono, in udienza, formulare domande all'esperto nominato dal tribunale arbitrale.

5. In ogni momento durante il procedimento, il tribunale arbitrale può richiedere alle parti di fornire prove ulteriori.

6. Il tribunale arbitrale può statuire in base ai soli documenti prodotti dalle parti, a meno che una di esse non richieda un'udienza.

7. Il tribunale arbitrale può adottare le misure necessarie per la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni confidenziali.

Articolo 21 - Udienza

1. Quando deve svolgersi un'udienza, il tribunale arbitrale, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati.

2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, il tribunale arbitrale, in man-

canza di valida giustificazione, ha il potere di decidere che l'udienza abbia corso.

3. Il tribunale arbitrale disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo del tribunale arbitrale e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

4. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti autorizzati. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

Articolo 22 - Chiusura dell'istruttoria

1. Quando ritiene che le parti abbiano avuto l'opportunità di presentare il proprio caso, il tribunale arbitrale dichiara chiusa l'istruttoria. Successivamente, non possono essere presentate nuove proposte o dichiarazioni, né possono essere prodotte nuove prove, salvo richiesta o approvazione del tribunale arbitrale.

2. Dopo la chiusura dell'istruttoria, il tribunale arbitrale comunica al Segretariato la probabile data di presentazione del progetto di lodo alla Corte per approvazione ai sensi dell'articolo 27. Il tribunale arbitrale comunica al Segretariato ogni variazione di tale data.

Articolo 23 - Misure cautelari e provvisorie

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale può, non appena ricevuto il fascicolo, su richiesta di una parte, adottare ogni misura provvisoria o cautelare che ritenga appropriata. Il tribunale arbitrale può subordinare l'adozione di tali misure alla prestazione di un' idonea garanzia ad opera della parte istante. Tali misure sono adottate con un'ordinanza motivata, oppure con un lodo, come il tribunale arbitrale ritiene appropriato.

2. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, ed in circostanze appropriate

anche in seguito, possono chiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari. La richiesta ad un'autorità giudiziaria di tali misure o dell'esecuzione di quelle stabilite dal tribunale arbitrale non sono considerate violazione o rinuncia alla convenzione arbitrale e non pregiudicano i poteri riservati al tribunale arbitrale a tale titolo. Richieste di tale natura, nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato senza indugio. Quest'ultimo ne informerà il tribunale arbitrale.

LODI

Articolo 24 - Termine per emettere il lodo

1. Il termine entro il quale il tribunale arbitrale deve emettere il lodo finale è di sei mesi. Tale termine decorre dal giorno dell'ultima sottoscrizione, del tribunale arbitrale o delle parti, dell'atto di missione o, in caso di applicazione dell'articolo 18.3, dalla data di notificazione, dal Segretariato al tribunale arbitrale, dell'approvazione dell'atto di missione da parte della Corte.

2. La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

Articolo 25 - Pronuncia del lodo

1. In caso di pluralità di arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si raggiunga una maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.

2. Il lodo deve essere motivato.

3. Il lodo si considera emesso nel luogo dell'arbitrato alla data in esso indicata.

Articolo 26 - Lodo su accordo delle parti

Se le parti raggiungono un componimento della lite dopo che il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 13, su richiesta delle parti, il tribunale arbitrale, se vi acconsente, ne prende atto a mezzo di un lodo fondato su tale accordo.

Articolo 27 - Esame del lodo da parte della Corte

Prima di sottoscrivere il lodo, il tribunale arbitrale deve sottoporne il progetto alla Corte. Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia. Il lodo non può essere emesso dal tribunale arbitrale senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte.

Articolo 28 - Notifica, deposito ed esecutività del lodo

1. Il Segretariato notifica alle parti il testo del lodo firmato dal tribunale arbitrale, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente versate alla CCI dalle parti o da una di esse.

2. Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne fanno richiesta.

3. A fronte della notifica fatta secondo il paragrafo 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico del tribunale arbitrale.

4. Ogni lodo emesso in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato.

5. Il tribunale arbitrale e il Segretariato prestano la

loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.

6. Il lodo è vincolante per le parti. Per il fatto di sottomettere la controversia al presente Regolamento, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del lodo e si presume abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono rinunciare.

Articolo 29 - Correzione ed interpretazione del lodo

1. Il tribunale arbitrale può correggere d'ufficio gli errori materiali, di calcolo o tipografici, e ogni altro errore della stessa natura, a condizione che tale correzione sia sottoposta per approvazione alla Corte entro 30 giorni dalla data del lodo.

2. Ogni richiesta di parte per la correzione di un errore di cui all'articolo 29.1, o per l'interpretazione del lodo, deve essere presentata al Segretariato entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, nel numero di copie richieste dall'articolo 3.1. Dopo la trasmissione della richiesta al tribunale arbitrale, questo accorda alla controparte un breve termine, non superiore a 30 giorni, che decorre dal ricevimento di tale richiesta dalla stessa controparte, per presentare commenti. Qualora il tribunale arbitrale decida di correggere o interpretare il lodo, esso deve sottoporre la sua decisione in forma di progetto alla Corte, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento dei commenti dalla controparte o entro il diverso termine eventualmente fissato dalla Corte.

3. La decisione di correzione o di interpretazione del lodo deve avere la forma di un *addendum* e costituisce parte del lodo. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni degli articoli 25, 27 e 28.

SPESE DI ARBITRATO

Articolo 30 - Anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato

1. Dopo il ricevimento della domanda di arbitrato, il Segretario Generale può richiedere alla parte attrice di versare un anticipo provvisorio tale da coprire le spese dell'arbitrato fino alla redazione dell'atto di missione.

2. Appena possibile, la Corte fissa l'anticipo per le spese in una somma prevedibilmente sufficiente a coprire gli onorari e le spese degli arbitri e i diritti amministrativi della CCI conseguenti alle domande principali e riconvenzionali di cui è stata investita dalle parti. Questa somma può essere ricalcolata in qualunque momento nel corso dell'arbitrato. Nel caso in cui, oltre alla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare anticipi separati per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

3. L'anticipo per le spese fissato dalla Corte deve essere versato in parti eguali dalla parte attrice e da quella convenuta; ogni anticipo provvisorio versato sulla base dell'articolo 30.1 sarà considerato come un parziale pagamento dell'anticipo per le spese. Tuttavia, ciascuna parte potrà effettuare il versamento dell'intero anticipo relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda a versare la quota di sua spettanza. Quando la Corte ha fissato anticipi separati, ai sensi dell'articolo 30.2, ciascuna parte deve versare l'anticipo relativo alla propria domanda.

4. In caso di mancata corresponsione degli anticipi richiesti, il Segretario Generale, sentito il tribunale arbitrale, può invitarlo a sospendere la propria attività e può fissare un termine, non inferiore a 15 giorni, all'inutile decorso del quale le relative domande

principali o riconvenzionali saranno considerate ritirate. Se la parte in questione intende opporsi a tale misura, deve presentare una richiesta entro il termine suindicato affinché la questione sia decisa dalla Corte. La parte la cui domanda è considerata ritirata può riproporre la stessa domanda, principale o riconvenzionale, in un altro procedimento.

5. Se una delle parti oppone eccezione di compensazione con riferimento alla domanda principale o riconvenzionale, tale eccezione viene presa in considerazione nella determinazione dell'anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato, allo stesso modo di una domanda separata qualora essa richieda la valutazione di questioni ulteriori da parte del tribunale arbitrale.

Articolo 31 - Decisione sulle spese dell'arbitrato

1. Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari e le spese degli arbitri ed i diritti amministrativi della CCI fissati dalla Corte conformemente alle tariffe in vigore alla data di inizio del procedimento arbitrale, così come gli onorari e le spese degli esperti nominati dal tribunale arbitrale, nonché, in misura ragionevole, le spese di difesa sostenute dalle parti relativamente all'arbitrato.

2. Se lo ritiene necessario a causa delle eccezionali circostanze del caso concreto, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa. Il tribunale arbitrale può prendere decisioni circa spese diverse da quelle fissate dalla Corte in qualsiasi momento durante il procedimento.

3. Il lodo definitivo del tribunale arbitrale liquida le spese dell'arbitrato e decide su quale parte ne incomba il pagamento o in quale proporzione le spese debbano essere ripartite tra le parti.

VARIE

Articolo 32 - Modifica dei termini

1. Le parti possono convenire di ridurre i termini previsti nel presente Regolamento. Se concluso dopo la costituzione del tribunale arbitrale, tale accordo è efficace solo con l'approvazione dello stesso tribunale arbitrale.

2. La Corte può prorogare, d'ufficio, i termini modificati ai sensi dell'articolo 32.1, se lo ritiene necessario affinché il tribunale arbitrale possa adempiere le proprie funzioni conformemente al presente Regolamento.

Articolo 33 - Rinuncia ad eccepire

Una parte che prosegue l'arbitrato senza sollevare eccezioni circa la mancata osservanza di una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, di una qualunque altra regola applicabile al procedimento, di qualunque istruzione data dal tribunale arbitrale o di qualunque prescrizione contenuta nella convenzione arbitrale relativamente alla costituzione del tribunale arbitrale o allo svolgimento del procedimento, si ritiene abbia rinunciato a tali eccezioni.

Articolo 34 - Esclusione della responsabilità

Né gli arbitri, né la Corte e i suoi membri, né la CCI e i suoi dipendenti, né i Comitati Nazionali sono responsabili verso chiunque per atti o omissioni relativi ad un arbitrato.

Articolo 35 - Regola generale

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di esecuzione legale.

APPENDICE I
STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO DELLA CCI

Articolo 1 - Funzione

1. Scopo della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la "Corte") è di assicurare l'applicazione del Regolamento di arbitrato e del Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

2. Quale organismo autonomo, essa svolge le sue funzioni in assoluta indipendenza dalla CCI e dai suoi organi.

3. I suoi membri sono indipendenti dai Comitati Nazionali della CCI.

Articolo 2 - Composizione della Corte

La Corte è formata dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dai membri e dai membri supplenti (genericamente denominati "membri"). Nei suoi lavori è assistita dal suo Segretariato ("Segretariato della Corte").

Articolo 3 - Nomina

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio della CCI su raccomandazione del Comitato Esecutivo della CCI.

2. Il Consiglio della CCI nomina i Vice-Presidenti della Corte nell'ambito o al di fuori dei membri della stessa.

3. I membri della Corte sono nominati dal Consiglio della CCI su proposta dei Comitati Nazionali, in ragione di un membro per ciascun Comitato.

4. Su proposta del Presidente della Corte, il Consiglio può nominare dei membri supplenti.

5. I membri restano in carica per tre anni. Se uno dei membri non può più esercitare le proprie funzioni, il Consiglio nomina il suo successore per il restante periodo.

Articolo 4 - Sessione plenaria della Corte

Le sessioni plenarie della Corte sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti da lui designato. La Corte delibera validamente se sono presenti almeno sei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale quello del Presidente.

Articolo 5 - Comitati

La Corte può istituire uno o più Comitati e stabilire le loro funzioni e la loro organizzazione.

Articolo 6 - Riservatezza

I lavori della Corte hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualunque titolo. La Corte stabilisce le regole concernenti le persone esterne ammesse a partecipare alle riunioni della Corte e dei suoi Comitati ed autorizzate ad avere accesso al materiale sottoposto alla Corte ed al Segretariato.

Articolo 7 - Modificazioni del Regolamento di arbitrato

Qualsiasi proposta della Corte per la modifica del Regolamento è sottoposta alla Commissione dell'Arbitrato Internazionale, prima di essere sottoposta al Comitato Esecutivo e al Consiglio della CCI per l'approvazione.

APPENDICE II
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO DELLA CCI

Articolo 1 - Carattere confidenziale dei lavori della Corte Internazionale di Arbitrato

1. Le sessioni della Corte, sia plenarie sia del Comitato ristretto, sono aperte solo ai suoi membri ed al personale del Segretariato.

2. Tuttavia, il Presidente della Corte può, in circostanze eccezionali, invitare altre persone ad assistervi. Tali persone devono rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.

3. I documenti sottoposti alla Corte, o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende, sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte e al suo Segretariato e alle persone autorizzate dal Presidente ad assistere alle sessioni.

4. Il Presidente, o il Segretario Generale della Corte, può autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti di interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte di chi ne beneficia, di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Segretario Generale della Corte.

6. Relativamente a tutti gli arbitrati sottoposti al presente Regolamento, il Segretariato conserva negli archivi della Corte i lodi, gli atti di missione e le decisioni della Corte così come copia della relativa corrispondenza del Segretariato.

7. Qualsiasi documento, comunicazione o corrispondenza proveniente dalle parti o dagli arbitri può essere

distrutta, a meno che una parte o un arbitro chieda per iscritto, entro un termine fissato dal Segretariato, la restituzione di tali documenti. I costi relativi a tale restituzione sono a carico della parte o dell'arbitro che l'ha chiesta.

Articolo 2 - Partecipazione dei membri della Corte Internazionale di Arbitrato ad arbitrati CCI

1. Il Presidente ed i componenti del Segretariato della Corte non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinatore nelle controversie sottoposte all'arbitrato della CCI.

2. I Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte non possono essere nominati arbitri dalla Corte. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da una o più parti, o secondo altra procedura convenuta fra le parti, salvo conferma della Corte.

3. Qualora il Presidente, un Vice-Presidente o un altro membro della Corte sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena sia a conoscenza di tale situazione.

4. Egli deve astenersi dal partecipare alle discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall'aula di riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.

5. Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte nel corso di detto procedimento.

Articolo 3 - Relazioni tra i membri della Corte e i Comitati Nazionali della CCI

1. I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato Nazionale della CCI sulla base della cui proposta essi sono stati nominati dal Consiglio della CCI.

2. Inoltre, essi devono mantenere il carattere di riservatezza, nei confronti dei Comitati Nazionali, rispetto ad ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano avuto conoscenza nella loro qualità di membri della Corte, ad eccezione del caso in cui essi siano stati

richiesti dal Presidente, o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione ai rispettivi Comitati Nazionali.

Articolo 4 - Comitato ristretto della Corte

1. In conformità delle disposizioni dell'articolo 1.4 del Regolamento e dell'articolo 5 del suo Statuto (Appendice I), la Corte istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto.

2. Il Comitato ristretto si compone di un Presidente e di almeno altri due membri. Il Presidente della Corte presiede il Comitato ristretto. In caso di assenza, il Presidente può designare un Vice-Presidente della Corte o, in circostanze eccezionali, un altro membro, per sostituirlo quale Presidente del Comitato ristretto.

3. Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte tra i Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte. A questo scopo la Corte designa, in occasione di ogni sessione plenaria, i membri che parteciperanno alle sedute del Comitato ristretto che si terranno prima della successiva sessione plenaria.

4. Il Comitato ristretto si riunisce su convocazione del suo Presidente. Il quorum è fissato in due membri.

5.

(a) La Corte stabilisce quali decisioni possono essere adottate dal Comitato ristretto.

(b) Le decisioni del Comitato ristretto sono prese all'unanimità.

(c) Qualora il Comitato ristretto non possa o preferisca astenersi dal prendere una decisione, esso rinvia la questione alla sessione plenaria successiva, proponendo i suggerimenti che ritenga appropriati.

(d) Le decisioni del Comitato ristretto sono comunicate alla Corte alla sessione plenaria successiva.

Articolo 5 - Segretariato della Corte

1. Il Segretario Generale, per l'eventualità di propria assenza, può delegare al Consigliere Generale e Segretario Generale Aggiunto il potere di confermare gli arbitri,

di certificare copie conformi all'originale dei lodi e di richiedere il versamento dell'anticipo provvisorio, secondo quanto previsto dagli articoli 9.2, 28.2 e 30.1 del Regolamento.

2. Il Segretariato può, con l'approvazione della Corte, emettere note ed altri documenti per informazione degli arbitri e delle parti, o altrimenti necessari per il corretto svolgimento della procedura arbitrale.

Articolo 6 - Esame dei lodi arbitrali

Quando la Corte esamina il progetto di lodo, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, tiene in considerazione, nella misura possibile, le esigenze delle norme di legge imperative del luogo dell'arbitrato.

APPENDICE III
DIRITTI AMMINISTRATIVI ED ONORARI DELL'ARBITRO

Articolo 1 - Anticipo sulle spese

1. Ogni richiesta di arbitrato presentata ai sensi del Regolamento deve essere accompagnata dal versamento di un anticipo di $ USA 2500 sui diritti amministrativi. Tale versamento non è ripetibile ed è detraibile dall'ammontare dei diritti amministrativi che gravano sulla parte attrice.

2. L'anticipo provvisorio sulle spese, fissato dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 30.1 del Regolamento, non deve di norma eccedere la cifra ottenuta sommando insieme i diritti amministrativi ed il minimo degli onorari dell'arbitro (come indicati nella tariffa seguente) calcolati sul valore della pretesa contenuta nella domanda, nonché le prevedibili spese rimborsabili del tribunale arbitrale, relativamente alla redazione dell'atto di missione. Se tale valore non è quantificato, l'anticipo provvisorio viene fissato a discrezione del Segretario Generale. Il versamento effettuato dalla parte attrice sarà accreditato alla quota di sua spettanza dell'anticipo sulle spese fissato dalla Corte.

3. In generale, dopo la sottoscrizione dell'atto di missione o la sua approvazione da parte della Corte e la determinazione del calendario del procedimento, il Tribunale arbitrale, ai sensi dell'articolo 30.4, procede solo relativamente alle domande principali o riconvenzionali per le quali è stato integralmente versato l'anticipo sulle spese.

4. L'anticipo sulle spese fissato dalla Corte, ai sensi dell'articolo 30.2 del Regolamento, comprende gli onorari dell'arbitro o degli arbitri (d'ora in poi "arbitro"), le eventuali spese dell'arbitro e i diritti amministrativi.

5. Ciascuna parte versa in contanti la propria quota dell'anticipo. Tuttavia, se la propria quota eccede una certa somma fissata di tanto in tanto dalla Corte, la parte può presentare una garanzia bancaria a copertura di tale importo aggiuntivo.

6. Una parte che abbia già versato integralmente la propria quota dell'anticipo può, ai sensi dell'articolo 30.3

del Regolamento, versare la quota dovuta e non corrisposta dalla parte inadempiente presentando una garanzia bancaria.

7. Quando la Corte ha stabilito anticipi separati ai sensi dell'articolo 30.2 del Regolamento, il Segretariato invita ciascuna parte a corrispondere l'anticipo relativo alla propria domanda.

8. Quando, nel determinare anticipi separati, quello fissato per la domanda dell'una o dell'altra parte eccede la metà dell'anticipo complessivamente determinato in precedenza (sulla base delle stesse domande principali o riconvenzionali oggetto di separati anticipi), può essere presentata una garanzia bancaria a copertura di tale eccedenza. Nel caso in cui l'importo dell'anticipo separato venga successivamente aumentato, almeno la metà di tale incremento deve essere versato in contanti.

9. Il Segretariato stabilisce le condizioni applicabili alle garanzie bancarie che le parti possono presentare in conformità delle disposizioni precedenti.

10. Ai sensi dell'articolo 30.2 del Regolamento, l'anticipo può essere ricalcolato in qualunque momento durante il procedimento, in particolare per tenere conto delle variazioni del valore della controversia, dei cambiamenti circa la previsione delle spese dell'arbitro, o delle difficoltà e complessità emerse nello svolgimento del procedimento.

11. Prima che una perizia disposta dal tribunale arbitrale possa iniziare, le parti, o una di esse, devono versare un anticipo di importo sufficiente a coprire le prevedibili spese ed onorari dell'esperto, secondo la determinazione del tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale ha l'onere di assicurare il versamento dell'importo di tali prevedibili spese ed onorari ad opera delle parti.

Articolo 2 - Spese ed onorari

1. Salve le disposizioni dell'articolo 31.2 del Regolamento, la Corte fissa gli onorari dell'arbitro secondo la tariffa di seguito esposta o, quando il valore della controversia non è quantificato, a sua discrezione.

2. Nello stabilire gli onorari dell'arbitro, la Corte tiene in considerazione la diligenza dell'arbitro, il tempo impiegato, la rapidità della procedura e la complessità della

controversia per arrivare ad una somma che rientri nei limiti tariffari previsti o, in circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 31.2 del Regolamento, ad una somma superiore o inferiore a tali limiti.

3. Quando un caso è sottoposto ad una pluralità di arbitri, la Corte può, a sua discrezione, aumentare la somma complessiva per gli onorari, di norma entro il limite del triplo di quella prevista per un solo arbitro.

4. Gli onorari e le spese dell'arbitro sono determinati esclusivamente dalla Corte, secondo quanto previsto dal Regolamento. Separati accordi tra le parti e l'arbitro in ordine agli onorari sono contrari al Regolamento.

5. La Corte determina i diritti amministrativi di ogni arbitrato secondo la tariffa di seguito esposta o, quando il valore della controversia non è quantificato, a sua discrezione. In circostanze eccezionali, la Corte può fissare i diritti amministrativi in misura superiore o inferiore rispetto a quanto risulta dall'applicazione della tariffa, a condizione che tali diritti non eccedano di norma il tetto massimo della tariffa. Inoltre, la Corte può richiedere il pagamento di diritti amministrativi supplementari per mantenere in sospeso un arbitrato, a richiesta delle parti o di una di esse, in assenza di obiezioni dell'altra.

6. Se un arbitrato si conclude prima della deliberazione del lodo finale, la Corte fissa le spese dell'arbitrato a sua discrezione, tenendo in considerazione lo stadio raggiunto dal procedimento arbitrale ed ogni altra circostanza rilevante.

7. In caso di richiesta ai sensi dell'articolo 29.2 del Regolamento, la Corte può fissare un anticipo a copertura di onorari e spese aggiuntivi del tribunale arbitrale e subordinare la trasmissione di tale richiesta al tribunale arbitrale al preventivo versamento in contanti dell'intero anticipo alla CCI. La Corte fissa a sua discrezione l'eventuale onorario dell'arbitro quando ne approva la decisione.

8. Quando un arbitrato è preceduto da un tentativo di conciliazione, la metà dei diritti amministrativi versati per tale conciliazione viene accreditata a titolo di diritti amministrativi dell'arbitrato.

9. Le somme corrisposte all'arbitro non comprendono l'IVA o altre tasse, oneri ed imposte applicabili all'onorario

dell'arbitro. Tali tasse ed oneri gravano sulle parti e la loro rivalsa riguarda unicamente il rapporto tra l'arbitro e le parti.

Articolo 3 - Nomina degli arbitri

1. Nel caso in cui venga richiesta la nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento della CCI, la parte richiedente è tenuta al versamento di $ USA 2500. Nessuna richiesta di nomina viene presa in considerazione se non è accompagnata dal suddetto versamento, che viene incamerato dalla CCI e non viene restituito.

2. Detta somma copre ogni eventuale servizio addizionale reso dalla CCI successivamente alla nomina di un arbitro, quali la decisione circa la ricusazione dell'arbitro e la nomina del sostituto.

Articolo 4 - Tariffe dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri

1. La tariffa dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitro esposta di seguito entra in vigore il 1° gennaio 1998, con riferimento a tutti gli arbitrati cominciati in tale data o successivamente alla stessa, a prescindere dalla versione del Regolamento applicabile all'arbitrato.

2. Per calcolare l'importo dei diritti amministrativi e gli onorari dell'arbitro, le somme calcolate per ogni scaglione devono essere sommate. Tuttavia, quando il valore della controversia sia superiore a $ USA 80 milioni, una somma fissa di $ USA 75.800 costituirà la totalità dei diritti amministrativi.

Tariffe in vigore dal 1° luglio 2003

Appendice III al Regolamento di Arbitrato CCI

A. DIRITTI AMMINISTRATIVI

Valore della controversia (in dollari USA)				Diritti amministrativi [*]
fino a	50 000			$ 2 500
da	50 001	a	100 000	3.50%
da	100 001	a	500 000	1.70%
da	500 001	a	1 000 000	1.15%
da	1 000 001	a	2 000 000	0.70%
da	2 000 001	a	5 000 000	0.30%
da	5 000 001	a	10 000 000	0.20%
da	10 000 001	a	50 000 000	0.07%
da	50 000 001	a	80 000 000	0.06%
oltre	80 000 000			$ 88 800

(*) A soli fini esemplificativi, la tabella nella pagina seguente indica i diritti amministrativi in dollari USA che risultano dopo aver eseguito i calcoli come disposto dall'art. 4(2) dell'Appendice III.

B. ONORARI DI UN ARBITRO

Valore della controversia (in dollari USA)				Onorari [**]	
				minimo	massimo
fino a	50 000			$ 2 500	17.00%
da	50 001	a	100 000	2.00%	11.00%
da	100 001	a	500 000	1.00%	5.50%
da	500 001	a	1 000 000	0.75%	3.50%
da	1 000 001	a	2 000 000	0.50%	2.75%
da	2 000 001	a	5 000 000	0.25%	1.12%
da	5 000 001	a	10 000 000	0.10%	0.616%
da	10 000 001	a	50 000 000	0.05%	0.193%
da	50 000 001	a	80 000 000	0.03%	0.136%
da	80 000 001	a	100 000 000	0.02%	0.112%
oltre	100 000 000			0.01%	0.056%

(**) A soli fini esemplificativi, la tabella nella pagina seguente indica la scala degli onorari che risulta dopo aver eseguito i calcoli come disposto dall'art. 4(2) dell'Appendice III.

Appendice III al Regolamento di Arbitrato CCI

VALORE DELLA LITE (in dollari USA)			A. DIRITTI AMMINISTRATIVI (*) (in dollari USA)		B. ONORARI DI UN ARBITRO (**) (in dollari USA)		
					Minimo	Massimo	
fino a		50 000	2 500		2 500	17.00% del valore della lite	
da	50 001 a	100 000	2 500 + 3.50% sul di più di	50 000	2 500 + 2.00% sul di più di 50 000	8 500 + 11.00% sul di più di	50 000
da	100 001 a	500 000	4 250 + 1.70% sul di più di	100 000	3 500 + 1.00% sul di più di 100 000	14 000 + 5.50% sul di più di	100 000
da	500 001 a	1 000 000	11 050 + 1.15% sul di più di	500 000	7 500 + 0.75% sul di più di 500 000	36 000 + 3.50% sul di più di	500 000
da	1 000 001 a	2 000 000	16 800 + 0.70% sul di più di	1 000 000	11 250 + 0.50% sul di più di 1 000 000	53 500 + 2.75% sul di più di	1 000 000
da	2 000 001 a	5 000 000	23 800 + 0.30% sul di più di	2 000 000	16 250 + 0.25% sul di più di 2 000 000	81 000 + 1.12% sul di più di	2 000 000
da	5 000 001 a	10 000 000	32 800 + 0.20% sul di più di	5 000 000	23 750 + 0.10% sul di più di 5 000 000	114 600 + 0.816% sul di più di	5 000 000
da	10 000 001 a	50 000 000	42 800 + 0.07% sul di più di	10 000 000	28 750 + 0.05% sul di più di 10 000 000	145 400 + 0.193% sul di più di	10 000 000
da	50 000 001 a	80 000 000	70 800 + 0.06% sul di più di	50 000 000	48 750 + 0.03% sul di più di 50 000 000	222 600 + 0.136% sul di più di	50 000 000
da	80 000 001 a	100 000 000	88 800		57 750 + 0.02% sul di più di 80 000 000	263 400 + 0.112% sul di più di	80 000 000
oltre		100 000 000	88 800		61 750 + 0.01% sul di più di 100 000 000	285 800 + 0.056% sul di più di	100 000 000

(*)(**) vedi pagina precedente

REGOLAMENTO ADR DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE-ICC

Preambolo

E' auspicabile che le controversie e divergenze di carattere commerciale tra gli operatori trovino soluzione mediante un'amichevole composizione. Ciò può verificarsi prima o durante lo svolgimento di un procedimento ordinario o arbitrale e può sovente essere facilitato dall'intervento di un Terzo (il terzo neutrale) che proceda secondo quanto stabilito da regole semplici. Le parti possono concordare per iscritto di sottoporsi a tali regole o al momento della stipulazione del loro contratto o in una fase successiva.
La Camera di Commercio Internazionale ("ICC") mette a disposizione delle parti, per la composizione amichevole delle controversie, il presente Regolamento ICC/ADR (il "Regolamento"), che permette loro di scegliere la tecnica di composizione ritenuta più adatta ad aiutarle a definire amichevolmente la controversia o divergenza. In mancanza di accordo tra le parti sulla tecnica di composizione, verrà utilizzata la "mediazione", sulla base del Regolamento. La Guida alle ICC/ADR, che non forma parte integrante del Regolamento, fornisce un'illustrazione del Regolamento e delle varie tecniche di composizione che possono essere utilizzate in applicazione dello stesso.

Articolo 1
Oggetto del Regolamento ICC/ADR

Tutte le controversie commerciali, che siano o meno di carattere internazionale, possono essere sottoposte ad un procedimento ADR secondo il presente Regolamento. Le disposizioni del Regolamento possono essere modificate di comune accordo dalle parti, con riserva di approvazione da parte della ICC.

Articolo 2
Inizio del procedimento ADR

A - Qualora vi sia l'accordo preliminare di ricorso al Regolamento

1.
Qualora le parti abbiano preventivamente convenuto di sottoporre eventuali controversie al Regolamento ADR, la parte o le parti che desiderino instaurare un procedimento ADR secondo il Regolamento, debbono inviare alla ICC una domanda scritta di ADR comprendente:

a) nomi, indirizzi, numeri di telefono e fax, indirizzi di posta elettronica delle parti della controversia e, se vi sono, dei loro rappresentanti autorizzati;

b) una descrizione della controversia comprensiva, se possibile, dell'indicazione del suo valore;

c) l'eventuale designazione congiunta ad opera di tutte le parti di un Terzo neutrale, o l'eventuale accordo di tutte le parti circa le qualifiche del Terzo che deve essere nominato dalla ICC, in assenza di designazione congiunta;

d) una copia dell'accordo scritto in applicazione del quale è stata introdotta la domanda di ADR; e

e) il pagamento dei diritti di registrazione della domanda di ADR, secondo quanto previsto dall'Appendice che segue.

2.
Qualora la domanda di ADR non sia stata sottoposta congiuntamente da tutte le parti, la parte o le parti che l'hanno inviata alla ICC devono simultaneamente inviarla all'altra o alle altre parti. Questa domanda può contenere proposte circa le qualifiche del Terzo o proposte contenenti il nome di uno o più Terzi, per essere designati da tutte le parti. Successivamente, tutte le parti possono congiuntamente designare un Terzo ovvero accordarsi sulle qualifiche del Terzo, per la nomina ad opera della ICC. Nell'uno o nell'altro caso, le parti debbono immediatamente informarne la ICC.

3.
La ICC deve, a sua volta, accusare tempestivamente ricevuta, per iscritto, alle parti della domanda di ADR.

B - Qualora manchi l'accordo preliminare di ricorso al Regolamento

1.
Qualora le parti non abbiano preventivamente convenuto di comporre le loro eventuali controversie mediante il Regolamento ADR, la parte o le parti che desiderino iniziare un procedimento ADR secondo il Regolamento, devono inviare alla ICC una domanda scritta di ADR comprendente:

a) nomi, indirizzi, numeri di telefono e fax, indirizzi di posta elettronica delle parti della controversia e, se vi sono, dei loro rappresentanti autorizzati;

b) una descrizione della controversia comprensiva, se possibile, dell'indicazione del suo valore;

c) il pagamento dei diritti di registrazione della domanda di ADR, secondo quanto previsto nell'Appendice che segue.

La domanda di ADR può contenere anche proposte circa le qualifiche del Terzo o proposte contenenti il nome di uno o più Terzi, per essere designati da tutte le parti.

2.
La ICC deve informare tempestivamente l'altra o le altre parti, per iscritto, della domanda di ADR. Questa o queste parti saranno invitate a comunicare per iscritto alla ICC, nei 15 giorni successivi al ricevimento della domanda di ADR, la loro accettazione o il rifiuto di partecipare al procedimento ADR. In caso di accettazione, tutte le parti possono formulare proposte circa le qualifiche del Terzo o proposte contenenti il nome di uno o più Terzi per essere designati dalle parti. Successivamente, tutte le parti possono congiuntamente designare un Terzo ovvero accordarsi sulle qualifiche del Terzo, per la nomina ad opera della ICC. Di quanto precede, le parti debbono immediatamente informarne la ICC.

In mancanza di risposta nel termine di 15 giorni, o in caso di risposta negativa, la domanda di ADR deve considerarsi rigettata e la procedura ADR non sarà iniziata. La ICC deve informarne tempestivamente la parte o le parti che avevano presentato la domanda di ADR.

Articolo 3
Scelta del Terzo

1.
Qualora le parti abbiano congiuntamente designato un Terzo, la ICC deve prendere nota di tale designazione, e la persona indicata, dopo aver comunicato la propria accettazione alla ICC, agirà in qualità di Terzo nel procedimento ADR. Qualora il Terzo non sia stato designato da tutte le parti o qualora il Terzo designato non accetti l'incarico, la ICC deve tempestivamente nominare un Terzo, sia interpellando un Comitato nazionale della ICC sia in un modo diverso, informandone le parti. La ICC deve fare ogni sforzo ragionevole per nominare un Terzo che abbia i requisiti richiesti concordemente dalle parti.

2.
Il Terzo potenziale deve tempestivamente trasmettere alla ICC il proprio *curriculum vitae* ed una dichiarazione di indipendenza,

entrambi debitamente sottoscritti e datati. Il potenziale Terzo deve comunicare alla ICC, nella sua dichiarazione di indipendenza, i fatti o le circostanze di natura tale da mettere in discussione, agli occhi delle parti, la sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico. La ICC comunicherà, per iscritto, tali informazioni alle parti.

3.
Se una parte solleva obiezioni nei confronti del Terzo nominato dalla ICC e ne dà comunicazione all'altra o alle altre parti, per iscritto, indicandone i motivi, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della notifica di tale nomina, la ICC deve prontamente nominare un altro Terzo.

4.
Su accordo di tutte le parti, queste possono designare, o chiedere alla ICC di nominare, più Terzi, in conformità delle disposizioni del presente Regolamento. In particolari circostanze, la ICC può proporre alle parti la nomina di più Terzi.

Articolo 4
Spese e onorari

1.
La parte o le parti che hanno introdotto la domanda di ADR devono accompagnare la domanda con il versamento dei diritti di registrazione, in conformità di quanto è stabilito nell'Appendice che segue. Nessuna domanda di ADR sarà presa in esame se non accompagnata dal versamento previsto.

2.
A seguito del ricevimento della domanda di ADR, la ICC chiede alle parti di costituire in deposito una somma presumibilmente sufficiente a coprire i diritti amministrativi della ICC e gli onorari e le spese del Terzo relative al procedimento ADR, in conformità di quanto stabilito nell'Appendice che segue. Il procedimento ADR non avrà seguito fino al ricevimento, da parte della ICC, di tale versamento.

3.
Qualora, successivamente, la ICC ritenga che il deposito non sia presumibilmente sufficiente a coprire il totale delle spese del procedimento ADR, la ICC può chiedere alle parti un'integrazione dello stesso. La ICC può sospendere il procedimento ADR fino a quando le parti non abbiano effettuato tale integrazione.

4.
Al termine del procedimento ADR, la ICC stabilisce la somma totale del costo del procedimento e deve, se del caso, rimborsare alle parti ogni eccedenza, ovvero richiedere alle stesse ogni saldo ancora a loro carico, in conformità di quanto è stabilito nel Regolamento.

5.
I depositi e i costi summenzionati sono sostenuti dalle parti nella stessa misura, salvo che le stesse non convengano diversamente per iscritto. Tuttavia ogni parte ha la facoltà di pagare la quota di tali depositi e costi non corrisposta dall'altra parte.

6.
Tutte le altre spese effettuate da ciascuna parte rimangono a carico della stessa.

Articolo 5
Svolgimento del procedimento ADR

1.
Il Terzo e le parti devono tempestivamente discutere e ricercare un accordo sulla tecnica da utilizzare per la composizione della lite, e discutere la specifica procedura ADR che intendono seguire.

2.
In assenza di accordo tra le parti in merito alla tecnica di composizione da utilizzare, si applicherà quella della "mediazione".

3.
Il Terzo condurrà il procedimento nel modo che ritiene più opportuno. In ogni caso, il Terzo si farà guidare dai principi di probità ed imparzialità, tenendo conto dei desideri delle parti.

4.
In assenza di accordo tra le parti, il Terzo determina la lingua o le lingue da utilizzare nel corso del procedimento e il luogo in cui si terranno le riunioni.

5.
Ogni parte deve cooperare con il Terzo, secondo il principio di buona fede.

Articolo 6
Conclusione della procedura ADR

1.
La procedura ADR che sia stata instaurata in forza del presente Regolamento si estingue nel caso di sopravvenienza di uno dei seguenti eventi:

a) la sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo di composizione amichevole della controversia;

b) la comunicazione scritta di una o più parti destinata al Terzo, in un qualsiasi momento successivo alla discussione di cui all'articolo 5 (1), contenente la decisione di cessare la procedura ADR;

c) la conclusione della procedura stabilita in conformità dell'articolo 5 e la relativa comunicazione scritta del Terzo alle parti;

d) la comunicazione scritta del Terzo alle parti che, secondo la sua opinione, la procedura ADR non porterà alla composizione della controversia tra le parti;

e) lo spirare del termine di scadenza del procedimento ADR che, in assenza di proroga del termine ad opera di tutte le parti, deve essere comunicato dal Terzo per iscritto alle parti;

f) la comunicazione scritta della ICC alle parti e al Terzo, non prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato un pagamento da una o più parti in conformità del presente Regolamento, con cui si informa che tale versamento non è stato eseguito; o

g) la comunicazione scritta della ICC alle parti, indicando che, secondo il proprio apprezzamento, non è stato possibile designare il Terzo o che non è stato ragionevolmente possibile nominarlo.

2.
Il Terzo, al momento della conclusione del procedimento ADR in conformità dell'articolo 6(1), (a)-(e), deve tempestivamente notificare la chiusura dello stesso alla ICC e trasmettere alla stessa una copia di tutte le comunicazioni previste dall'articolo 6(1), (b)-(e). In ogni caso, la ICC conferma per iscritto la conclusione del procedimento ADR alle parti e al Terzo, nel caso in cui un Terzo sia già stato designato o nominato.

Articolo 7
Disposizioni generali

1.
In assenza di un accordo contrario tra le parti, e salvo che ciò sia vietato dalla legge applicabile, il procedimento ADR, compreso l'esito dello stesso, è privato e confidenziale. Allo stesso modo, gli accordi tra le parti di composizione amichevole della controversia devono rimanere confidenziali, salvo che una parte abbia il diritto di divulgarli in conformità di quanto richiesto dalla legge applicabile o in quanto necessario per l'attuazione o l'esecuzione degli accordi stessi.

2.
A meno che non sia richiesto dalla legge applicabile, e in assenza di un accordo contrario tra le parti, nessuna parte ha il diritto di produrre come elemento di prova in un procedimento giudiziario, arbitrale o di natura similare:

a) i documenti, le dichiarazioni o le comunicazioni versati da un'altra parte o dal Terzo nel procedimento ADR, a meno che tali documenti, dichiarazioni o comunicazioni non possano essere ottenuti indipendentemente dalla parte che cerca di produrli nel procedimento giudiziario, arbitrale o di natura similare;

b) le opinioni o i suggerimenti espressi da una parte nel corso del procedimento ADR con riferimento alla possibile composizione della controversia;

c) la confessione resa da un'altra parte nel corso del procedimento ADR;

d) le opinioni e le proposte espresse dal Terzo; o

e) il fatto che una qualsiasi parte abbia indicato, nel corso del procedimento ADR, che fosse pronta ad accettare una proposta di transazione;

3.
In assenza di un accordo scritto di tutte le parti che espressamente lo consenta, il Terzo non può esercitare, né aver esercitato, la funzione di giudice, di arbitro, di esperto o di rappresentante o consulente di una parte in alcun procedimento giudiziale, arbitrale o di natura similare riguardante la controversia che è, o è stata, oggetto del procedimento ADR.

4.
Il Terzo non può testimoniare in alcun procedimento giudiziale, arbitrale o di natura similare riguardo ad un qualsiasi aspetto del procedimento ADR, a meno che ciò non sia prescritto dalla legge applicabile o sia previsto da un accordo scritto di tutte le parti.

5.
Né il Terzo, né la Camera di Commercio Internazionale ed il suo personale, né i Comitati nazionali della ICC saranno responsabili nei confronti di chicchessia per fatti, atti od omissioni connessi al procedimento ADR.

APPENDICE
COSTI DEL PROCEDIMENTO ADR

A

La parte o le parti che depositano una domanda di ADR devono contestualmente versare una somma non rimborsabile di US $1,500 per diritti di registrazione destinata a coprire i costi per la presa in esame della domanda. La domanda di ADR non verrà trattata se non accompagnata dal richiesto versamento.

B

Le spese amministrative della ICC per il procedimento ADR sono stabilite a discrezione della ICC in funzione dei compiti eseguiti dalla stessa. Tali spese amministrative non possono mai eccedere la somma di US $ 10,000.

C

Gli onorari del Terzo sono calcolati sulla base del tempo ragionevolmente impiegato dal Terzo nel corso del procedimento ADR, ad una tariffa oraria fissata dalla ICC, dopo aver consultato il Terzo e le parti. Questa tariffa oraria sarà fissata in un ammontare ragionevole e sarà determinata in funzione della complessità della controversia e di ogni altra circostanza rilevante. L'ammontare delle spese ragionevolmente sostenute dal Terzo è stabilito dalla ICC.

D

Le somme corrisposte al Terzo non comprendono l'imposta sul valore aggiunto (IVA) né altre tasse, oneri o imposte applicabili all'onorario del Terzo. Tali tasse e oneri sono a carico delle parti; spetta al Terzo e alle parti di operare in modo da consentire - nei reciproci rapporti - il recupero di dette tasse e oneri.

GUIDA DELLE ICC/ADR

PARTE 1
INTRODUZIONE

La Camera di Commercio Internazionale ha elaborato il Regolamento di ICC/ADR ("Regolamento") per l'utilità di coloro che desiderano comporre le proprie controversie o divergenze amichevolmente e con l'aiuto di un Terzo neutrale che operi secondo un procedimento regolamentato. Data la natura amichevole di tale procedimento, la ICC ha scelto di adottare, per la sigla ADR, la nozione di soluzione "amichevole" delle controversie anziché quella, più comunemente usata, di soluzione "alternativa" delle controversie. Il termine ADR, nell'accezione utilizzata dalla ICC, non comprende infatti l'arbitrato, ma solo quei procedimenti che non si concludono con una decisione o un lodo del Terzo suscettibile di divenire esecutivo.

Il "Regolamento" sostituisce il Regolamento di conciliazione facoltativo in vigore dal 1° gennaio 1988. Così, al momento del ricevimento da parte della ICC di domande di conciliazione basate sul vecchio Regolamento di Conciliazione, la ICC inviterà le parti a riformulare le stesse in conformità del nuovo Regolamento.

Caratteristiche delle ICC/ADR

Le caratteristiche essenziali delle ICC/ADR sono le seguenti:

1) Il Regolamento ICC/ADR è flessibile e consente ampia autonomia alle parti.

2) Il Regolamento mira a realizzare procedimenti rapidi e, pertanto, poco costosi. Ciò permette alle parti di ricercare una soluzione amichevole alle loro controversie con minimo dispendio di tempo e risorse.

3) Il Regolamento ICC/ADR consente alle parti di scegliere esse stesse il procedimento più adatto per la composizione della loro controversia con l'assistenza di un Terzo esperto. In difetto di accordo tra le parti sulla tecnica di composizione da utilizzare, si applicherà quella della mediazione. Il procedimento può condurre ad un accordo tra le parti che metta fine alla loro controversia e che sia vincolante tra le stesse in forza della legge applicabile a questo accordo. L'esito del procedimento ICC/ADR può anche essere, ad esempio, un'opinione o una valutazione non vincolante del Terzo, se questa è la tecnica di composizione scelta dalle parti.

4) Il procedimento ICC/ADR è confidenziale. Il Regolamento predispone molte misure di protezione a tale fine.

Le ICC/ADR differiscono, pertanto, dall'arbitrato e dai procedimenti giudiziari per il fatto che esse non conducono ad una decisione o ad un lodo, suscettibile di acquisire forza esecutiva. Ciononostante, l'ADR e l'arbitrato sono in realtà complementari. Se le parti non pervengono ad una soluzione della loro disputa mediante il procedimento ICC/ADR, le stesse possono ricorrere all'arbitrato. Le parti possono, inoltre, fare ricorso alle ADR in corso di arbitrato.

Inoltre, le parti sono libere di convenire per iscritto che rispetteranno la raccomandazione o la decisione del Terzo, anche se la stessa non fosse suscettibile di acquisire forza esecutiva. In tal caso il loro accordo sarebbe vincolante in conformità della legge applicabile all'accordo stesso.

Infine, si precisa che il Regolamento si applica anche alle controversie con più di due parti.

Compendio del Regolamento

La procedura ICC/ADR, nel senso in cui tale termine è utilizzato nel Regolamento, copre tutte le fasi delle ICC/ADR, dal deposito della domanda sino alla conclusione del procedimento ADR. Nessun procedimento ICC/ADR può aver luogo se le parti non abbiano convenuto di sottoporre la controversia al Regolamento. Tale accordo si formalizza:

- con un patto preliminare tra le parti, diretto a sottoporre le loro controversie al Regolamento, contenuto o nel contratto, dal quale scaturisce la controversia, o in un patto separato che vi si riferisca; ovvero

- attraverso una domanda di ADR presentata da una parte alla ICC e accettata dall'altra parte.

In ogni caso, la domanda di ADR deve essere presentata alla ICC.

Il terzo può essere scelto sia mediante designazione delle parti, che su nomina da parte della ICC. Nel secondo caso, le parti hanno la facoltà di accordarsi sulle qualifiche o sulle qualità del Terzo, e la ICC compirà ogni sforzo ragionevole per nominare un Terzo che risponda a tali requisiti. La ICC può, comunque, prendere in considerazione i suggerimenti delle parti in merito alle qualificazioni o alle qualità del Terzo da nominare.

La procedura ADR, così come è intesa nel Regolamento, consiste in una prima fase operativa, durante la quale il Terzo presta la propria assistenza. Questa fase inizia con una discussione tra il Terzo e le parti, finalizzata ad individuare la tecnica di composizione ADR da utilizzare e lo specifico procedimento da seguire. Il Regolamento consente alle parti di scegliere la tecnica di composizione ADR più adatta alla loro controversia. In assenza di tale scelta, si applicherà la "mediazione", che è la tecnica di composizione ADR più comune (vedi il commentario dell'articolo 5 seguente).

Il Regolamento prevede che il procedimento ADR può terminare in diversi modi (vedi il commentario dell'articolo 6 seguente). In particolare, una parte può mettere fine al procedimento ADR in ogni momento successivo alla discussione con il Terzo prevista dall'articolo 5(1).

Il costo del procedimento ICC/ADR si compone di tre elementi: le spese amministrative della ICC, stabilite dalla stessa entro un tetto massimo; gli onorari del Terzo, stabiliti sulla base di una tariffa oraria fissata dalla ICC dopo aver consultato il Terzo e le parti, e le ragionevoli spese del Terzo, che sono stabilite dalla ICC.

Il Regolamento, infine, contiene le disposizioni destinate a garantire la riservatezza del procedimento ICC/ADR (vedi il commentario dell'articolo 7 seguente).

La presente guida costituisce un commentario del Regolamento, espressa con un linguaggio semplice, per agevolare coloro che intendono utilizzare le ICC/ADR; essa contiene un'analisi, articolo per articolo, del Regolamento ed una breve spiegazione delle quattro clausole alternative proposte dalla ICC, che le parti possono inserire nei loro contratti.

PARTE 2
ANALISI DEL REGOLAMENTO ICC/ADR

Preambolo

Il preambolo riassume in modo conciso alcuni aspetti del Regolamento che verranno discussi successivamente. Esso chiarisce che il Regolamento è indicato per coloro che intendano pervenire ad una soluzione amichevole delle loro "controversie e divergenze". Ciò vuol dire che il Regolamento può essere utilizzato non solo per la composizione delle controversie che potrebbero essere instaurate davanti ad un Tribunale arbitrale o statale, ma anche per una semplice divergenza riguardante, ad esempio, l'interpretazione di una disposizione contrattuale. Conviene precisare che, con riferimento al testo del Regolamento, il termine "controversie" deve considerarsi comprensivo anche di quello "divergenze".

Infine, il preambolo fa riferimento alla presente Guida, precisando che essa non forma parte integrante del Regolamento.

Articolo 1
Oggetto del Regolamento ICC/ADR

Il Regolamento si applica esclusivamente alle controversie di carattere commerciale.
Ciò esclude, ad esempio, che esso possa essere utilizzato per controversie di carattere familiare o sociale. Si applica, indistintamente, sia alle controversie di carattere nazionale che internazionale.

Nel pieno rispetto dello spirito delle ICC/ADR, che mira a massimizzare il controllo delle parti sull'insieme delle procedure, l'articolo 1 consente alle parti di modificare di comune accordo il Regolamento con riserva di approvazione da parte della ICC, il cui consenso è necessario per preservare l'integrità della struttura del Regolamento.

Articolo 2
Inizio del procedimento ADR

Il ricorso alle ICC/ADR richiede l'accordo di tutte le parti di sottoporsi al Regolamento. L'accordo può risultare:

- sia da una clausola ICC/ADR inserita nel contratto tra le parti;
- sia, in assenza di tale clausola, da un accordo scritto successivo al contratto in base al quale, in qualsiasi momento, le parti possono tentare la composizione delle loro controversie in conformità del Regolamento; o

- in assenza di un precedente accordo, la richiesta di ADR, depositata presso la ICC dalla parte che desidera sottoporre la controversia al Regolamento, seguita dall'accettazione dell'altra parte.

La controversia può essere sottoposta al procedimento ICC/ADR, in conformità dell'articolo 2.A, nei primi due casi e, in forza dell'articolo 2.B, nel terzo. In ogni caso, il procedimento inizia con una richiesta scritta di ADR, congiunta o unilaterale, fatta per iscritto alla ICC.

Articolo 2.A Qualora vi sia l'accordo preliminare di ricorso al Regolamento

Considerata la natura amichevole delle ADR, qualora tra le parti sussista un accordo di sottoporre un'eventuale controversia al Regolamento, il modo più appropriato per instaurare un procedimento ADR consiste nella presentazione di una domanda congiunta di ADR. Tuttavia, in assenza di domanda congiunta, ciascuna parte ha la facoltà di presentare alla ICC, unilateralmente, una domanda di ADR, una copia della quale deve essere inviata all'altra parte.

Una volta così iniziata la procedura, secondo il Regolamento, le parti non possono ritirarsi dal procedimento, senza che si sia tenuta la prima discussione con il Terzo, in conformità di quanto disposto dall'articolo 5(1). Questa disposizione consente di preservare il valore dell'accordo intervenuto tra le parti, costringendole a valutare insieme al Terzo le varie tecniche ICC/ADR utilizzabili.

La richiesta scritta di ADR può essere trasmessa per corriere, fax o e-mail e deve essere indirizzata a:

Camera di Commercio Internazionale
Servizio di Composizione delle Controversie – ADR
38, cours Albert 1er
75008 Paris – France
Fax: +33 1 49 53 29 29
E-mail : adr@iccwbo.org

La descrizione della controversia nella domanda dovrebbe essere molto succinta e limitarsi a quanto consenta:

(i) al Terzo di prendere sufficiente conoscenza della controversia al fine di determinare la propria attitudine ad operare con specifiche tecniche ADR e preparare adeguatamente la discussione con le parti prevista dall'articolo 5(1);
(ii) alla ICC, nel caso in cui essa stessa sia tenuta a nominare il Terzo, di configurare un profilo appropriato del Terzo da nominare; e

(iii) all'altra parte, nel caso in cui la domanda di ADR sia formulata da una sola parte, di comprendere la natura della controversia.

Il Regolamento non preclude alla parte che presenta la domanda di proporre la tecnica procedimentale che ritiene più appropriata alla composizione della propria controversia.

Tenuto conto della natura amichevole del procedimento, è preferibile che le parti procedano alla designazione comune del Terzo; tuttavia, nel caso in cui le parti non possano o non vogliano farlo, è quantomeno auspicabile che le parti si accordino sulle qualifiche e sulle qualità del Terzo, che deve essere nominato dalla ICC. In ogni caso, la ICC è a disposizione delle parti, qualora le stesse preferiscano rimettersi interamente ad essa per la scelta del Terzo.

L'articolo 2.A(2) contiene alcune disposizioni applicabili nel caso in cui la domanda non sia stata presentata congiuntamente. In tal caso, e nel rispetto del preesistente accordo tra le parti, la parte che ha presentato la domanda alla ICC deve simultaneamente inviarne copia all'altra parte. L'articolo 2.A(2) consente, comunque, alle parti, in questa stessa ipotesi, di accordarsi sulla designazione del Terzo ovvero sulle qualifiche e sulle qualità che lo stesso deve possedere, se la nomina deve essere fatta dalla ICC

Articolo 2.B Qualora manchi l'accordo preliminare di ricorso al Regolamento

L'articolo 2.B è un adattamento dell'articolo 2.A per l'eventualità in cui le parti non abbiano stipulato alcun accordo preliminare di ricorso al Regolamento.

In questo caso, la parte presenta domanda unilaterale di ADR in conformità dell'articolo 2.B. La ICC trasmette la domanda all'altra parte, che può accettare o rifiutare l'avvio della procedura ADR. In caso di risposta negativa, o di mancata risposta nel termine di 15 giorni, la procedura non avrà inizio. Se l'altra parte accetta di prender parte alla procedura ADR, la partecipazione delle parti allo svolgimento della stessa diviene obbligatoria, come nel caso di cui all'articolo 2.A, e nessuna parte può ritirarsi dalla procedura fino a quando non sia avvenuta la prima discussione con il Terzo prevista dall'articolo 5(1).

L'articolo 2.B prevede un meccanismo che consente alle parti di designare congiuntamente il Terzo o di determinare le qualifiche o le qualità del Terzo che deve essere nominato dalla ICC.

Articolo 3
Scelta del Terzo

Il successo di un procedimento ADR dipende, in gran parte, dalle capacità del Terzo.
Le parti dovrebbero accertare che il Terzo:

- disponga delle conoscenze professionali e dell'esperienza necessaria per individuare i vari aspetti della controversia tra le parti;
- abbia le qualità umane necessarie per creare un'atmosfera di fiducia tra le parti per incoraggiarle ad intraprendere un dialogo costruttivo.

In forza dell'articolo 3, il Terzo può essere individuato nei seguenti modi:

- mediante una designazione congiunta delle parti;
- mediante un accordo tra le parti sulle qualifiche e sulle capacità del Terzo e sulla nomina dello stesso ad opera della ICC;
- per nomina della ICC, nel caso in cui manchi la designazione congiunta delle parti o l'accordo delle stesse in merito alle qualifiche o capacità del Terzo;
- per nomina della ICC, nel caso in cui il Terzo designato dalle parti non accetti l'incarico.

La designazione del Terzo ad opera delle parti non richiede né l'approvazione, né la nomina da parte della ICC, che si limita a prendere atto di tale scelta del Terzo.

Tutti i Terzi potenziali designati dalle parti o nominati dalla ICC devono, prima che la loro designazione o nomina diventi efficace, depositare presso la ICC il proprio *curriculum vitae* e la propria dichiarazione di indipendenza.
La ICC deve trasmettere questi documenti alle parti in conformità dell'articolo 3(2). E' auspicabile, qualora le parti intendano designare congiuntamente il Terzo, che le stesse verifichino ch'egli possieda le qualifiche e le capacità richieste.
La ICC verifica attentamente l'indipendenza del Terzo che nomina; egli deve rimanere indipendente dalle parti dal momento della nomina fino a quello della cessazione dell'incarico. Le parti possono designare di comune accordo un Terzo non indipendente, solo nell'ipotesi in cui la loro scelta sia stata effettuata con piena conoscenza dei fatti e, soprattutto, in considerazione della dichiarazione depositata dal Terzo prima che la propria designazione sia divenuta efficace.

Al fine di pervenire rapidamente alla nomina del Terzo più qualificato, la ICC può scegliere di nominarlo direttamente o dopo aver

consultato un Comitato nazionale.

In conformità di quanto prescritto dall'articolo 3(3), ogni parte dispone di un termine di 15 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della notifica di tale nomina, per contestare la nomina del Terzo da parte della ICC, che dovrà essere motivata. Per converso, se le parti non hanno obiettato nulla, o se desiderano accelerare lo svolgimento del processo, possono notificare, appena possibile, l'assenza di qualsivoglia obiezione alla ICC. Ciò consentirà al Terzo di iniziare la propria attività senza ritardo, ammesso che il pagamento del deposito di cui all'articolo 4(2) sia stato nel frattempo versato.

L'articolo 3(4) consente alle parti di designare più Terzi, come alla ICC di nominarne più di uno. Talora, infatti, può essere opportuno che, tenendo conto della situazione, più Terzi siano designati in un procedimento ADR. Per esempio, i Terzi possono avere una formazione professionale differente e dunque completarsi reciprocamente, il che può agevolare una più rapida ed efficace composizione della controversia.

Articolo 4
Spese ed onorari

Il costo di un procedimento ICC/ADR comprende (i) le spese amministrative della ICC e (ii) la remunerazione del Terzo.

Le spese amministrative della ICC comprendono:

- i diritti di registrazione non rimborsabili della domanda di ADR, dell'ammontare di US $ 1,500 (vedi l'articolo 4(1) e l'appendice, § A);

- le spese amministrative, che non possono eccedere il limite di US $ 10,000 (vedi l'articolo 4(2) e l'appendice, § B).

La remunerazione del Terzo si calcola come segue:

- onorari stabiliti sulla base di una tariffa oraria fissata dalla ICC dopo aver consultato il Terzo e le parti (vedi l'articolo 4(2) e l'appendice, § C);

- spese ragionevolmente determinate dalla ICC (vedi l'articolo 4(2) e l'appendice, § C);

Questo sistema consente alla ICC di controllare il costo del procedimento ADR e il rispetto dei termini fissati. Inoltre, esso solleva le parti dall'onere di discutere direttamente con il Terzo la questione riguardante i suoi onorari.

Si sottolinea che, in forza dell'articolo 4(2), la procedura ICC/ADR non sarà avviata fino a quando non sarà stato effettuato il versamento del deposito.

L'articolo 4(3), sull'adeguamento del deposito iniziale, deve essere letto insieme con l'appendice, § C. L'adeguamento è fondamentalmente basato sul tempo impiegato dal Terzo.

Data la natura consensuale delle ICC/ADR, le parti sostengono i costi nella stessa misura, salvo loro diverso accordo.

Articolo 5
Svolgimento del procedimento ADR

L'articolo 5(1) prevede che, dopo la scelta del Terzo e l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, deve aver rapidamente luogo una prima discussione tra il Terzo e le parti al fine di (i) ricercare un accordo sulla tecnica di composizione della controversia e di (ii) definire lo specifico procedimento che intendono seguire.

Nonostante, solitamente, sia preferibile che questa discussione abbia luogo mediante un incontro tra il Terzo e le parti, essa può ugualmente avvenire tramite conferenza telefonica, videoconferenza, o qualsiasi altro mezzo adeguato.

Un'ampia gamma di tecniche di risoluzione ADR possono essere utilizzate in conformità del Regolamento. Conviene rilevare, tuttavia, che i "Dispute Review Boards" (DRB) e i "Dispute Adjudication Boards" (DAB) sono tipicamente stabiliti in virtù di disposizioni contrattuali dettagliate che contengono le regole da seguire nel corso di questi procedimenti. In via di principio, il regolamento ICC/ADR non è stato concepito per un uso connesso ai DRB e ai DAB. Le tecniche di risoluzione ADR, che possono essere utilizzate, nell'ambito del Regolamento, includono le seguenti:

1) la "mediazione";
2) la valutazione del Terzo;
3) il mini-processo;
4) ogni altra tecnica di composizione; o
5) una combinazione delle tecniche di composizione.

Tale lista non è né limitativa, né esaustiva. Ciò che conta, tuttavia, è che le parti scelgano concordemente la tecnica di composizione da utilizzare.

1) La "Mediazione"

Ai sensi del Regolamento, la "mediazione" è quella tecnica di composizione, in cui il Terzo agisce quale "facilitatore", che aiuta le parti a cercare di pervenire ad una composizione negoziata della propria controversia. Il Terzo non è tenuto ad esprimersi sul merito della controversia.

Al fine di facilitare un accordo amichevole tra le parti, il Terzo si riunisce con le stesse e può anche tenere riunioni separate, che di solito si chiamano "caucuses", con ciascuna delle parti.
Questi incontri consentono al Terzo di creare un'atmosfera propizia per la negoziazione, per raccogliere informazioni utili, per identificare gli interessi delle parti ed aiutare le stesse ad individuare un terreno comune utile per comporre la controversia. Le dichiarazioni orali ed i documenti scritti presentati al Terzo da una parte, durante una riunione separata od altrimenti, non saranno comunicati all'altra parte senza la preventiva autorizzazione della parte che ne ha dato comunicazione al Terzo.

2) Valutazione del Terzo

Sulla base di tale tecnica di composizione, le parti chiedono al Terzo di esprimere un'opinione od una valutazione riguardante uno o più aspetti, come:
- una questione di fatto;
- una questione tecnica di qualsivoglia genere;
- una questione di diritto;
- una questione riguardante l'applicazione del diritto ai fatti;
- una questione riguardante l'interpretazione di una disposizione contrattuale;
- una questione riguardante la modifica di un contratto.

3) Mini-processo

Il mini-processo è una tecnica di composizione che richiede la presenza, in seno ad un collegio, di un Terzo, in qualità di "facilitatore", e di un dirigente in rappresentanza di ogni parte presente nella controversia. Ciascun dirigente dovrebbe avere, sin dall'inizio, il potere di vincolare la parte che gli ha conferito l'incarico e non dovrebbe essere direttamente implicato nella controversia. Ogni parte presenta, in modo breve e conciso, la propria posizione direttamente al collegio, dopo di che il collegio stesso ricerca, a seconda della situazione, una soluzione valida per la composizione della controversia da proporre alle parti o esprime un'opinione in merito alla posizione delle stesse.

4) Altre tecniche di composizione

Le parti, nell'ambito dell'articolo 5(1), dopo aver consultato il Terzo, possono accordarsi sulle tecniche di composizione ADR appropriate per tentare di comporre amichevolmente la propria controversia.

5) Combinazione di tecniche di composizione

E' possibile instaurare una procedura ADR utilizzando la combinazione di diverse tecniche di composizione. Per esempio, è possibile richiedere al Terzo la propria opinione in merito ad un aspetto specifico, durante un procedimento di "mediazione".

Quale che sia la tecnica di composizione scelta, l'opinione del Terzo non può vincolare le parti. Tuttavia, le parti possono impegnarsi, di comune accordo, a rispettare l'opinione, la valutazione o la raccomandazione del Terzo.

Nel corso della prima discussione, le parti dovrebbero discutere e convenire sulla tecnica di composizione più adatta da utilizzare. La relativa procedura può prevedere i seguenti elementi:

- calendario procedurale;
- scambio dei documenti;
- produzione di memorie;
- identificazione delle persone legittimate a prender parte al procedimento;
- riunioni tra le parti e il Terzo;
- altri mezzi per assicurare il buon svolgimento del procedimento.

Si ricorda che il termine "procedura" comprende l'insieme delle regole procedurali delle ICC/ADR, in cui si inserisce la specifica procedura sopra descritta.

L'articolo 5(2) prescrive che, se le parti non pervengano ad un accordo sulla scelta della tecnica di composizione ADR, si applicherà quella della "mediazione". Mentre l'articolo 5(1) consente alle parti di scegliere la tecnica di composizione più adatta alla composizione della loro controversia, la disposizione suppletiva dell'articolo 5(2) colma il vuoto creato dall'assenza di tale scelta.

L'articolo 5(3) prevede che il Terzo, durante lo svolgimento del procedimento, debba tener conto della volontà delle parti – che è di fondamentale importanza, considerata la natura consensuale delle ICC/ADR – lasciandosi sempre guidare dai principi di probità ed imparzialità.

L'articolo 5(4) prescrive che, in difetto di accordo tra le parti, il Terzo sceglie la lingua appropriata per un corretto svolgimento del procedimento ed il luogo in cui si terranno le riunioni.

Per incoraggiare la cooperazione e l'efficace svolgimento del procedimento, l'articolo 5(5) sottolinea la necessità che le parti si comportino secondo il principio di buona fede nei rapporti che intrattengono con il Terzo.

Articolo 6
Conclusione della procedura ADR

L'articolo 6 elenca i diversi eventi che concludono un procedimento ICC/ADR instaurato in forza del Regolamento:

a) la sottoscrizione delle parti di un accordo che pone fine alla loro controversia.

L'accordo è vincolante fra le parti, in conformità della legge applicabile, che può esser scelta dalle parti nell'accordo.

b) La comunicazione scritta destinata al Terzo da una o più delle parti, nella quale si esplicita che non si intende proseguire il procedimento ADR; si precisa che tale comunicazione non può essere effettuata che successivamente alla prima discussione intercorsa tra il Terzo e le parti, in conformità dell'articolo 5(1).

L'obbligo di partecipare alla prima discussione deriva dall'accordo delle parti di assoggettarsi al Regolamento. Poiché i procedimenti ICC/ADR sono amichevoli e consensuali, ciascuna parte ha il diritto di porvi fine dopo la prima discussione, prevista dall'articolo 5(1) del Regolamento. La natura obbligatoria di tale disposizione mira ad assicurare alle ICC/ADR le maggiori possibilità di successo; in effetti, è difficile per le parti valutare le effettive possibilità offerte dalla "procedura" quando non sia ancora intervenuta la prima discussione con il Terzo.

c) La comunicazione scritta del Terzo alle parti che il procedimento scelto dalle stesse, durante la prima discussione, o successivamente, si è concluso.

Questa disposizione riguarda il caso in cui il procedimento ADR non si conclude mediante la sottoscrizione di un accordo di composizione della controversia ad opera delle parti. Così, per esempio, nel caso in cui le parti abbiano semplicemente convenuto di richiedere un'opinione del Terzo, basata sulla valutazione del Terzo, il procedimento ADR si concluderà dopo che il Terzo abbia comunicato la propria opinione per iscritto alle parti.

d) La comunicazione scritta del Terzo alle parti che, secondo la sua opinione, il procedimento ADR non porterà alla composizione della controversia tra le parti.

Questa disposizione consente al Terzo di concludere il procedimento in ogni momento, se egli non considera possibile che le parti pervengano ad una composizione amichevole della controversia nell'ambito del procedimento ICC/ADR.

e) Lo spirare di un qualsiasi termine di scadenza previsto per il procedimento ICC/ADR.

Le parti possono convenire, in una clausola contenuta nel contratto sottostante o in un accordo successivo, che la procedura ADR si concluda nel momento in cui spiri il termine stabilito. La fissazione di un termine può essere molto utile perché consente alle parti di conoscere in anticipo il momento di conclusione dell'intera procedura, oltre che di velocizzarne lo svolgimento. Le parti possono, naturalmente, prorogare il termine se desiderano continuare la procedura. Alla scadenza del termine, la procedura si conclude ed il Terzo ne dà comunicazione scritta alle parti.

f) La comunicazione scritta della ICC con cui si informa che i pagamenti dovuti da una o più parti, in conformità del Regolamento, non sono stati effettuati.

Tale disposizione si applica quando le parti non adempiono le loro obbligazioni previste dall'articolo 4 del Regolamento. La ICC non può porre fine al procedimento prima che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di scadenza per effettuare il suddetto pagamento.

g) La comunicazione scritta della ICC con la quale dichiara che, secondo il proprio apprezzamento, (i) non è stato possibile designare il Terzo o che (ii) non è stato ragionevolmente possibile nominarlo.

Questa disposizione si applica, per esempio, se una parte solleva, ripetutamente, eccezioni contro la nomina del Terzo ad opera della ICC.

L'articolo 6(2) assicura che la ICC, il Terzo e le parti siano effettivamente informati della conclusione della procedura. Tale articolo dispone che il Terzo deve informare la ICC che la procedura si è conclusa in conformità degli articoli 6(1), da (a) a (e). Il Terzo deve anche trasmettere alla ICC copia delle comunicazioni effettuate da lui o da una o più parti in conformità degli articoli 6(1), da (b) a (e). Si fa presente che l'accordo con cui le parti compongono la controversia, in forza dell'articolo 6(1), (a), non deve essere comunicato alla ICC, in modo da tutelarne il carattere confidenziale.

Articolo 7
Disposizioni Generali

La riservatezza è un importante, se non addirittura essenziale, aspetto del procedimento ICC/ADR e consente alle parti di parteciparvi in totale fiducia. Pertanto, l'articolo 7 stabilisce, come regola generale, che la procedura ICC/ADR e gli elementi che la riguardano sono di natura confidenziale.

L'articolo 7(1) prevede che la procedura ICC/ADR è privata e confidenziale sin dal momento della presentazione della domanda di ADR. Sono previste solamente due eccezioni. In primo luogo, le parti possono decidere di comune accordo che tutto o parte della procedura non sia confidenziale; in secondo luogo, una parte può rivelare uno o più elementi della procedura ICC/ADR, se a ciò è tenuta in forza del diritto applicabile. Ogni accordo di composizione della controversia deve egualmente rimanere confidenziale, fatte salve le due eccezioni sopra menzionate. Inoltre, la parte può rivelare l'accordo di composizione della controversia, se ciò è richiesto per la sua attuazione od esecuzione.

L'articolo 7(2), in applicazione della regola generale stabilita dall'articolo 7(1), contiene una lista di ciò che è precluso alla parte di divulgare, relativamente al procedimento ICC/ADR, come elemento di prova in un procedimento giudiziale, arbitrale o di natura similare. Come previsto dall'articolo 7(1), le parti hanno la facoltà di derogare, di comune accordo, all'obbligo di riservatezza. Inoltre, la parte sarà svincolata da tale obbligo nella misura in cui la legge applicabile richieda la produzione di uno o più degli elementi contenuti nella lista.

L'articolo 7(3) tratta della questione se, ed in quale misura, il Terzo possa agire in qualità di giudice, arbitro, esperto o rappresentante di una parte in un altro procedimento connesso alla controversia sottoposta alla procedura ICC/ADR. Ciò è possibile solamente nel caso in cui tutte le parti della procedura ICC/ADR lo convengano per iscritto. In difetto di tale accordo, ciò non sarà possibile.

L'articolo 7(4) fa divieto al Terzo di testimoniare in altri procedimenti connessi alla controversia oggetto della procedura ICC/ADR, fatto salvo il diverso accordo di tutte le parti o quanto prescritto in materia dalla legge applicabile. Tale articolo ribadisce, una volta di più, la natura confidenziale della procedura ICC/ADR.

L'articolo 7(5) esclude la responsabilità della ICC, del suo personale e dei suoi Comitati nazionali per tutti gli atti od omissioni connessi alla procedura ICC/ADR. Tale disposizione è simile a quella dell'articolo 34 del Regolamento di Arbitrato della ICC.

PARTE 3
ANALISI DELLE CLAUSOLE ADR SUGGERITE DALLA ICC

Quattro clausole alternative ADR, che le parti sono libere di inserire nei loro contratti, sono annesse al Regolamento. Esse non costituiscono delle clausole tipo ma dei semplici suggerimenti che possono essere adattati alle esigenze delle parti. Le parti e i loro

legali sono invitati a valutare la portata giuridica di tali clausole secondo la legge applicabile al contratto. Le quattro clausole sono presentate in un ordine crescente di obbligazioni a carico delle parti di assoggettarsi alla procedura ICC/ADR.

La prima clausola prevede la possibilità, ma non l'obbligazione, per le parti di sottoporre la propria controversia al Regolamento. Essa è, pertanto, meramente facoltativa. Essa mira a facilitare la previsione delle parti di ricorso alle ICC/ADR ed a creare una base a ciascuna di esse di proporne il ricorso all'altra.

La seconda clausola vincola le parti a prevedere di sottoporre la propria controversia al Regolamento. Questa clausola non è, pertanto, meramente facoltativa. Essa prescrive alle parti di discutere la possibilità di instaurare un procedimento ICC/ADR. Tuttavia, le parti conservano il diritto di rinunciarvi successivamente a tale discussione.

La terza clausola obbliga le parti a sottoporre al Regolamento tutte le controversie che possono insorgere dal loro contratto sottostante. Tale clausola prevede che, decorso il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda, le parti non sono più obbligate a proseguire nell'ambito delle ICC/ADR. Il termine può essere prorogato mediante un accordo scritto tra le parti. E', infatti, importante che le parti introducano un meccanismo automatico di scadenza nella clausola ADR di questo tipo, che consenta alle stesse di conoscere con precisione da quando non sono più vincolate al proseguimento della procedura ADR. Le parti sono, ben inteso, tenute ad applicare tale clausola in buona fede. La clausola non prevede un seguito per la risoluzione del litigio, qualora la procedura ICC/ADR non abbia condotto alla composizione della controversia. In questo caso, le parti sono libere di convenire di sottoporre la loro controversia ad arbitrato, o altrimenti ciascuna di esse può proporre l'azione davanti al tribunale ordinario competente.

La quarta clausola è identica alla terza, salvo per la espressa previsione di sottoporre la controversia all'arbitrato ICC in caso di mancata composizione della stessa nel termine di 45 giorni dal deposito della domanda di ADR, a meno che non sia stata concordata una proroga del termine. In tal caso, ciascuna parte può presentare la domanda di arbitrato alla Segreteria della Corte Internazionale di Arbitrato della ICC, in forza del Regolamento di Arbitrato della ICC.

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

Risoluzione della Camera di Commercio Internazionale
Revisione 1993 in vigore dal 1° gennaio 1994

A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Applicazione delle NUU

Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo di credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese, nella misura in cui ci si possano applicare, le lettere di credito standby), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso.

Articolo 2

Significato di "credito"

Ai fini dei presenti articoli le espressioni "credito(i) documentario(i)" e "lettera(e) di credito standby" (di seguito denominati "credito(i)") comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (la "banca emittente"), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l'"ordinante") o per conto proprio,

i. è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (il "beneficiario"), o a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario,

oppure

ii. autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte,

oppure

iii. autorizza altra banca a negoziare,

contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Ai fini dei presenti articoli, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.

Articolo 3

Crediti e contratti

a. I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l'impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.

b. Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l'ordinante e la banca emittente.

Articolo 4

Documenti e merci/servizi/prestazioni

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Articolo 5

Istruzioni per emettere/modificare i crediti

a. Le istruzioni per l'emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di:

i. Inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi sua modifica;

ii. Impartire istruzioni di emettere, avvisare o confermare un credito facendo riferimento ad altro credito precedentemente emesso (credito analogo), qualora quest'ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno.

b. Tutte le istruzioni relative all'emissione di un credito ed il credito stesso e, se del caso, tutte le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa, devono indicare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

B. FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Articolo 6

Crediti revocabili e irrevocabili

a. Un credito può essere:

i. revocabile,

oppure

ii. irrevocabile.

b. Il credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

c. In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato irrevocabile.

Articolo 7

Responsabilità della banca avvisante

a. Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (la "banca avvisante"), senza impegno per quest'ultima, ma detta banca, se decide di avvisare il credito, adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa. Se la banca decide di non avvisare il credito, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo.

b. Qualora non sia in grado di verificare tale apparente autenticità, la banca avvisante dovrà informare, senza ritardo, la banca dalla quale le istruzioni appaiono essere state ricevute di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito e se, ciò nonostante, decide di avvisare il credito, dovrà informare il beneficiario di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito.

Articolo 8

Revoca di un credito

a. Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.

b. La banca emittente, tuttavia, deve:

i. rimborsare altra banca - presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione - di ogni pagamento, accettazione o negoziazione effettuati da detta banca a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente, notizia della modifica o dell'annullamento;

ii. rimborsare altra banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Articolo 9

Responsabilità delle banche emittenti e confermanti

a. Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata od alla banca emittente e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

i. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;

ii. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;

iii. se il credito prevede l'accettazione:

a. da parte della banca emittente: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente ed a pagarle alla scadenza,

oppure,

b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

iv. se il credito prevede la negoziazione: - a pagare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.

b. La conferma di un credito irrevocabile da parte di altra banca (la "banca confermante"), su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a

condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o ad altra banca designata e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

i. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;

ii. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;

iii. se il credito prevede l'accettazione:

a. da parte della banca confermante: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante ed a pagarle alla scadenza,

oppure,

b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

iv. se il credito prevede la negoziazione: - a negoziare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.

c. i. Se altra banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione, senza ritardo, alla banca emittente.

ii. Salvo che la banca emittente disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di aggiungere la conferma, la banca avvisante può avvisare il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d. **i.** Salvo quanto previsto diversamente dall'art. 48, un credito irrevocabile non può essere né modificato né annullato senza l'accordo della banca emittente, dell'eventuale banca confermante e del beneficiario.

ii. La banca emittente sarà irrevocabilmente vincolata dalle modifiche da essa emesse dal momento dell'emissione di dette modifiche. La banca confermante può estendere la propria conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di avvisare una modifica al beneficiario senza estendere alla stessa la propria conferma e in tal caso essa dovrà informarne, senza ritardo, la banca emittente ed il beneficiario.

iii. Le condizioni del credito originario (o di un credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario fino a quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il beneficiario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto della modifica. Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale(i) modifica(che) e dal quel momento il credito sarà modificato.

iv. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto.

Articolo 10

Tipologia dei crediti

a. Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.

b. **i.** Salvo che il credito preveda l'utilizzo presso la sola banca emittente, tutti i crediti devono designare la banca (la "banca desi-

gnata") che è autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. In un credito liberamente negoziabile qualunque banca è banca designata.

La presentazione dei documenti deve avvenire presso la banca emittente, l'eventuale banca confermante, o presso una qualunque altra banca designata.

ii. Per negoziazione si intende il riconoscimento di un corrispettivo da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte di tratte e/o documenti. Il mero esame dei documenti senza il riconoscimento di un corrispettivo non costituisce negoziazione.

c. Salvo che la banca designata sia la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta alcun impegno per la banca designata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. Salvo che la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario, la ricezione e/o l'esame e/o l'inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare.

d. Designando altra banca, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare tratte o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Articolo 11

Crediti teletrasmessi e preavvisati

a. i. Quando la banca emittente incarica la banca avvisante, con un messaggio teletrasmesso autenticato, di avvisare un credito o una modifica ad un credito, tale messaggio teletrasmesso sarà considerato lo strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrebbe essere inviata. Qualora,

tuttavia, venisse inviata lettera di conferma, la stessa non avrà effetto alcuno e la banca avvisante non sarà tenuta a verificare la concordanza tra tale lettera di conferma e lo strumento operativo del credito, o della modifica, pervenuto tramite messaggio teletrasmesso.

ii. Se il messaggio teletrasmesso contiene l'indicazione "seguono dettagli completi" (o espressione simile) o precisa che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica, in tal caso il messaggio teletrasmesso non è da considerarsi lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare, senza ritardo, alla banca avvisante lo strumento operativo del credito o della modifica.

b. Se una banca si avvale dei servizi di una banca avvisante per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca anche per comunicare la(le) modifica(che).

c. L'avviso preliminare della emissione o della modifica di un credito irrevocabile (preavviso) sarà inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere lo strumento operativo del credito o della modifica. Salvo quanto diversamente stabilito in tale avviso preliminare, la banca emittente che lo abbia inviato sarà irrevocabilmente impegnata ad emettere o modificare il credito, senza ritardo, in termini che non contrastino con quelli contenuti nel preavviso.

Articolo 12

Istruzioni incomplete o non chiare

Se le istruzioni ricevute di avvisare, confermare o modificare il credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Tale avviso preliminare dovrà indicare chiaramente che esso viene effettuato a semplice titolo informativo e senza responsabilità per la banca avvisante. In ogni caso, la banca avvisante deve informare la banca emittente dell'iniziativa assunta e chiedere alla stessa di fornire le necessarie informazioni.

La banca emittente deve fornire le informazioni necessarie senza ritardo. Il credito sarà avvisato, confermato o modificato solamente quando siano pervenute istruzioni complete e chiare e sempreché, al momento, la banca avvisante sia disposta ad operare conformemente a tali istruzioni.

C. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Articolo 13

Criteri generali per l'esame dei documenti

a. Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini ed alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevano tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità.

b. La banca emittente, l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo - non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricezione dei documenti - per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti.

c. Se un credito prevede condizioni che non indicano i documenti da presentare in relazione a tali condizioni, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno.

Articolo 14

Documenti discordanti e relative comunicazioni

a. Quando la banca emittente autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la banca emittente e l'eventuale banca confermante sono tenute a:

i. rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato,

ii. ritirare i documenti.

b. Alla ricezione dei documenti la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini ed alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini ed alle condizioni del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli.

c. Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini ed alle condizioni del credito, essa può, a sua discrezione, contattare l'ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Ciò non comporta, tuttavia, una proroga del termine di cui all'articolo 13 (b).

d. **i.** Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, decide di rifiutare i documenti, essa deve darne comunicazione, a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l'orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di ricezione dei documenti. Essa deve inviare tale comunicazione alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti o al beneficiario, se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo.

ii. Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi o se gli vengono restituiti.

iii. La banca emittente e/o l'eventuale banca confermante avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione, con gli interessi, di qualsiasi rimborso effettuato a detta banca.

e. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni del credito.

f. Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente e/o dell'eventuale banca confermante su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa tali banche di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato tratte o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante non sono per tale fatto liberate da alcuno degli obblighi che derivano loro dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Articolo 15

Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 16

Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Articolo 17

Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non effettueranno pagamenti, né assumeranno impegni di pagamento differito, né accetteranno tratte né negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Articolo 18

Esonero da responsabilità per i servizi richiesti al altre banche

a. Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.

b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).

c. i. La parte che impartisce istruzioni ad un'altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze - incluse commissioni, compensi, costi od esborsi - concernenti l'esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni.

ii. Quando un credito prescrive che tali competenze sono a carico di una parte diversa da quella che ha impartito le istruzioni e le competenze non possono essere percepite, la parte che ha impartito le istruzioni sarà tenuta al pagamento delle stesse.

d. L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Articolo 19

Disposizioni per i rimborsi fra banche

a. Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima (la "banca richiedente") tramite richiesta a terzi (la "banca rimborsante"), essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazioni idonee ad onorare tali richieste di rimborso.

b. Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformità ai termini e alle condizioni del credito.

c. La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.

d. La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca richiedente per ogni perdita di interessi, se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

e. Le competenze della banca rimborsante sono a carico della banca emittente. Tuttavia, nei casi in cui le competenze siano a carico di

terzi, la banca emittente è tenuta ad indicarlo nel credito originario nonché nell'autorizzazione al rimborso. Nei casi in cui le competenze della banca rimborsante siano a carico di terzi, esse saranno incassate dalla banca richiedente all'atto dell'utilizzo del credito. Nei casi i cui il credito non venga utilizzato, le competenze della banca rimborsante rimarranno a carico della banca emittente.

D. DOCUMENTI

Articolo 20

Ambiguità circa gli emittenti dei documenti

a. Espressioni quali "di prim'ordine", "ben conosciuto", "qualificato", "indipendente", "ufficiale", "competente", "locale" e simili non devono essere utilizzate per indicare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se espressioni del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito ed appaiano non essere stati emessi dal beneficiario.

b. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originali anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:

i. con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati;

ii. in copia carbone,

a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando necessario, appaiano firmati.

Un documento può essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.

c. i. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno quali copie documenti che rechino la dicitura "copia" ovvero non siano contrassegnati come "originale". Le copie non necessitano di firma.

ii. La richiesta di documenti multipli in crediti nei quali appaiono espressioni del tipo "duplicato", "due esemplari", "due copie" e simili sarà considerata soddisfatta con la presentazione di un originale e del rimanente numero di documenti in copia, tranne nel caso in cui il documento stesso riporti indicazioni diverse.

d. Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta, prescritta dal credito, che un documento sia autenticato, convalidato, legalizzato, vistato, certificato o possegga un analogo requisito, sarà considerata soddisfatta con l'apposizione su tale documento di una qualunque firma, timbro o etichetta che, nella forma, appaia rispondere a tale richiesta.

Articolo 21

Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere.

Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti non siano in contrasto con qualsiasi altro documento prescritto e presentato.

Articolo 22

Data di emissione dei documenti e data del credito

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini di tempo indicati nel credito stesso e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Articolo 23

Polizza di carico marittima/oceanica

a. Se un credito richiede una polizza di carico relativa ad una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la polizza a carico contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella polizza di carico.

Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla polizza di carico,
ed

iii. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,

e/o

b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, sempreché il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito,

ed

iv. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o

alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla polizza di carico (polizza di carico in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

vii. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

c. Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una polizza di carico che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico.

d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una polizza di carico che:

i. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH", come attestato nella polizza di carico, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico,

e/o

ii. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Articolo 24

Lettera di trasporto marittimo non negoziabile

a. Se un credito richiede una lettera di trasporto marittimo non negoziabile relativa ad una spedizione da porto a porto, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore e appare formato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della lettera di trasporto marittimo non negoziabile sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

ed

v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla lettera di trasporto marittimo non negoziabile (lettera di trasporto marittimo non negoziabile forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

c. Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile.

d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che:

i. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH" come attestato nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile,

e/o

ii. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile.

Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile,

ed

iii. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,

e/o

b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, sempreché il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito,

ed

iv. è costituito da un solo originale della lettera di trasporto marittimo non negoziabile o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

Articolo 25

Polizza di carico per contratto di noleggio

a. Se un credito richiede o consente una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. contiene una qualsiasi indicazione che esso è soggetto ad un contratto di noleggio,

ed

iii. è apparentemente firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante, o

- dal proprietario o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, proprietario.

Qualunque firma o sottoscrizione del comandante o del proprietario deve riportare la qualifica di comandante o proprietario, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il comandante o proprietario deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè comandante o proprietario, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

iii. indica o meno il nome del vettore,

ed

iv. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

v. indica il porto d'imbarco ed il porto di sbarco prescritti dal credito,

ed

vi. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

e

vii. non contiene alcuna indicazione che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

viii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Anche se il credito richiede la presentazione di un contratto di noleggio in relazione ad una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche non esamineranno tale contratto e lo inoltreranno senza alcuna responsabilità da parte loro.

Articolo 26

Documento di trasporto multimodale

a. Se un credito richiede un documento di trasporto relativo ad almeno due modi diversi di trasporto (trasporto multimodale), le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o dall'operatore di trasporto multimodale o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore, dell'operatore di trasporto multimodale o del comandante deve riportare la qualifica di vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore, per l'operatore di trasporto multimodale o per il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo.

L'invio, la presa in carico o la messa a bordo possono essere indicate sul documento di trasporto multimodale mediante una dicitura in tal senso, nel qual caso la data di emissione sarà considerata quale data di invio, presa in carico o messa a bordo e quale data di spedizione. Tuttavia, se il documento indica, mediante stampiglia o in altro modo, una data di invio, presa in carico o messa a bordo, questa data sarà considerata quale data di spedizione,

ed

iii. **a.** indica un luogo di presa in carico prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di carico ed il luogo di destinazione finale prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di scarico,

e/o

b. contiene l'indicazione "prevista(o)" o espressione analoga riferita alla nave e/o al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco,

ed

iv. è costituito da un solo originale del documento di trasporto multimodale o, se emesso in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto multimodale (documento di trasporto multimodale in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto multimodale che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto multimodale.

Articolo 27

Documento di trasporto aereo

a. Se un credito richiede un documento di trasporto aereo, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore, o

- da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un aereo ed il caricamento su un altro aereo nel corso del trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione prescritti dal credito.

c. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto aereo che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto aereo.

Articolo 28

Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni

a. Se un credito richiede un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento del tipo richiesto, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore e/o reca il timbro di ricezione, o altra indicazione di ricezione, apposto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

Qualunque firma, sottoscrizione, timbro di ricezione o altra indicazione di ricezione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve anche indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state ricevute per la spedizione, per l'invio o per il trasporto, o reca un'espressione analoga. La data di emissione sarà considerata quale data di spedizione, salvo che

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state accettate per il trasporto,

e

iii. se il credito richiede un'effettiva data di invio, riporta tale data con specifica annotazione; la data di invio indicata sul documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione.

Ai fini del presente articolo, l'annotazione che appare sul documento di trasporto aereo (nel riquadro contrassegnato con la dicitura "ad uso esclusivo del vettore" od espressione simile) relativa al numero ed alla data di volo non sarà considerata quale specifica indicazione della suddetta data di invio.

In tutti gli altri casi la data di emissione del documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

iv. indica l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione, prescritti dal credito,

ed

v. appare costituire l'originale destinato al mittente/speditore, anche se il credito richiede un gioco completo di originali, o riporta espressioni simili,

ed

vi. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto, o alcuni di tali termini e condizioni, mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto aereo; le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

il documento di trasporto contenga un timbro di ricezione, nel qual caso la data del timbro di ricezione sarà considerata quale data di spedizione,

ed

iii. indica il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione prescritti dal credito,

ed

iv. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Se sul documento di trasporto non è indicato il numero dei documenti emessi, le banche accetteranno il(i) documento(i) di trasporto presentato(i) come costituente(i) il gioco completo. Le banche accetteranno come originale(i) il(i) documento(i) di trasporto contrassegnato(i) o meno come originale(i).

c. Ai fini del presente articolo, per il trasbordo si intende lo scarico da un mezzo di trasporto ed il caricamento su un altro mezzo di trasporto, nell'ambito di ciascuno dei diversi modi di trasporto, nel corso del viaggio dal luogo di spedizione al luogo di destinazione prescritti dal credito.

d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto e nell'ambito dello stesso modo di trasporto.

Articolo 29

Ricevuta del corriere e ricevuta postale

a. Se un credito richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, che:

i. apparentemente è stato timbrato o in altro modo sottoscritto e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite o inviate; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,

ed

ii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Se un credito richiede un documento emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che riporti una dichiarazione di ricezione di merci per la consegna, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del corriere/servizio ed appare timbrato, firmato o in altro modo sottoscritto da tale determinato corriere/servizio (salvo che il credito preveda espressamente un documento emesso da una corriere/servizio, indicato nominativamente, le banche accetteranno un documento emesso da un qualsiasi corriere/servizio),

ed

ii. indica una data di ritiro, ricezione, od espressione simile; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,

ed

iii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

Articolo 30

Documenti di trasporto emessi da spedizionieri

Salvo che il credito autorizzi diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da uno spedizioniere, solo se esso apparentemente indica:

i. il nome dello spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere in qualità di vettore o di operatore di trasporto multimodale,

oppure

ii. il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere quale agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale.

Articolo 31

"Sopra coperta", "quantità caricata a dire dello speditore", nome del mittente

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto che:

i. non indica, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto che comprendono il trasporto via mare, che le merci sono o saranno caricate sopra coperta. Tuttavia, le banche accetteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta,

e/o

ii. reca sul recto una clausola quale "quantità caricata a dire dello speditore" o "dice contenere" o espressioni simili,

e/o

iii. indica quale mittente delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Articolo 32

Documenti di trasporto netti

a. Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.

b. Le banche non accetteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, salvo che il credito prescriva espressamente le clausole o annotazioni che possono essere accettate.

c. Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola "netto a bordo", se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 o 30.

Articolo 33

Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/prepagato

a. Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che siano in contrasto con uno o qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo e le spese di trasporto (di seguito denominati "nolo") devono ancora essere pagati.

b. Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, espressioni indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento o il prepagamento del nolo è indicato in altro modo. Se il credito richiede che la tariffa del corriere sia pagata o prepagata, le banche accetteranno anche un documento di trasporto emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che attesta che le tariffe di competenza del corriere sono a carico di un soggetto diverso dal destinatario.

c. Se l'espressione "nolo pagabile in anticipo" o "nolo da pagarsi in anticipo" o espressione simile figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

d. Salvo che le condizioni del credito vietino specificatamente tale riferimento, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese od esborsi connessi con operazioni di carico, scarico o con operazioni similari.

Articolo 34

Documenti di assicurazione

a. I documenti di assicurazione devono, nella forma, apparire emessi e firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori, o da loro agenti.

b. Se il documento di assicurazione indica che è stato emesso in più di un originale, tutti gli originali devono essere presentati, salvo che il credito autorizzi diversamente.

c. Le note di copertura emesse da mediatori non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

d. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno certificati di assicurazione o dichiarazioni di polizza aperta prefirmati da compagnie d'assicurazione o assicuratori, o da loro agenti. Se il credito richiede espressamente un certificato di assicurazione o una dichiarazione di polizza aperta, le banche accetteranno, in sostituzione, una polizza assicurativa.

e. Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che appaia dal documento di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico delle merci, le banche non accetteranno un documento di assicurazione che reca una data di emissione posteriore alla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico indicata in detto documento di trasporto.

f. **i.** Salvo che il credito disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

ii. Salvo che il credito disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... "porto di destinazione convenuto") o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a... "luogo di destinazione convenuto") delle merci, a seconda del caso, più il 10%, ma soltanto quando il valore CIF o CIP può essere determinato in base a quanto appare dai documenti. Diversamente, le banche accetteranno

come tale valore minimo l'importo maggiore tra il 110% dell'ammontare del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e il 110% dell'importo lordo della fattura.

Articolo 35

Tipi di copertura assicurativa

a. Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi addizionali che devono essere coperti. Non dovranno essere usate espressioni imprecise quali "rischi usuali" o "rischi abituali"; se tali espressioni vengono usate, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

b. In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

c. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di assicurazione attestante che la copertura comporta una franchigia "in eccedenza" o "a dedurre".

Articolo 36

Copertura assicurativa "tutti i rischi"

Quando un credito prescrive "assicurazione contro tutti i rischi", le banche accetteranno un documento di assicurazione - che rechi o meno l'intestazione "tutti i rischi" - in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione "tutti i rischi", anche se il documento di assicurazione indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

Articolo 37

Fatture commerciali

a. Salvo che il credito disponga diversamente, le fatture commerciali:

i. devono, nella forma, apparire emesse dal beneficiario indicato nel credito (salvo quanto previsto dall'articolo 48),

e

ii. devono essere emesse a nome dell'ordinante (salvo quanto previsto dall'articolo 48(h),

e

iii. non necessitano di firma.

b. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per importi superiori a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizza a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.

c. La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito.

Articolo 38

Altri documenti

Se il credito richiede un'attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o dal suo agente, salvo che il credito prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento sperato.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 39

Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari

a. Le espressioni "intorno", "approssimativamente", "circa" o simili, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.

b. Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

c. Salvo che il credito, che vieta spedizioni parziali, disponga diversamente, o salvo che sia applicabile la precedente lettera (b), sarà ammissibile una tolleranza del 5% in meno nell'importo dell'utilizzo, a condizione che, se il credito stabilisce la quantità delle merci, questa venga spedita interamente e se il credito stabilisce un prezzo unitario questo non venga ridotto. Questa disposizione non si applica se nel credito vengono utilizzate le espressioni indicate alla precedente lettera (a).

Articolo 40

Spedizioni/utilizzi parziali

a. Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente.

b. I documenti di trasporto che apparentemente indicano che la spedizione è stata fatta sullo stesso mezzo di trasporto e per lo stesso

viaggio, purché indichino la stessa destinazione, non saranno considerati come riferentisi a spedizioni parziali, anche se tali documenti di trasporto riportano diverse date di spedizione e/o diversi porti di imbarco, luoghi di presa in carico o di invio.

c. Le spedizioni effettuate a mezzo posta o mediante corriere non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale o le ricevute o le bolle di spedizione del corriere appaiono timbrati, firmati o in altro modo sottoscritti nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere inviate e se recano la stessa data.

Articolo 41

Utilizzi parziali/spedizioni frazionate

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito disponga diversamente.

Articolo 42

Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti

a. Tutti i crediti devono prescrivere una data di scadenza e, ad eccezione dei crediti liberamente negoziabili, un luogo per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. La data di scadenza prescritta per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sarà considerata data di scadenza per la presentazione dei documenti.

b. Salvo quanto previsto dall'articolo 44(a), i documenti devono essere presentati alla predetta data di scadenza o prima di tale data.

c. Se la banca emittente stabilisce che il credito ha validità "un mese", "sei mesi" o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla

quale il termine decorre, la data di emissione del credito sarà considerata da parte della banca emittente come primo giorno di decorrenza di detto termine.

Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Articolo 43

Limitazione concernente la data di scadenza

a. Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformità con i termini e le condizioni del credito.

Se tale periodo di tempo non viene prescritto, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

b. Nei casi in cui si applica l'articolo 40(b), si considererà quale data di spedizione l'ultima data di spedizione figurante sui documenti di trasporto presentati.

Articolo 44

Proroga della data di scadenza

a. Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo per la presentazione dei documenti - prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'articolo 43 - cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate dall'articolo 17, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, a seconda del caso, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca aperta.

b. La data ultima di spedizione non è prorogata per effetto della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, intervenuta in conformità della precedente lettera (a). Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche non accetteranno documenti di trasporto recanti una data di spedizione successiva a quella di scadenza prescritta dal credito o da una sua modifica.

c. La banca presso la quale viene effettuata la presentazione de documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve fornire una dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità dell'articolo 44(a) delle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI.

Articolo 45

Orario per la presentazione dei documenti

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Articolo 46

Espressioni concernenti le date di spedizione

a. Salvo che il credito disponga diversamente, l'espressione "spedizione" usata nello stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione si intenderà comprensiva delle espressioni del tipo "messa a bordo", "invio", "accettato per la spedizione", "data di ricevuta postale", "data di ritiro" e simili e, qualora il credito richieda un documento di trasporto multimodale, dell'espressione "presa in carico".

b. Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" e simili non dovrebbero essere usate. Se usate, le banche le ignoreranno.

c. Se viene usata l'espressione "il o intorno al" o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la

quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Articolo 47

Terminologia concernente i periodi di spedizione

a. Le espressioni "al", "fino al", "entro il", "dal" ed espressioni analoghe riguardanti una qualsiasi data, o periodo di tempo, indicata nel credito con riferimento alla spedizione si intendono come comprensive della data indicata.

b. L'espressione "dopo" si intende come non comprensiva della data indicata.

c. Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al quindici" e "dal sedici all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

d. Le espressioni "principio", "metà", o "fine" del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al dieci", "dall'undici al venti" e "dal ventuno all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

F. CREDITO TRASFERIBILE

Articolo 48

Credito trasferibile

a. Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) può richiedere alla banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o negoziare (la "banca trasferente") o, nel caso di un credito liberamente negoziabile, alla banca espressamente autorizzata nel credito ad operare

come banca trasferente, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri beneficiari (secondo(i) beneficiario(i)).

b. Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. Espressioni come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate, esse saranno ignorate.

c. La banca trasferente non sarà tenuta ad effettuare il trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

d. All'atto della richiesta di trasferimento del credito e prima del suo trasferimento, il primo beneficiario deve dichiarare in modo irrevocabile alla banca trasferente se egli intende conservare o meno il diritto di non consentire alla banca trasferente di avvisare modifiche al(i) secondo(i) beneficiario(i). Se la banca trasferente acconsente al trasferimento a queste condizioni, essa deve, all'atto del trasferimento, avvisare il(i) secondo(i) beneficiario(i) delle dichiarazioni del primo beneficiario riguardanti le modifiche.

e. Se un credito viene trasferito ad uno o più secondi beneficiari, il rifiuto di una modifica da parte di uno o più secondi beneficiari non rende invalida l'accettazione di tale modifica da parte dello(gli) altro(i) secondo(i) beneficiario(i) nei confronti del(i) quale(i) il credito sarà di conseguenza modificato. Per il(i) secondo(i) beneficiario(i), che abbia(abbiano) rifiutato la modifica, il credito rimarrà non modificato.

f. Le competenze della banca trasferente relative al trasferimento - incluse commissioni, compensi, costi o esborsi - sono a carico del primo beneficiario, salvo che sia stato convenuto diversamente. Se la banca trasferente accetta di trasferire il credito, essa non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state corrisposte dette competenze.

g. Salvo che il credito disponga diversamente, un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Di conseguenza, il credito non può essere trasferito su richiesta del secondo beneficiario ad un terzo beneficiario. Ai fini del presente articolo, il trasferimento al primo beneficiario non costituisce un trasferimento vietato.

Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni/gli utilizzi parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito.

h. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisati nel credito originario eccezione per:

- l'importo del credito,
- gli eventuali prezzi unitari in esso indicati,
- la data di scadenza,
- il termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 43,
- il periodo per la spedizione,

elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati.

La percentuale di copertura assicurativa può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare prescritto dal credito originario o dai presenti articoli.

Inoltre, il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

i. Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se prescritti dal credito; quando si verifica tale sostituzione di una o più fatture (e tratte), il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo della(e) propria(e) fattura(e) e quello della(e) fattura(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i).

Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) in sostituzione della(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i) ma omette di farlo a

prima richiesta, la banca trasferente ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito trasferito, compresa(e) la(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i), e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

j. Il primo beneficiario può richiedere che il pagamento o la negoziazione al(i) secondo(i) beneficiario(i) avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro e non oltre la data di scadenza del credito, salvo che il credito originario disponga espressamente che l'utilizzo per il pagamento o la negoziazione non possa essere effettuato in luogo diverso da quello prescritto dal credito stesso e ciò senza pregiudizio per il diritto del primo beneficiario di sostituire in seguito la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) a quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

G. CESSIONE DEL RICAVO

Articolo 49

Cessione del ricavo

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito, in conformità delle disposizioni del diritto applicabile. Il presente articolo si riferisce esclusivamente alla cessione del ricavo e non alla cessione del diritto di operare in conformità del credito stesso.

Uniform Rules for Collections

1995 Revision, in force as of January 1996

Norme uniformi relative agli incassi

Revisione 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996

A. Disposizioni generali e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione delle norme (NUI 522)

a. Le norme uniformi relative agli incassi, revisione 1995, pubbl. n. 522 della CCI, si applicano a tutte le operazioni di incasso come definite all'art. 2, a condizione che tali norme facciano parte integrante del testo della disposizione di incasso di cui all'art. 4, e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.

b. Le banche non hanno alcun obbligo di eseguire un'operazione di incasso o una qualsiasi disposizione di incasso o connesse istruzioni fornite successivamente.

c. Se una banca decide, per qualsiasi motivo, di non eseguire un'operazione di incasso o di non dar seguito ad una qualsiasi delle connesse istruzioni ricevute, essa deve avvisare senza ritardo la parte dalla quale ha ricevuto l'incasso o le istruzioni, a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido.

Articolo 2

Definizione di incasso

Ai fini di questi articoli:

a. Per "incasso" si intende il trattamento da parte delle banche dei documenti di cui al punto **b)** dell'art. 2, in conformità delle istruzioni ricevute, allo scopo di:

i. ottenere il pagamento e/o l'accettazione

o

ii. consegnare i documenti contro pagamento e/o contro accettazione

o

iii. consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.

b. Per "documenti" si intendono documenti finanziari e/o documenti commerciali:

i. per "documenti finanziari" si intendono tratte, pagherò, assegni o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento;

ii. per "documenti commerciali" si intendono fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.

c. Per "incasso semplice" si intende l'incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

d. Per "incasso documentario" si intende l'incasso di:

i. documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;

ii. documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

Articolo 3

Parti che intervengono in un incasso

a. Ai fini di questi articoli le "parti interessate" sono:

i. l'"ordinante", che è la parte che affida l'esecuzione di un incasso ad una banca;

ii. la "banca trasmittente", che è la banca alla quale l'ordinante ha affidato l'esecuzione dell'incasso;

iii. la "banca incaricata dell'incasso", che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'operazione di incasso;

iv. la "banca presentatrice", che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.

Articolo 3 *(segue)*

b. Il "trassato" è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità della disposizione di incasso.

B. Forma e struttura degli incassi

Articolo 4

Disposizione di incasso

a. i. Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da una disposizione di incasso che indica che l'incasso è soggetto alle NUI 522, e che contiene istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detta disposizione di incasso ed in conformità delle presenti norme.

ii. Le banche non esamineranno i documenti al fine di ricavarne istruzioni.

iii. A meno che non siano state diversamente autorizzate nella disposizione di incasso, le banche non terranno conto di istruzioni loro impartite da qualsiasi parte/banca diversa dalla parte/banca dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.

b. La disposizione di incasso deve contenere i seguenti elementi informativi, laddove appropriati.

i. Gli estremi della banca dalla quale l'incasso è stato ricevuto, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e SWIFT, il numero di telex, il numero di telefono, il numero di fax ed il riferimento.

ii. Gli estremi dell'ordinante, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.

iii. Gli estremi del trassato, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale o il domicilio al quale la presentazione deve essere fatta e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.

iv. Gli estremi della banca presentatrice se c'è, ivi inclusi

il nome completo, l'indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono ed il numero di fax.

v. Lo/gli importo/i e la/le valuta/e da incassare.

vi. La lista dei documenti inclusi e il numero di esemplari di ogni documento.

vii. a. I termini e le condizioni in base ai quali ottenere il pagamento e/o l'accettazione.

b. I termini di consegna dei documenti contro:

1) pagamento e/o accettazione
2) altri termini e condizioni.

E' responsabilita' della parte che fornisce la disposizione di incasso accertarsi che i termini per la consegna dei documenti siano stabiliti chiaramente e senza ambiguità; diversamente le banche non assumeranno alcuna responsabilità per le conseguenze che ne possano derivare.

viii. Le commissioni da incassare, indicando se esse possono essere abbandonate o meno.

ix. Gli interessi da incassare, se del caso, indicando se essi possono essere abbandonati o meno, ivi inclusi:

a. il tasso di interesse
b. il periodo di interesse
c. la base di calcolo applicabile (es. 360 o 365 gg. all'anno).

x. Il metodo di pagamento e forma dell'avviso di pagamento.

xi. Le istruzioni in caso di mancato pagamento, mancata accettazione e/o mancata esecuzione di altre istruzioni.

c. i. Le istruzioni di incasso devono riportare l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o errato, la banca incaricata dell'incasso può, senza alcuna responsabilità da parte sua, tentare di accertare l'indirizzo esatto.

ii. La banca incaricata dell'incasso non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale ritardo derivante dal fatto che le sia stato fornito un indirizzo incompleto o errato.

C. Forma della presentazione

Articolo 5

Presentazione

a. Ai fini di questi articoli, per presentazione si intende la procedura con la quale la banca presentatrice mette a disposizione del trassato i documenti secondo le istruzioni ricevute.

b. La disposizione di incasso deve riportare l'indicazione dell'esatto periodo di tempo entro il quale qualsiasi tipo di azione deve essere effettuata da parte del trassato.

Espressioni come "prima", "pronta", "immediata" e simili non devono essere usate in relazione alla presentazione o ad un qualsiasi periodo di tempo entro il quale i documenti devono essere ritirati o per qualunque altra azione che deve essere effettuata dal trassato. Se tali termini sono usati le banche non li terranno in considerazione.

c. I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti; tuttavia le banche sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o timbro o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto per l'operazione di incasso.

d. Al fine di eseguire le istruzioni dell'ordinante, la banca trasmittente utilizzerà la banca indicata dall'ordinante quale banca incaricata dell'incasso. In assenza di tale indicazione, la banca trasmittente utilizzerà qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione o nel paese dove altri termini e condizioni devono essere adempiuti.

Articolo 5 *(segue)*

e. I documenti e la disposizione di incasso possono essere inviati direttamente dalla banca trasmittente alla banca incaricata dell'incasso o tramite altra banca in qualità di intermediaria.

f. Se la banca trasmittente non indica una specifica banca presentatrice, la banca incaricata dell'incasso può utilizzare come banca presentatrice una banca di propria scelta.

Articolo 6

Pagamento a vista/accettazione

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento, senza ritardo. Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione, senza ritardo e, quando è richiesto il pagamento, effettuare la presentazione per il pagamento, non oltre la scadenza stabilita.

Articolo 7

Consegna dei documenti commerciali

Documenti contro accettazione (D/A) e
Documenti contro pagamento (D/P)

a. Gli incassi non devono contenere tratte pagabili a scadenza accompagnate da istruzioni secondo le quali i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento.

b. Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza, la disposizione di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In assenza di tale indicazione i documenti commerciali saranno consegnati solo contro pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

Articolo 7 *(segue)*

c. Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza e la disposizione di incasso indica che i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento, i documenti saranno consegnati soltanto contro tale pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

Articolo 8

Creazione di documenti

Qualora la banca trasmittente dia istruzioni che la banca incaricata dell'incasso o il trassato procedano alla creazione di documenti (tratte, pagherò, ricevute, lettere di impegno o altri documenti) che non sono contenuti nell'incasso, la banca trasmittente dovrà specificare la forma ed il contenuto di tali documenti; diversamente, la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per la forma ed il contenuto di tali documenti creati dalla stessa o dal trassato.

D. Responsabilità

Articolo 9

Buona fede e ragionevole cura

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Articolo 10

Documenti e merci/servizi/adempimenti

a. Le merci non devono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa senza il preventivo accordo da parte di tale banca. Ciononostante, qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa per la messa a disposizione di un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri

termini e condizioni senza il preventivo accordo da parte di tale banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

b. Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi delle merci relative ad un incasso documentario, ivi inclusi l'immagazzinamento e l'assicurazione delle merci, anche quando siano date specifiche istruzioni di agire in tal senso. Le banche prenderanno tali provvedimenti solo se, quando e nella misura in cui esse, caso per caso, vi avranno acconsentito. In deroga alla disposizione di cui al punto c) dell'articolo 1, la norma di cui al presente comma si applica anche in assenza di una specifica comunicazione in tal senso da parte della banca incaricata dell'incasso.

c. Ciononostante, se le banche prendono provvedimenti per la protezione della merce, abbiano o meno ricevuto istruzioni, esse non assumono alcuna responsabilità quanto alla sorte e/o alla condizione della merce, né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la banca incaricata dell'incasso deve avvisare senza ritardo la banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso di qualsiasi provvedimento del genere da essa preso.

d. Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi provvedimento preso per la protezione della merce sarà intesa a carico della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.

e. i. Nonostante la norma di cui all'art. 10(a), qualora le merci siano state consegnate alla banca incaricata dell'incasso o messe a sua disposizione e il trassato abbia onorato l'incasso contro pagamento, accettazione o secondo altri termini e condizioni e, qualora in tal caso la banca incaricata dell'incasso abbia provveduto al rilascio delle merci, è da intendersi che la banca trasmittente abbia autorizzato la banca incaricata dell'incasso ad operare in tal modo.

ii. Qualora la banca incaricata dell'incasso abbia disposto la consegna delle merci su istruzioni della banca trasmittente o secondo quanto disposto dall'art. 10(e)i, la ban-

Articolo 10 *(segue)*

ca trasmittente avrà l'obbligo di risarcire la banca incaricata dell'incasso per tutti i danni subiti e le spese sostenute.

Articolo 11

Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario

a. Le banche che si avvalgono dei servizi di altra(e) banca(che) per eseguire le istruzioni dell'ordinante lo fanno per conto e a rischio di quest'ultimo.

b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano state esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).

c. La parte che dà istruzioni ad un'altra parte di eseguire incarichi sarà vincolata e tenuta a risarcire quest'ultima in relazione agli obblighi e responsabilità imposte da leggi ed usi vigenti all'estero.

Articolo 12

Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti

a. Le banche devono accertare che i documenti ricevuti appaiono essere quelli elencati nella disposizione di incasso e devono avvisare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la parte dalla quale tale disposizione di incasso è stata ricevuta, circa un qualunque documento mancante ovvero riscontrato diverso da quelli elencati.

   Le banche non hanno alcun obbligo ulteriore al riguardo.

b. Se i documenti non appaiono elencati, la banca trasmittente non potrà contestare le affermazioni della banca incaricata dell'incasso circa il tipo e il numero dei documenti ricevuti.

c. Tenuto presente il punto c) dell'articolo 5 e i punti a) e b) dell'articolo 12, le banche presenteranno i documenti così come ricevuti senza esaminarli ulteriormente.

Articolo 13

Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nel(i) documento(i); esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 14

Esonero da responsabilità per ritardi, smarrimenti e traduzioni

a. Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione o per errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici.

b. Le banche non assumono alcuna responsabilità per i ritardi conseguenti alla necessità di ottenere chiarimenti in merito alle istruzioni ricevute.

Articolo 15

Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

E. Pagamento

Articolo 16

Pagamento senza ritardo

a. Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi, e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, in conformità dei termini e delle condizioni della disposizione di incasso stessa.

b. In deroga alla norma di cui all'art. 1(c), a meno che non sia stato diversamente concordato, la banca incaricata dell'incasso effettuerà il pagamento dell'importo incassato esclusivamente in favore della banca trasmittente.

Articolo 17

Pagamento in valuta locale

Nel caso in cui i documenti siano pagabili nella valuta del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta locale), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento in valuta locale solo se tale valuta è immediatamente disponibile secondo le modalità riportate nella disposizione di incasso.

Articolo 18

Pagamento in valuta estera

Nel caso in cui i documenti siano pagabili in valuta diversa da quella del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta estera), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento nella valuta estera indicata solo se tale valuta estera può essere immediatamente rimessa secondo le istruzioni riportate nella disposizione di incasso.

Articolo 19

Pagamenti parziali

a. Nel caso di incassi semplici, i pagamenti parziali possono essere accettati se, nella misura e alle condizioni in cui i pagamenti parziali sono ammessi dalle norme in vigore nella piazza ove deve avvenire il pagamento. Il(i) documento(i) finanziario(i) sarà(nno) consegnato(i) al trassato solo quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

b. Nel caso di incassi documentari, i pagamenti parziali saranno accettati solo se specificamente autorizzati nella disposizione di incasso.
Tuttavia, a meno di istruzioni diverse, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto dopo aver ricevuto il pagamento totale e in tal caso la banca presentatrice non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dal ritardo nella consegna dei documenti.

c. In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 17 o dell'articolo 18 a seconda del caso.

Un pagamento parziale, se accettato, sarà trattato secondo le disposizioni dell'articolo 16.

F. Interessi, commissioni e spese

Articolo 20

Interessi

a. Se la disposizione di incasso precisa che gli interessi devono essere incassati ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare tali interessi, a meno che non si renda applicabile il punto c) dell'articolo 20.

b. Se tali interessi devono essere incassati, la disposizione di incasso deve precisare il tasso di interesse, il periodo di interesse e la base di calcolo.

c. Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che gli interessi non possono essere abbandonati ed il trassato

rifiuta di pagarli, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dai ritardi nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento degli interessi sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

Articolo 21

Commissioni e spese

a. Se la disposizione di incasso precisa che le commissioni e/o le spese di incasso devono essere a carico del trassato e questi rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo gli altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare le commissioni e/o le spese, a meno che non si applichi il punto b) dell'articolo 21.

   Qualora le commissioni e/o le spese di incasso siano abbandonate, esse saranno considerate a carico della parte dalla quale l'incasso è stato ricevuto e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

b. Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che le commissioni e/o le spese non possono essere abbandonate ed il trassato rifiuta di pagare tali commissioni e/o spese, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze risultanti dal ritardo nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento delle commissioni e/o delle spese sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

c. In tutti i casi in cui, secondo la disposizione di incasso o in conformità delle presenti norme, le spese, i costi e le commissioni di incasso siano a carico dell'ordinante, la(le) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(anno) diritto all'immediato recupero di tali spese, costi e commissioni nei confronti della banca dalla quale la disposizione di incasso

è stata ricevuta e la banca trasmittente avrà a sua volta diritto all'immediato rimborso da parte dell'ordinante relativamente a qualsiasi importo ad essa addebitato, assieme alle proprie spese, costi e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

d. Le banche si riservano il diritto di richiedere il pagamento anticipato di commissioni e/o spese alla parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, allo scopo di coprire i costi da sopportare per l'esecuzione delle istruzioni e, in attesa della ricezione di tali pagamenti, si riservano il diritto di non eseguire tali istruzioni.

G. Altre disposizioni

Articolo 22

Accettazione

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma di accettazione di una tratta appaia essere completa e corretta, ma non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere l'accettazione.

Articolo 23

Pagherò ed altri strumenti

La banca presentatrice non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere un pagherò, una ricevuta o altro strumento.

Articolo 24

Protesto

La disposizione di incasso deve contenere specifiche istruzioni concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo), per l'eventualità di mancato pagamento o mancata accettazione.

Articolo 24 *(segue)*

In mancanza di tali specifiche istruzioni, le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare il(i) documento(i) (o di assoggettarlo(i) ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

Articolo 25

"Occorrendo"

Se l'ordinante nomina un rappresentante perché agisca come "occorrendo" in caso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, la disposizione di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale "occorrendo". In assenza di tale indicazione, le banche non accetteranno alcuna istruzione dall' "occorrendo".

Articolo 26

Avvisi

Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità delle seguenti norme:

a. **Forma dell'avviso**

Ogni avviso o informazione inviato dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta deve riportare gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il riferimento dato da quest'ultima banca così come specificato nella disposizione di incasso.

b. **Modo per effettuare l'avviso**

La banca trasmittente ha la responsabilità di fornire istruzioni alla banca incaricata dell'incasso circa il metodo da seguire al fine di inviare gli avvisi indicati ai punti (c)i, (c)ii e (c)iii. In assenza di tali istruzioni la banca incaricata dell'incasso invierà i relativi avvisi secondo modalità di sua scelta,

a spese della banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

c. i. *Avviso di pagamento*

La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, e le modalità della messa a disposizione dei fondi.

ii. *Avviso di accettazione*

La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso.

iii. *Avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione*

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento e/o della mancata accettazione ed avvisare conseguentemente, senza ritardo, la banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

La banca presentatrice deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento e/o l'avviso di mancata accettazione alla banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente deve fornire opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 60 giorni dal suo avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, senza alcuna ulteriore responsabilità da parte della banca presentatrice.

INTRODUZIONE

1. Scopo ed oggetto degli Incoterms

Scopo degli Incoterms è fornire una serie di regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci maggiormente usati nella vendita internazionale. In questo modo, le incertezze dovute a differenze di interpretazione di questi termini tra Paesi diversi possono essere evitate o quantomeno ridotte in misura considerevole.

Frequentemente, i contraenti non sono consapevoli delle diversità tra le pratiche commerciali nei rispettivi Paesi. Questo può dar luogo a fraintendimenti, controversie e contenzioso, con lo spreco di tempo e denaro che ciò implica. Al fine di porre rimedio a questi problemi, la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato per la prima volta nel 1936 un insieme di regole internazionali per l'interpretazione di tali termini commerciali. Queste regole erano note come "Incoterms 1936". Modifiche ed aggiunte sono state successivamente apportate nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, ed ora per l'edizione 2000, così da mantenere queste regole in linea con le correnti pratiche del commercio internazionale.

Appare opportuno sottolineare che l'oggetto degli Incoterms è limitato alle questioni relative ai diritti e alle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna della merce (nel senso di beni "materiali" esclusi quindi i beni "immateriali" quali il software per computer).

Gli equivoci sugli Incoterms

Vi sono, in particolare, due equivoci abbastanza diffusi per quanto riguarda gli Incoterms.
In primo luogo, gli Incoterms sono frequentemente fraintesi come applicabili al contratto di trasporto piuttosto che al contratto di vendita. In secondo luogo, erroneamente, viene spesso dato per assunto che essi dispongano in ordine a tutti gli obblighi che le parti possano volere includere in un contratto di vendita.

© 1999 International Chamber of Commerce

Come è stato sempre sottolineato dalla CCI, gli Incoterms trattano soltanto delle relazioni tra venditori e compratori in forza del contratto di vendita e, per giunta, solo sotto alcuni aspetti specifici.

L'utilizzo degli Incoterms nel contratto di vendita va coordinato con i contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento per regolare al meglio una vendita internazionale di merci.

Nel mentre è essenziale per gli esportatori ed importatori considerare attentamente le correlazioni tra i vari contratti necessari per realizzare una vendita internazionale - la quale, oltre al contratto di vendita, mette in gioco anche contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento - è necessario tener presente che gli Incoterms si riferiscono ad uno soltanto di questi contratti, precisamente il contratto di vendita.

Nondimeno, l'accordo delle parti di utilizzare un particolare Incoterm comporta necessariamente implicazioni per gli altri contratti. Per menzionare alcuni esempi, un venditore che abbia prestato il suo consenso ad un contratto CFR o CIF non può eseguire tale contratto con alcun altro modo di trasporto che quello marittimo, poiché ai sensi dei due anzidetti Incoterms egli deve presentare al compratore una polizza di carico od altro documento di trasporto marittimo, il che è semplicemente impossibile qualora vengano usati altri modi di trasporto. Inoltre, il documento richiesto in relazione ad un credito documentario dipende necessariamente dal modo di trasporto che si è convenuto di utilizzare.

In secondo luogo, gli Incoterms affrontano un numero di specifiche obbligazioni che fanno carico alle parti - quali l'obbligazione del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore o rimetterla al vettore per il trasporto o consegnarla a destinazione - così come la distribuzione dei rischi tra le parti in questi casi.

Inoltre, essi trattano sia delle obbligazioni riguardanti lo sdoganamento all'esportazione ed importazione delle merci ed il loro imballaggio, sia dell'obbligazione del compratore di prendere in consegna la merce come anche dell'obbligazione di dare prova che le rispettive obbligazioni sono state debitamente adempiute.

Gli Incoterms non disciplinano ne il trasferimento della

Per quanto gli Incoterms siano estremamente importanti per l'esecuzione del contratto di vendita, essi non affrontano in nessun modo un gran numero di

© 1999 International Chamber of Commerce

proprietà né le conseguenze degli inadempimenti del contratto di vendita

problemi che possono presentarsi in contratti di questo tipo, come il trasferimento della proprietà e di altri diritti sulla merce, i casi di inadempimento del contratto e le conseguenze che ne discendono, così come gli esoneri da responsabilità in determinate circostanze. Si sottolinea che gli Incoterms non mirano a sostituire tutte le clausole contrattuali che siano necessarie per realizzare un completo contratto di vendita, sia tramite l'incorporazione di clausole standard sia tramite clausole pattuite individualmente.
In generale, gli Incoterms non trattano delle conseguenze dell'inadempimento del contratto né delle cause di esonero da responsabilità in considerazione di varie circostanze ostative. Tali questioni devono essere risolte tramite altre disposizioni nel contratto di vendita e nella legge applicabile.

Scopo primario degli Incoterms è stato sempre quello di disciplinare la resa merci nei contratti implicanti il passaggio della frontiera: da ciò la denominazione di termini commerciali internazionali. Tuttavia, talvolta si fa riferimento agli Incoterms in contratti di contenuto puramente nazionale. In tali casi, le clausole A2 e B2 relative a esportazione e importazione diventano semplicemente superflue.

2. Il perché delle revisioni degli Incoterms

La ragione principale alla base delle varie revisioni degli Incoterms è stata la necessità di garantirne l'adattamento alla pratica commerciale contemporanea. Così, nella revisione del 1980 è stato introdotto il Termine Franco vettore (*Free Carrier*, con la sigla FRC, ora FCA) in modo da affrontare il caso frequente in cui il punto di consegna della merce nel trasporto marittimo non era più il tradizionale punto FOB (al passaggio della murata della nave), bensì un punto terrestre, anteriore al caricamento a bordo di una nave, in cui la merce veniva rimessa, stivata in container, in vista di un successivo trasporto via mare o tramite diversi modi di trasporto in combinazione (cosiddetto trasporto combinato o multimodale).

Adattamento nel tempo ai mutamenti delle pratiche del commercio

Inoltre, nella revisione 1990 degli Incoterms, le clausole che trattano dell'obbligazione del venditore di fornire prova dell'avvenuta consegna hanno consenti-

© 1999 International Chamber of Commerce

to la sostituzione della documentazione cartacea con trasmissioni elettroniche di dati (EDI), purche le parti manifestino il loro consenso a comunicare elettronicamente. E' quasi superfluo sottolineare che ulteriori sforzi vengono costantemente fatti per migliorare la redazione e la presentazione degli Incoterms così da facilitare la loro applicazione nella pratica.

3. Gli Incoterms 2000

Nel procedimento di revisione, che è durato circa due anni, la CCI ha fatto del suo meglio per sollecitare commenti e reazioni alle successive bozze da un ampio spettro di operatori del commercio mondiale, rappresentati nei Comitati nazionali attraverso cui la CCI opera. E' stato gratificante osservare come questo processo di revisione abbia suscitato una reazione molto maggiore da parte di utenti di tutte le parti del mondo, che non le precedenti revisioni degli Incoterms. Il risultato di questo dialogo è costituito dagli Incoterms 2000, una versione che, confrontata con gli Incoterms 1990, sembra però aver prodotto pochi cambiamenti; essendo emersa dal processo di revisione la conferma che gli Incoterms godono di un riconoscimento a livello mondiale, la CCI ha di conseguenza deciso di consolidare la base di tale riconoscimento evitando cambiamenti fine a se stessi; si è fatto comunque ogni sforzo per far sì che la terminologia adottata negli Incoterms 2000 riflettesse accuratamente la pratica commerciale.
I principali mutamenti sostanziali riguardano due aspetti:

- le obbligazioni di sdoganamento e di pagamento dei relativi diritti di confine nei Termini FAS e DEQ; e

Novità per lo scaricamento anche nel DAF

- le obbligazioni di caricamento e scaricamento delle merci nel Termine FCA.

Tutti i cambiamenti, sia sostanziali che formali, sono stati introdotti sulla base di un'approfondita consultazione con gli utenti degli Incoterms e particolare attenzione è stata prestata alle richieste di chiarimento ricevute a far data dal 1990 dal Gruppo di Esperti sugli Incoterms, istituito come servizio aggiuntivo agli utenti degli Incoterms.

© 1999 International Chamber of Commerce

4. Incorporazione degli Incoterms nel contratto di vendita

Richiamo esplicito degli Incoterms 2000"

In considerazione delle modificazioni di tanto in tanto apportate agli Incoterms, è importante assicurarsi che quando le parti intendano incorporare gli Incoterms nel loro contratto di vendita venga sempre fatto un espresso riferimento all'edizione in vigore degli Incoterms stessi. Può facilmente accadere che si trascuri tale esigenza quando, per esempio, si sia fatto un riferimento ad una precedente edizione in formulari contrattuali standard o in moduli d'ordine utilizzati dagli operatori commerciali. Il non aver fatto riferimento all'edizione in corso può dar luogo a controversie relative alla questione se le parti avessero inteso incorporare tale edizione o una versione anteriore come parte del loro contratto. Gli operatori commerciali che desiderino utilizzare gli Incoterms 2000 dovranno quindi indicare chiaramente che il loro contratto è regolato dagli "Incoterms 2000".

5. La struttura degli Incoterms

I quattro gruppi - E, F, C e D - degli Incoterms

Nel 1990, gli Incoterms vennero raggruppati per facilità di comprensione in quattro categorie fondamentalmente differenti: si inizia con l'unico Incoterm (il Termine ***Ex Works*** = Franco fabbrica), che fa parte della categoria "**E**", in cui il venditore si limita a mettere la merce a disposizione del compratore presso i propri locali, seguito dai Termini "**F**" del secondo gruppo (contraddistinti dalla lettera "**F**" iniziale della parola "***Free***"= Franco), in cui il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce a un vettore designato dal compratore (e cioè i Termini FCA, FAS e FOB), continuando con i Termini "**C**" (da "***Carriage***"= Trasporto), in cui il venditore deve provvedere al contratto di trasporto ma senza assumere il rischio di perdita o danneggiamento della merce o costi aggiuntivi dovuti ad eventi successivi alla spedizione (CFR, CIF, CPT e CIP); e, infine, i Termini "**D**" (da "***Delivered***"= Consegnato), in cui il venditore deve sostenere tutti i costi e rischi necessari per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). La classificazione è riprodotta nella seguente tavola:

© 1999 International Chamber of Commerce

INCOTERMS 2000

Gruppo E **Partenza**

EXW Franco fabbrica (.. luogo convenuto)

Gruppo F **Trasporto principale non pagato**

FCA Franco vettore (...luogo convenuto)

FAS Franco lungo bordo (...porto di imbarco convenuto)

FOB Franco a bordo (...porto di imbarco convenuto)

Gruppo C **Trasporto principale pagato**

CFR Costo e nolo (...porto di destinazione convenuto)

CIF Costo, assicurazione e nolo (. .porto di destinazione convenuto)

CPT Trasporto pagato fino a (.. luogo di destinazione convenuto)

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D **Arrivo**

DAF Reso frontiera (...luogo convenuto)

DES Reso ex-Ship (.. porto di destinazione convenuto)

DEQ Reso banchina (...porto di destinazione convenuto)

DDU Reso non sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)

DDP Reso sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)

Inoltre, in tutti i Termini, come negli Incoterms 1990, le rispettive obbligazioni delle parti sono state raggrup-

© 1999 International Chamber of Commerce

pate sotto 10 titoli, e ad ogni titolo per la parte del venditore (contraddistinto dalla lettera A) corrisponde (sotto la lettera B) la posizione del compratore con riferimento allo stesso oggetto.

6. Terminologia

Alcune espressioni significative

Nell'elaborazione degli Incoterms 2000 sono stati fatti sforzi considerevoli per assicurare quanta più omogeneità possibile e desiderabile in ordine alle varie espressioni utilizzate in ciascuno dei tredici Termini. Di conseguenza, si è evitato l'uso di espressioni diverse miranti ad esprimere lo stesso significato. Altresì, si è cercato di utilizzare ogniqualvolta possibile le stesse espressioni che appaiono nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CVIM) - Vienna 1980 [1].

"shipper"

In alcuni casi, nel testo originale in inglese, è stato necessario utilizzare la stessa parola per esprimere due significati diversi, semplicemente perché non vi era alternativa idonea. Gli operatori conoscono questa difficoltà, che si presenta non soltanto nel contesto dei contratti di vendita ma anche nei contratti di trasporto. Quindi, per esempio, il termine inglese *"shipper"* significa sia un operatore che rimette la merce al vettore per il trasporto sia un operatore che conclude il contratto col vettore: tuttavia, questi due *"shippers"* possono essere persone diverse; così, per esempio, in un contratto FOB, in cui è il venditore a rimettere i beni al vettore per il trasporto mentre è il compratore a concludere il contratto con il vettore stesso.

"consegna"

E' particolarmente importante notare che la parola "consegna" è usata negli Incoterms in due sensi differenti. In primo luogo, è usata per determinare l'atto col quale il venditore adempie la sua obbligazione di

1 Il testo della Convenzione, nella versione italiana, è riprodotto nella pubblicazione CCI n. 556 "Modello CCI di contratto di vendita internazionale", a cura di CCI-Italia.

© 1999 International Chamber of Commerce

consegna, che è precisata nelle clausole A4 in ogni Incoterm. In secondo luogo, la parola 'consegna' è utilizzata nell'ambito di ciò che il compratore deve compiere per adempiere la propria obbligazione di 'prendere consegna" ovvero di "accettare la consegna" della merce, come previsto nelle clausole B4 degli Incoterms.

Il compratore, normalmente prende consegna della merce tramite un "intermediario", quasi sempre un vettore che opera per conto del compratore stesso, nei Termini "E" (e se del caso, nell'EXW), b) per conto del venditore nei Termini "C" in conformità dei quali egli "accetta" la consegna fatta al vettore, alla partenza, ed è tenuto a ritirare la merce a destinazione. Nei Termini "D", il compratore deve prendere in consegna la merce nel luogo di destinazione (V. Tavola comparativa, fuori testo).

La parola "consegna", utilizzata negli Incoterms "C" in questo ultimo senso, significa: primo, che il compratore "accetta" la vera essenza degli Incoterms della categoria 'C' - per l'appunto che il venditore adempie la sua obbligazione di consegnare, con l'imbarco o l'invio della merce - e, secondo, che il compratore stesso è obbligato a ritirare la merce a destinazione. L'adempimento di quest'ultima obbligazione è importante al fine di evitare oneri non necessari per l'immagazzinamento della merce fino a quando questa venga ritirata dal compratore. Quindi, per esempio nei contratti CFR e CIF, il compratore "accetta" la consegna della merce effettuata dal venditore al vettore ed è tenuto a ritirare la merce dal vettore; se non adempie questo obbligo, il compratore può diventare responsabile per danni verso il venditore che ha concluso il contratto di trasporto con il vettore o trovarsi a dover pagare gli eventuali oneri di controstallia, necessari per il rilascio della merce da parte del vettore. Quando viene detto in questo contesto che il compratore deve "accettare consegna", questo non significa che il compratore abbia accettato la merce come conforme alle specificazioni del contratto di vendita, ma soltanto che riconosce che il venditore ha eseguito la propria obbligazione di rimettere la merce al vettore per il trasporto, in conformità del contratto di trasporto che egli deve concludere ai sensi delle clausole A3 a) dei Termini "C". Così se, avendo ritirato la merce a destinazione, trovasse che questa non è conforme alle specificazioni del contratto, il compratore potrà utilizzare, nei confronti del venditore, i rimedi che il contratto di vendita e la legge applicabile gli offrano; materia questa che, come è stato già detto, rimane totalmente al di fuori dell'oggetto degli Incoterms.

Ove opportuno, gli Incoterms 2000 hanno utilizzato l'espressione "mettere la merce a disposizione" del

© 1999 International Chamber of Commerce

compratore quando la merce è messa a disposizione del compratore in un luogo particolare. Questa espressione è intesa come portatrice dello stesso significato della frase "rimettere/consegnare la merce" utilizzata nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

"usuale"

"usuale" quale comportamento ricorrente nella prassi del commercio

La parola "usuale" appare in diversi Termini, per esempio in EXW con riguardo al tempo per la consegna (A4) e nei Termini "C" con riguardo ai documenti che il venditore ha l'obbligo di fornire e al contratto di trasporto che il venditore deve stipulare (A8, A3). Può, senz'altro, essere difficile indicare precisamente cosa la parola "usuale" significhi; tuttavia, spesso, è possibile individuare quel che gli operatori commerciali fanno usualmente in tali casi e questa pratica sarà quindi da seguire. In questo senso, la parola "usuale" è più d'aiuto dell'espressione "ragionevole", che richiede una valutazione non alla luce del mondo della pratica, ma a fronte del più difficile principio di buona fede e corretto comportamento. In alcune circostanze può ben essere necessario decidere ciò che sia "ragionevole". Tuttavia, per le ragioni esposte, negli Incoterms la parola "usuale" è stata generalmente preferita all'espressione "ragionevole".

"oneri"

Con riferimento all'obbligazione di sdoganare la merce, è importante determinare quel che si intende per "oneri" che, al riguardo, devono essere pagati. Poiché è stata riscontrata incertezza circa l'espressione "oneri ufficiali" utilizzata in A6 del DDP 1990 ai fini di determinare se certi oneri fossero "ufficiali" o meno, l'aggettivo "ufficiali" è stato eliminato; e così in tutte le clausole degli Incoterms 2000 in cui ci si riferisce agli "oneri" per lo sdoganamento. Non si è voluto introdurre alcun cambiamento di significato con questa eliminazione. Gli "oneri" che devono essere pagati sono soltanto quegli oneri che sono conseguenza necessaria dell'importazione o dell'esportazione, e che quindi devono essere pagati ai sensi della normativa applicabile. Ogni

© 1999 International Chamber of Commerce

onere addizionale imposto da parti private in relazione all'importazione, o all'esportazione, non deve essere incluso in tali "oneri", come nel caso di oneri di magazzinaggio che non discendano dagli obblighi doganali. Tuttavia, l'adempimento dell'obbligazione di sdoganamento può ben comportare qualche ulteriore costo per compensi dovuti a spedizionieri doganali o a spedizionieri, se il contraente cui fa carico l'anzidetta obbligazione non vi provvede di persona.

"porti", "luoghi", "punti" e "locali"

Diverse espressioni vengono usate nel contesto degli Incoterms con riguardo all'indicazione del luogo in cui la merce deve essere consegnata. Nei Termini concepiti per essere utilizzati esclusivamente per il trasporto marittimo di merci - come FAS, FOB, CFR, CIF, DES e DEQ - sono utilizzate le espressioni "porto di imbarco" e "porto di destinazione". In tutti gli altri casi è utilizzata la parola "luogo". In alcuni casi, è stato considerato necessario indicare anche un "punto" nell'ambito del porto o del luogo, poiché può essere importante per il venditore sapere non solo che la merce deve essere consegnata in una particolare area, quale una data città, ma anche dove precisamente all'interno di tale area la merce stessa debba essere messa a disposizione del compratore. I contratti di vendita spesso mancano di precisazioni a questo riguardo e gli Incoterms di conseguenza prevedono che se nessun punto specifico è stato individuato nell'ambito del luogo indicato, e vi sono diversi punti disponibili, il venditore può scegliere il punto a lui più conveniente (come esempio vedere la clausola FCA A4). Quando il punto di consegna è il luogo in cui il venditore è domiciliato, è stata utilizzata l'espressione "i locali del venditore" (FCA A4).

"ship" e "vessel"

Nel testo inglese di quegli Incoterms che sono concepiti per essere utilizzati per il trasporto marittimo di merci, le espressioni *"ship"* e *"vessel"* sono utilizzate come sinonimi. E' appena il caso di sottolineare che la parola *"ship"* è stata utilizzata quando costituisce una componente essenziale dell'Incoterm preso in consi-

© 1999 International Chamber of Commerce

derazione, come nel FAS (*"Free Alongside Ship"*) e nel DES (*"Delivered Ex Ship"*). Altresì, in considerazione dell'uso tradizionale nel FOB dell'espressione "ship's rail", in tale contesto è stata utilizzata la parola *"ship"* (nella versione italiana si è sempre utilizzata la parola "nave").

"controllo" e "ispezione"

Nelle clausole A9 e B9 degli Incoterms sono stati rispettivamente utilizzati i titoli "controllo - imballaggio - marcatura" e "ispezione" della merce. Per quanto le parole "controllo" e "ispezione" possano essere considerati sinonimi, si è ritenuto opportuno utilizzare la parola "controllo" con riguardo all'obbligazione di consegna del venditore ai sensi della clausola A4, e riservare l'altra al caso particolare in cui venga effettuata una "ispezione prima della spedizione", dal momento che una ispezione siffatta viene richiesta normalmente soltanto quando il compratore o le autorità del Paese di esportazione o importazione vogliano assicurarsi che la merce sia conforme alle stipulazioni contrattuali o disposizioni ufficiali prima di essere imbarcata o spedita.

7. Le obbligazioni del venditore relative alla consegna

La consegna e gli usi

Gli Incoterms sono focalizzati sull'obbligazione del venditore di provvedere alla consegna. La precisa distribuzione di compiti e spese in relazione alla consegna della merce da parte del venditore non causerà normalmente problemi nei casi in cui le parti si trovino in rapporto commerciale continuativo. In quel caso esse daranno vita a pratiche tra di loro, dette "corso degli affari", che osserveranno nelle transazioni successive nello stesso modo in cui hanno fatto precedentemente. Tuttavia, nei casi in cui venga instaurata una nuova relazione commerciale o in cui un contratto venga concluso per il tramite di intermediari - come è pratica comune nella vendita di materie prime e merci alla rinfusa - si dovranno applicare le clausole del contratto di vendita e, ogniqualvolta gli Incoterms 2000 siano stati incorporati in quel contratto, si dovrà seguire la divisione di compiti, spese e rischi che ne deriva.

© 1999 International Chamber of Commerce

Sarebbe stato, ovviamente, desiderabile che gli Incoterms precisassero nella maniera più dettagliata possibile gli obblighi delle parti in relazione alla consegna della merce. In confronto agli Incoterms 1990, sono stati fatti degli ulteriori sforzi a riguardo, nell'indicare chiaramente ciò che il venditore deve fare in determinate circostanze (si veda la clausola FCA A4). Tuttavia non è stato possibile evitare il riferimento agli usi del commercio nelle clausole A4 di FAS e FOB ("secondo le modalità d'uso del porto"), in quanto, in modo particolare nel commercio di materie prime e merci alla rinfusa, le modalità esatte con cui la merce viene consegnata per il trasporto possono variare nei diversi porti marittimi.

8. Passaggio delle spese e dei rischi relativi alla merce

Passaggio "prematuro" di rischi e spese dal venditore al compratore per carente attività addebitabile a quest'ultimo agli effetti della "consegna"

Il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come l'obbligazione di sostenere i costi relativi alla merce stessa, passa dal venditore al compratore quando il venditore ha adempiuto la sua obbligazione di consegnare la merce. Poiché il compratore non dovrebbe vedersi offerta la possibilità di ritardare il passaggio dei rischi e dei costi, tutti gli Incoterms prevedono che tale passaggio dei rischi e delle spese abbia luogo - oltre che nell'ipotesi in cui il compratore manchi di prendere tempestivamente in consegna la merce, come concordato - anche nell'ipotesi in cui il compratore non fornisca le istruzioni utili (con riguardo al tempo per la spedizione e/o al luogo per la consegna) di cui il venditore può abbisognare al fine di adempiere la propria obbligazione di consegnare la merce. Requisito per questo passaggio prematuro delle spese e dei rischi è che la merce sia stata chiaramente individuata come destinata al compratore o, come previsto nei Termini stessi, messa da parte per lui (assegnazione).

Questo requisito è particolarmente importante nel Termine EXW, dato che in tutti gli altri Incoterms la merce verrebbe individuata come destinata al compratore quando vengano prese le misure per il suo imbarco o spedizione (nei Termini "F" e "C") o per la sua consegna a destinazione (nei Termini "D"). In casi eccezionali, tuttavia, la merce può essere stata invia-

© 1999 Intellectual Capital of Germany e

ta dal venditore alla rinfusa senza individuare la quantità destinata a ciasun compratore e, in questo caso, il passaggio del rischio e dei costi non avviene prima che la merce sia stata "assegnata", come dianzi detto (cfr. Anche l'art 69 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci).

9. I termini

9.1 **Il Termine "E" è l'Incoterm in cui il livello delle obbligazioni del venditore è minimo**: il venditore, infatti, non deve fare altro che mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto, usualmente i propri locali. D'altro canto, nella pratica, frequentemente il venditore presta la propria assistenza al compratore provvedendo egli stesso al caricamento della merce sul veicolo di quest'ultimo. Per quanto l'EXW rifletterebbe meglio tale pratica estendendo l'obbligazione del venditore così da includere il caricamento, si è ritenuto opportuno mantenere il principio tradizionale dell'obbligazione minima del venditore nel Termine EXW, così che l'EXW possa continuare ad essere utilizzato nei casi in cui il venditore non intenda assumere alcuna obbligazione con riguardo al caricamento della merce. Se il compratore vuole che il venditore faccia di più, dovrà far sì che ciò sia indicato chiaramente nel contratto di vendita.

L'EXW comporta il minimo di obbligazioni per il venditore, con consegna presso i locali del venditore

9 2 I Termini "F" richiedono al venditore di consegnare la merce per il trasporto secondo le istruzioni del compratore. Si sono appalesate difficoltà tra le parti nell'utilizzo del Termine FCA circa il punto in cui dovrebbe verificarsi la consegna, e ciò a causa della ampia gamma di circostanze concrete nei contratti che utilizzano tale Incoterm. In particolare, la merce può dover essere caricata sul mezzo di trasporto inviato dal compratore per ritirare la merce stessa presso i locali del venditore; oppure, la merce può dover essere scaricata da un mezzo di trasporto inviato dal venditore per effettuare la consegna della merce al *terminal* scelto dal compratore. Gli Incoterms 2000

Le particolarità della consegna nel "Franco vettore" caricamento e scaricamento

© 1999 International Chamber of Commerce

hanno tenuto conto di tali alternative stabilendo che, quando il luogo designato nel contratto come luogo di consegna è costituito dai locali del venditore, il venditore effettua la consegna caricando la merce sul veicolo del compratore e, negli altri casi, il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore, non scaricata dal proprio veicolo. Le varianti indicate con riguardo ai diversi modi di trasporto nella clausola FCA A4 degli Incoterms 1990 non sono state ripetute negli Incoterms 2000.

La consegna al passaggio della "murata" della nave nel FOB, CFR e CIF

Il punto di consegna nel Termine FOB, che è lo stesso dei Termini CFR e CIF, è stato lasciato inalterato negli Incoterms 2000 malgrado un considerevole dibattito. Benché la nozione, contenuta nel FOB, di consegna della merce "al passaggio della murata della nave" possa, al giorno d'oggi, sembrare non più appropriata in molti casi, essa è nondimeno compresa dagli operatori del commercio e applicata in una maniera che tiene conto della tipologia della merce e delle strutture di caricamento disponibili. Si è ritenuto che un cambiamento del "punto-FOB" avrebbe creato una confusione non necessaria, in particolare con riferimento alla vendita di materie prime e di merci alla rinfusa trasportate via mare con contratto di noleggio nave (*"charterparty"*).

Sfortunatamente, l'espressione "FOB" è usata da alcuni operatori commerciali semplicemente per indicare un qualsiasi punto di consegna - come "FOB azienda", "FOB impianto", "FOB fabbrica del venditore" o altri punti non marittimi - così trascurando il reale significato dell'abbreviazione: **F**ree **O**n **B**oard, Franco a bordo. Tale uso del "FOB" crea confusione e deve quindi essere evitato.

Nel FAS "2000" lo sdoganamento all'esportazione è a carico del venditore

Vi è un importante cambiamento nel Termine FAS con riguardo all'obbligazione di sdoganare la merce all'esportazione; in linea con la pratica che appare essere più comune, questa obbligazione è stata posta in capo non più al

© 1999 International Chamber of Commerce

compratore bensì al venditore. Al fine di assicurare che questo cambiamento venga debitamente notato, esso è stato indicato a carattere maiuscolo nel preambolo del FAS.

9 3 I Termini "C" richiedono che sia il venditore a stipulare il contratto di trasporto sulla base delle condizioni usuali ed a proprie spese. Di conseguenza, deve essere necessariamente indicato, dopo il rispettivo Termine "C", un punto fino a cui il venditore deve sostenere le spese del trasporto. Nei Termini CIF e CIP il venditore deve anche stipulare l'assicurazione e sostenere le relative spese. Dato che il punto per la divisione delle spese è situato nel Paese di destinazione, i Termini "C" sono spesso erroneamente considerati alla stregua di "contratti all'arrivo", in cui il venditore dovrebbe sostenere tutte le spese e i rischi fino a quando i beni non siano effettivamente arrivati al punto convenuto. Deve essere invece sottolineato che i Termini "C" sono della stessa natura dei Termini "F", nel senso che il venditore adempie la consegna nel Paese di imbarco o di spedizione. Quindi, i contratti di vendita che adottano i Termini "C", come pure i contratti sulla base dei Termini "F", rientrano nella categoria dei "contratti alla partenza".

Nei Termini "C" ed "F" la consegna avviene nel paese di imbarco/spedizione

E' nella natura dei contratti alla partenza che, mentre il venditore deve pagare il normale costo del trasporto della merce secondo una rotta usuale e con modalità convenzionali fino al luogo convenuto, il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come ogni costo aggiuntivo risultante da eventi che accadano dopo che la merce è stata appropriatamente consegnata per il trasporto, ricadono sul compratore. Quindi, i Termini "C", a differenza della generalità degli altri Incoterms, contengono due punti critici, uno che indica fino a quale punto il venditore è tenuto a provvedere, con il contratto di trasporto, a far portare la merce, sostenendone le spese, e l'altro per l'allocazione dei rischi. Per questa ragione, deve prestarsi la più grande cautela nell'aggiungere obbli-

© 1999 International Chamber of Commerce

gazioni a carico del venditore nei Termini "C", che mirino ad estendere la responsabilità del venditore al di là del sopra menzionato punto "critico" per l'allocazione dei rischi. Caratteristica essenziale dei Termini "C" è di sollevare il venditore da ogni ulteriore rischio e spesa quando questi abbia debitamente adempiuto le proprie obbligazioni di provvedere al contratto di trasporto, di rimettere la merce al vettore e, nei Termini CIF e CIP, di provvedere all'assicurazione.

Gli Incoterms del Gruppo "C" ed il credito documentario

La natura essenziale dei termini "C" come contratti alla partenza è evidenziata anche dall'uso comune dei crediti documentari come modalità di pagamento preferita in relazione a tali Incoterms. Quando i contraenti del contratto di vendita convengono che il venditore verrà pagato contro presentazione, ad una banca, dei documenti di trasporto concordati sulla base di un credito documentario, sarebbe in contrasto con lo scopo centrale del credito documentario che il venditore debba sopportare gli ulteriori rischi e spese per fatti successivi rispetto al momento in cui il pagamento sia dovuto tramite credito documentario, o diversamente, con riferimento all'imbarco o all'invio della merce. Chiaramente, il venditore dovrà sopportare le spese del contratto di trasporto a prescindere dal fatto che il nolo sia pagato in anticipo al momento dell'imbarco o sia pagabile a destinazione; tuttavia, le spese aggiuntive che possano risultare da eventi che avvengano successivamente all'imbarco o all'invio saranno necessariamente a carico del compratore.

Il venditore sopporta i diritti, oneri e spese, anche per lo scaricamento a destinazione, quando questi fanno parte del costo del contratto di trasporto da lui stipulato

Se il venditore deve stipulare un contratto di trasporto che implichi il pagamento di diritti, tasse ed altri oneri, tali spese ricadranno senz'altro sul venditore nella misura in cui sono a suo carico nel contratto in questione. Ciò è ora espressamente indicato nella clausola A6 di tutti i Termini "C".

Se è d'uso procurare diversi contratti di trasporto che richiedano il trasbordo della merce

© 1999 International Chamber of Commerce

in luoghi intermedi per raggiungere la destinazione convenuta, il venditore dovrà pagare le spese inerenti a tutti questi contratti, inclusa ogni spesa sostenuta in relazione al trasbordo della merce da un mezzo di trasporto all'altro. Se, tuttavia, il vettore ha esercitato i suoi diritti derivanti da una clausola di trasbordo - o altra clausola simile - al fine di evitare ostacoli imprevisti (come ghiaccio, ingorghi, agitazioni sindacali, restrizioni governative, guerra o operazioni militari), allora ogni spesa aggiuntiva derivante da ciò dovrà far carico al compratore, dato che l'obbligazione del venditore è limitata alla stipulazione di un contratto di trasporto usuale.

Accade alquanto di frequente che le parti del contratto di vendita intendano chiarire in quale misura il venditore debba stipulare un contratto di trasporto che includa le spese dello scaricamento della merce. Dato che tali spese sono normalmente coperte dal nolo quando la merce è trasportata tramite linee di navigazione regolari, il contratto di vendita disporrà frequentemente che la merce dovrà essere trasportata in tal modo, o quantomeno che essa dovrà essere trasportata alle condizioni di traffico di linea. In altri casi, l'espressione "scaricata" è aggiunta dopo CFR o CIF. Tuttavia, è preferibile non aggiungere abbreviazioni o espressioni ai Termini "C" a meno che, nel settore commerciale considerato, il loro significato sia chiaramente compreso ed accettato dalle parti contraenti o sia in conformità della legge applicabile o degli usi del commercio.

Sconsigliata l'aggiunta di abbreviazioni o espressioni ai Termini "C", soprattutto circa il tempo di arrivo a destinazione.

In particolare, il venditore non dovrebbe - ed anzi non potrebbe - assumere alcuna obbligazione con riguardo al tempo di arrivo della merce a destinazione senza con ciò alterare radicalmente la natura dei Termini "C", in base ai quali il rischio per ogni ritardo nel corso del trasporto deve essere sopportato dal compratore. Quindi, ogni obbligazione che preveda un termine di tempo deve necessariamente riferirsi al luogo di imbarco o spedizione , ad es. "imbarco

© 1999 International Chamber of Commerce

(invio) non oltre il .". Un accordo, ad esempio, del tipo "CFR Amburgo non oltre il. " sarebbe del tutto contraddittorio e sarebbe quindi aperto a diverse possibili interpretazioni. Si potrebbe infatti assumere che le parti abbiano voluto convenire che la merce debba arrivare ad Amburgo entro la data indicata, nel qual caso il contratto non sarebbe un contratto "alla partenza" bensì "all'arrivo" o, in alternativa, che il venditore debba imbarcare la merce entro un termine opportuno perché questa possa arrivare ad Amburgo entro la data indicata, a meno che l'arrivo venga ritardato a causa di eventi imprevisti.

La vendita di merce "viaggiante"

Nel commercio di materie prime o merci alla rinfusa può anche avvenire che la merce venga acquistata durante il trasporto per mare e che, in tali casi, l'espressione "viaggiante" sia aggiunta dopo il termine commerciale considerato. Dato che il rischio di perdita o danneggiamento della merce nei Termini CFR e CIF sarebbe già passato dal venditore al compratore, potrebbero sorgere difficoltà di interpretazione. Una possibilità consisterebbe nel mantenere il significato ordinario dei Termini CFR e CIF, con riguardo alla allocazione del rischio tra venditore e compratore, e cioè che il rischio passa al momento della spedizione: ciò significherebbe che il compratore potrebbe trovarsi a dover sopportare le conseguenze di eventi che siano già avvenuti al momento dell'entrata in vigore del contratto di vendita. L'altra possibilità consisterebbe nell'intendere che il passaggio del rischio coincida con il momento della conclusione del contratto. La prima possibilità potrebbe bene apparire pratica, dato che è generalmente impossibile accertare le condizioni della merce nel mentre essa viene trasportata. Per questa ragione, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci all'articolo 68 dispone che "se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore dal momento in cui le merci sono state consegnate al vettore che ha emesso i documenti di trasporto". Vi è, tuttavia, un'eccezione a questa regola quando "il venditore sapeva o

La CVIM ed il passaggio dei rischi nella vendita di "merce viaggiante"

© 1999 International Chamber of Commerce

avrebbe dovuto sapere che le merci erano perite o erano state danneggiate e non ne aveva informato il compratore" Quindi, l'interpretazione di un Termine CFR o CIF con l'aggiunta dell'espressione "viaggiante" dipenderà dalla legge applicabile al contratto di vendita. E' consigliabile che le parti accertino la legge applicabile e la soluzione che da questa derivi. In caso di dubbio, è consigliabile che le parti chiariscano la questione nel loro contratto.

Nella pratica, le parti continuano di frequente ad usare la tradizionale espressione C&F (o C e F, C+F). Ciò nondimeno, nella maggioranza dei casi sembrerebbe che esse considerino tali espressioni come equivalenti al CFR. Al fine di evitare difficoltà nell'interpretare il loro contratto, le parti dovranno usare l'Incoterm appropriato, cioè il CFR, che è l'unica abbreviazione standard accettata a livello mondiale per il termine "Costo e nolo (.. porto di destinazione convenuto)".

Eliminato, nel CFR e nel CIF "2000" l'obbligo di consegnare il contratto di noleggio al compratore

I Termini CFR e CIF nelle clausole A8 degli Incoterms 1990 obbligavano il venditore a fornire una copia del contratto di noleggio (charterparty) ogniqualvolta il documento di trasporto in suo possesso (usualmente la polizza di carico) contenesse un riferimento al contratto di noleggio, ad esempio mediante la frequente annotazione "ogni altra clausola e condizione come da contratto di noleggio". Per quanto, ovviamente, una parte contraente dovrebbe sempre essere consapevole della portata di tutte le clausole del proprio contratto - preferibilmente al momento della conclusione del contratto stesso - sembra che la pratica di fornire la copia del contratto di noleggio come dianzi detto abbia creato problemi, particolarmente in relazione a transazioni su crediti documentari. L'obbligazione del venditore, in base ai Termini CFR e CIF, di fornire una copia del contratto di noleggio unitamente agli altri documenti di trasporto è stata eliminata negli Incoterms 2000.

© 1999 International Chamber of Commerce

Documenti "netti" o "sporchi"

Per quanto le clausole A8 degli Incoterms tendano ad assicurare che il venditore fornisca al compratore "prova dell'avvenuta consegna", è opportuno sottolineare che il venditore adempie questa obbligazione quando ne fornisce la prova "usuale". Con i Termini CPT e CIP questa sarebbe costituita dal "documento di trasporto usuale" e, con i Termini CFR e CIF, da una polizza di carico o lettera di trasporto marittimo. I documenti di trasporto devono essere "netti" o "senza riserva", indicandosi con ciò che essi non devono contenere clausole o annotazioni che espressamente rilevino uno stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio. Qualora nel documento appaiano tali clausole o annotazioni, esso viene considerato come "sporco" o "con riserva" e non viene quindi accettato dalle banche in transazioni su crediti documentari. Tuttavia, si deve prestare attenzione al fatto che un documento di trasporto, ancorché privo di tali clausole o annotazioni, non fornirebbe generalmente al compratore una prova incontrovertibile, nei confronti del vettore, che la merce sia stata imbarcata in conformità delle specificazioni del contratto di vendita. Solitamente il vettore, nel testo standard del recto del documento di trasporto, rifiuterà di assumere responsabilità per le informazioni concernenti la merce, precisando che i particolari inseriti nel documento di trasporto costituiscono indicazioni del caricatore e pertanto che l'informazione è soltanto "detta essere" come indicato nel documento. Nella maggioranza dei casi, la legge applicabile e i principi che regolano la materia prevedono che il vettore debba quantomeno ricorrere a mezzi appropriati secondo le circostanze per controllare la correttezza delle informazioni, e che la mancanza di un tale controllo lo rende responsabile nei confronti del consegnatario. Tuttavia, nel trasporto tramite container, non vi è modo per il vettore di controllare il contenuto del container, a meno che egli medesimo sia stato responsabile per lo stivaggio della merce nel container.

Vi sono soltanto due Incoterms che trattano

© 1999 International Chamber of Commerce

L'assicurazione negli Incoterms

dell'assicurazione, vale a dire CIF e CIP. Ai sensi di questi Termini, il venditore è obbligato a procurare l'assicurazione a beneficio del compratore. Negli altri casi, è rimesso alle parti stesse di decidere se ed in quale misura esse vogliano munirsi di copertura assicurativa. Il venditore che, nei predetti due Incoterms, deve stipulare l'assicurazione a beneficio del compratore, potrebbe non conoscere le esigenze specifiche di quest'ultimo. Ai sensi delle "Institute Cargo Clauses" predisposte dall'Institute of London Underwriters, l'assicurazione è disponibile in "copertura minima" nella clausola C, in "copertura media" nella clausola B e in "copertura massima" nella clausola A. Dato che nella vendita di materie prime e prodotti alla rinfusa secondo il Termine CIF il compratore può voler vendere la merce viaggiante ad un successivo acquirente, che a sua volta può desiderare rivendere ulteriormente la merce stessa, è impossibile conoscere la copertura assicurativa idonea per tali acquirenti successivi e, pertanto, con riferimento al CIF è stata tradizionalmente scelta la copertura minima, con la possibilità per il compratore di richiedere al venditore di stipulare un'assicurazione aggiuntiva. La "copertura minima" è comunque inidonea per la vendita di prodotti manifatturati, in relazione ai quali il rischio di furto, manomissione o trattamento improprio o i rischi inerenti alla custodia richiederebbero una copertura più ampia di quella disponibile in conformità della clausola C. Dato che il CIP, a differenza del CIF, non viene normalmente utilizzato per la vendita di materie prime o merci alla rinfusa, sarebbe stato fattibile adottare nel CIP la "copertura massima" in luogo della "copertura minima" prevista nel CIF. Ma differenziare la portata dell'obbligazione del venditore di provvedere all'assicurazione nei Termini CIF e CIP avrebbe dato luogo a confusione e, di conseguenza, entrambi gli Incoterms in questione limitano alla "copertura minima" l'obbligazione del venditore in ordine all'assicurazione. E' di particolare importanza per il compratore, nel CIP tenere presente

CIF e CIP prevedono una "copertura minima"

© ICC International Chamber of Commerce

quanto segue: nel caso in cui fosse opportuna una maggiore copertura, egli dovrà accordarsi con il venditore perché quest'ultimo stipuli un'assicurazione aggiuntiva o, in alternativa, egli stesso dovrà provvedere all'integrazione della copertura assicurativa. Vi sono anche particolari casi in cui il compratore può voler ottenere una protezione ancora maggiore di quella disponibile ai sensi della clausola A dell'Institute of London Underwriters, per esempio assicurazione contro guerra, rivolte, insurrezioni popolari, scioperi od altre turbative sindacali. Se egli richiede che il venditore provveda a stipulare una tale copertura assicurativa, dovrà dare al medesimo istruzioni in proposito, nel qual caso il venditore dovrà procurare tale copertura assicurativa se disponibile.

9 4 I Termini "D" differiscono nella loro natura dai Termini "C", dato che il venditore ai sensi dei Termini "D" è responsabile dell'arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto, alla frontiera o nel Paese di importazione Il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a destinazione. Di conseguenza, i Termini "D" comportano la conclusione di contratti "all'arrivo", mentre i Termini "C" indicano la conclusione di contratti "alla partenza" (con "spedizione")

In conformità dei Termini "D", ad eccezione del DDP, il venditore non ha l'obbligo di consegnare la merce adempiendo gli obblighi doganali d'importazione nel Paese di destinazione.

Nel DEQ "2000" lo sdoganamento all'importazione è a carico del compratore

Tradizionalmente, il venditore aveva l'obbligazione di assolvere gli oneri doganali di importazione ai sensi del Termine DEQ, dato che la merce doveva essere scaricata sulla banchina e veniva pertanto introdotta nel Paese d'importazione. Ma, a causa di mutamenti nelle procedure di adempimento degli obblighi doganali nella maggior parte dei Paesi, è stato ritenuto più opportuno che sia la parte domiciliata nel Paese interessato ad adempiere gli obblighi doganali pagandone i diritti e gli altri oneri connessi.

© ICC International Chamber of Commerce

Pertanto, è stata introdotta una modificazione nel DEQ per la medesima ragione che ha ispirato il mutamento introdotto nel FAS di cui si è detto. Anche nel DEQ il cambiamento è stato indicato con carattere maiuscolo nel preambolo.

Risulta che in molti Paesi vengono utilizzati termini commerciali non compresi negli Incoterms, particolarmente nel trasporto ferroviario ("franco frontiera" - "franco border", "franco-frontière", "frei Grenze"). Ai sensi di tali termini normalmente non si intende che il venditore, oltre al costo del trasporto, debba sopportare anche il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto fino alla frontiera. In tal caso sarebbe preferibile utilizzare l'Incoterm CPT, indicando la frontiera. Qualora, invece, le parti intendano che il venditore debba sopportare anche il rischio durante il trasporto fino alla frontiera, allora sarebbe appropriato l'uso dell'Incoterm DAF, che indica la frontiera come luogo di consegna.

Nel DAF 2000" lo scaricamento alla frontiera è a carico del compratore

Il Termine DDU, che compare già nella versione 1990 degli Incoterms, assolve un'importante funzione ogniqualvolta il venditore sia disponibile ad impegnarsi a consegnare la merce nel Paese di destinazione senza adempiere gli obblighi doganali per l'importazione né pagarne i diritti relativi. Nei Paesi in cui lo sdoganamento all'importazione può essere difficile e comportare perdite di tempo, potrebbe rivelarsi rischioso per il venditore assumere un'obbligazione di consegnare la merce oltre il punto in cui ha luogo lo sdoganamento. Anche se, ai sensi delle clausole B5 e B6 del DDU, è il compratore a dover sopportare i rischi e costi aggiuntivi che potrebbero derivare dal mancato adempimento da parte sua delle obbligazioni relative allo sdoganamento all'importazione, non è consigliabile per il venditore usare il termine DDU rispetto a Paesi in cui potrebbero prevedibilmente sorgere delle difficoltà nell'adempimento degli obblighi doganali per l'importazione.

© 1999 International Chamber of Commerce

10. L'espressione "nessuna obbligazione"

Obbligazione" nei soli rapporti tra venditore e compratore

Come risulta dalle espressioni "il venditore deve" e "il compratore deve", gli Incoterms sono concepiti esclusivamente in funzione delle obbligazioni che le parti hanno l'una nei confronti dell'altra. L'espressione "nessuna obbligazione" è stata pertanto inserita ogniqualvolta una parte non abbia alcuna obbligazione nei confronti dell'altra parte. Quindi, se ad esempio in conformità della clausola A3 a) dell'Incoterm adottato il venditore deve provvedere per il contratto di trasporto e sostenerne le spese, nella clausola B3 a) che indica la posizione del compratore, si trovano le parole "nessuna obbligazione" sotto il titolo "contratto di trasporto" Ancora, quando nessuna delle due parti è portatrice di un'obbligazione nei riguardi dell'altra, l'espressione "nessuna obbligazione" apparirà con riguardo ad entrambe le parti, ad esempio, con riferimento all'assicurazione.

In entrambi i casi, è importante sottolineare che anche se una parte può trovarsi sotto "nessuna obbligazione" nei riguardi dell'altra in ordine all'espletamento di un qualche compito, questo non significa che non possa essere nel suo interesse di provvedere a tale compito. Così, per esempio, solo perché un compratore CFR non ha alcun obbligo nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione ai sensi della clausola B4, ciò non vuol certo dire che non sia nel suo interesse stipulare un tale contratto, non essendo neanche il venditore soggetto all'obbligazione di provvedere alla copertura assicurativa ai sensi della clausola A4.

11. Varianti degli Incoterms

Nella pratica, avviene di frequente che le parti richiedano maggiori precisazioni di quante vengano offerte dagli Incoterms mediante l'aggiunta di parole all'Incoterm utilizzato. Si sottolinea che gli Incoterms non forniscono formulazioni specifiche per tali aggiunte. Quindi, se le parti non possono fare affidamento su di un uso sufficientemente consolidato del commercio per l'interpretazione di tali aggiunte, potranno insorgere gravi problemi quando non possa essere provata l'esistenza di un'inter-

© 1999 International Chamber of Commerce

pretazione omogenea di tali aggiunte.

Le varianti e la distribuzione di rischi e costi

Qualora ad esempio vengano utilizzate le comuni espressioni "FOB stivato" o "EXW caricato", è impossibile accertare una pratica a livello mondiale nel senso che le obbligazioni del venditore vengano estese con riguardo non solo al costo dell'effettiva operazione rispettivamente di stivaggio della merce a bordo della nave o di caricamento sul mezzo di trasporto, ma includano anche il rischio di perdita o danneggiamento fortuito della merce durante lo stivaggio e il caricamento. Per queste ragioni, si raccomanda alle parti di chiarire se esse intendano che solo l'effettuazione ed il costo delle operazioni di stivaggio o caricamento ricadano sul venditore o se, invece, questi debba sopportare anche il rischio fino a quando lo stivaggio o il caricamento siano stati effettivamente completati. Queste sono questioni in ordine alle quali gli Incoterms non forniscono una risposta: di conseguenza, se neanche il contratto descrive espressamente le intenzioni delle parti, le parti medesime possono essere esposte a considerevoli difficoltà e costi non necessari.

Per quanto gli Incoterms 2000 non prevedano molte delle varianti comunemente utilizzate, i preamboli di alcuni Incoterms richiamano le parti alla necessità di aggiungere speciali stipulazioni contrattuali qualora esse desiderino andare oltre la disciplina prevista dagli Incoterms, come ad esempio:

EXW L'obbligazione aggiuntiva per il venditore di provvedere al caricamento della merce sul veicolo del compratore.

CIF/CIP L'esigenza del compratore di procurarsi una copertura assicurativa aggiuntiva.

DEQ L'obbligazione aggiuntiva per il venditore di sostenere costi concernenti operazioni successive allo scaricamento.

In alcuni casi, venditori e compratori fanno riferimento alla pratica commerciale nel traffico di linea e con noleggio nave. In tali circostanze, è necessario distinguere chiaramente tra le obbligazioni delle parti derivanti dal contratto di trasporto e le loro obbligazioni

© 1999 International Chamber of Commerce

reciproche nel contratto di vendita. Sfortunatamente, non vi sono definizioni consolidate cui fare riferimento in relazione ad espressioni quali "condizioni di traffico di linea" (*"liner terms"*) o "oneri di movimentazione al terminale" (*"terminal handling charges"* THC). La distribuzione dei costi in questi termini può variare col variare dei luoghi e cambiare di quando in quando. Si raccomanda alle parti di chiarire nel contratto di vendita come debbano essere distribuiti questi costi tra di loro.

"Liner terms" e "THC"

Vi sono delle espressioni frequentemente usate nei contratti di noleggio nave (*"charterparties"*), come "FOB stivato" ("FOB *stowed*"), "FOB stivato e fissato" ("FOB *stowed and trimmed*"), che sono talvolta usate nei contratti di vendita al fine di chiarire l'estensione della responsabilità del venditore nel FOB nel provvedere allo stivaggio ed al fissaggio della merce a bordo della nave. Quando le anzidette espressioni vengano aggiunte, è necessario chiarire nel contratto di vendita se le obbligazioni aggiuntive si riferiscano soltanto ai costi ovvero sia ai costi sia ai rischi.

Prospettazione di varianti nel preambolo di EXW, FAS, CIF, CIP, DAF, DEQ, DDU, DDP

Come è stato detto, è stato fatto ogni sforzo affinché gli Incoterms riflettano la pratica commerciale più comune. Tuttavia in alcuni casi - in particolare dove gli Incoterms 2000 differiscono dagli Incoterms 1990 - le parti possono voler dare agli Incoterms una diversa portata. Queste opzioni vengono richiamate nel preambolo dei rilevanti Incoterms, in cui vengono evidenziate dall'espressione "Tuttavia".

12. Usi del porto o di un particolare settore commerciale

Considerato che gli Incoterms offrono una serie di Termini che possono essere utilizzati in settori commerciali ed aree regionali diversi, è impossibile indicare sempre con precisione le obbligazioni delle parti. In una certa misura è quindi necessario fare riferimento agli usi del porto o del particolare settore commerciale considerato, od alle pratiche che le parti abbiano instaurato nelle loro precedenti relazioni commerciali (cfr. l'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci). E' senz'altro desiderabile che venditori e compratori acquisiscano adeguate informazioni su questi usi nel corso della negoziazione

Prevalenza delle pattuizioni speciali

© 1999 International Chamber of Commerce

del loro contratto e che, ogniqualvolta sorgano delle incertezze, essi chiariscano la loro posizione giuridica tramite apposite pattuizioni nel loro contratto di vendita. Tali disposizioni speciali, nel singolo contratto, prevarranno o derogheranno quel che viene indicato come regola di interpretazione negli Incoterms.

13. Le opzioni del compratore quanto al luogo di consegna per il trasporto

Responsabilità del compratore per difetto di notifica del punto di consegna

In alcune situazioni, può non essere possibile al momento della conclusione del contratto determinare esattamente il punto preciso o persino il luogo in cui i beni dovranno essere consegnati dal venditore per il trasporto. In tali situazioni, nel contratto può essere stato fatto riferimento semplicemente ad una "zona" o ad un luogo piuttosto esteso, ad esempio, un porto marittimo, e viene in tal caso usualmente convenuto che il compratore può avere la facoltà o l'obbligo di indicare successivamente un punto più preciso nell'ambito della zona o del luogo convenuto. Se il compratore ha l'obbligo di indicare il punto preciso come dianzi detto, il mancato adempimento di tale obbligo può far sorgere la responsabilità del compratore di sopportare i rischi e costi aggiuntivi che derivano da questo inadempimento (clausole B5/B7 di tutti gli Incoterms). In aggiunta, il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di indicare il punto preciso di consegna può dare al venditore la corrispondente facoltà di scegliere, nel luogo di consegna, il punto che maggiormente gli convenga (FCA A4).

14. Sdoganamento

Sopportazione di dazi e formalità di sdoganamento "ove occorra"

L'espressione "sdoganamento" (*"customs clearance"*) ha dato luogo a fraintendimenti. Quindi, ogniqualvolta viene fatto riferimento all'obbligazione del venditore o del compratore di sdoganare la merce attraverso le dogane del Paese di esportazione o di importazione, viene ora chiarito che questa obbligazione comprende non solo il pagamento dei diritti ed altri oneri, ma anche gli adempimenti e pagamenti relativi a qualsiasi altra procedura amministrativa in relazione al passaggio della merce attraverso le dogane, incluso ogni obbligo di fornire informazioni alle autorità al riguardo. Inoltre, in alcuni ambienti è stato ritenuto inopportuno, per quan-

© 1999 International Chamber of Commerce

to del tutto erroneamente, utilizzare termini che prevedano lo sdoganamento delle merci quando, come nel commercio interno dell'Unione Europea o di altre aree di libero scambio, non vi è più alcuna obbligazione di pagare diritti doganali né sussiste alcuna restrizione relativa all'importazione o esportazione. Al fine di chiarire la situazione, è stata aggiunta l'espressione "ove occorra" nelle clausole A2 - B2 ed A6 - B6 degli Incoterms che prevedano tali obbligazioni, in modo che tali Incoterms possano essere utilizzati senza alcuna ambiguità ove non sia richiesta alcuna procedura doganale.

Normalmente, è desiderabile che lo sdoganamento sia effettuato dalla parte domiciliata nel Paese in cui questi obblighi devono essere adempiuti, o quantomeno da un soggetto che operi in quel Paese per conto dell'anzidetta parte. Di conseguenza, dovrebbe normalmente essere l'esportatore ad adempiere gli obblighi doganali per l'esportazione, e l'importatore quelli per l'importazione.

Gli obblighi doganali nell'EXW, FAS e DEQ

Gli Incoterms 1990 si discostavano da questa regola nei termini EXW e FAS (obblighi doganali di esportazione a carico del compratore) e DEQ (obblighi doganali di importazione a carico del venditore); negli Incoterms 2000, invece, il FAS e il DEQ pongono rispettivamente gli obblighi doganali per l'esportazione in capo al venditore e quelli per l'importazione in capo al compratore, mentre l'EXW - che rappresenta l'obbligazione minima per il venditore - è stato lasciato inalterato (obblighi doganali per l'esportazione in capo al compratore). Nell'Incoterm DDP il venditore accetta espressamente di adempiere gli obblighi doganali per l'importazione e pagare i diritti ed altri oneri che ne conseguano, secondo il significato stesso del Termine - "**D**elivered **D**uty **P**aid" ("Reso sdoganato").

15. Imballaggio

Nella maggioranza dei casi, le parti conoscono in anticipo il tipo di imballaggio idoneo per far trasportare in sicurezza la merce a destinazione. Tuttavia, dato che l'obbligazione del venditore di imballare la merce è soggetta a variare a seconda del tipo e della dura-

© 1999 International Chamber of Commerce

ta del trasporto considerato, si è ritenuto necessario prevedere che il venditore sia obbligato ad imballare la merce nella maniera appropriata per il trasporto, ma soltanto nella misura in cui le circostanze relative al trasporto gli vengano rese note prima della conclusione del contratto di vendita (cfr. gli artt. 35.1 e 35.2.b della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, ai sensi dei quali le merci, compreso l'imballaggio, devono essere "idonee allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento").

Idoneità dell'imballaggio alle esigenze del trasporto

16. Ispezione della merce

In molti casi, può essere senz'altro consigliabile per il compratore disporre un'ispezione della merce prima o al momento in cui questa viene rimessa dal venditore per il trasporto (cosiddetta ispezione prima della spedizione o PSI, da "Pre-Shipment Inspection"). A meno che il contratto preveda diversamente, il compratore dovrà pagare egli stesso il costo di tale ispezione che viene disposta nel suo interesse. Tuttavia, se l'ispezione è stata effettuata in modo da consentire al venditore di conformarsi ad una disposizione imperativa del proprio Paese, applicabile all'esportazione delle merci, sarà il venditore a doverne sostenere il costo, salvo che venga utilizzato il termine EXW, nel qual caso i costi di tale ispezione faranno carico al compratore.

Spese di ispezione, di norma, a carico del compratore

© 1999 International Chamber of Commerce

17. Modi di trasporto ed Incoterm 2000 appropriato

Qualsiasi modo di trasporto

Gruppo E

EXW Franco fabbrica (.. luogo convenuto)

Gruppo F

FCA Franco vettore (...luogo convenuto)

Gruppo C

CPT Trasporto pagato fino a (...luogo di destinazione convenuto)

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (...luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D

DAF Reso frontiera (...luogo convenuto)

DDU Reso non sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)

DDP Reso sdoganato (.. luogo di destinazione convenuto)

Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne

Gruppo F

FAS Franco lungo bordo (...porto di imbarco convenuto)

FOB Franco a bordo (...porto di imbarco convenuto)

Gruppo C

CFR Costo e nolo (...porto di destinazione convenuto)

CIF Costo, assicurazione e nolo (.porto di destinazione convenuto)

Gruppo D

DES Reso ex-Ship (...porto di destinazione convenuto)

DEQ Reso banchina (...porto di destinazione convenuto)

© 1999 International Chamber of Commerce

18. Uso consigliato

In alcuni casi, il preambolo consiglia di utilizzare o non utilizzare uno specifico Incoterm. Ciò è particolarmente importante con riguardo alla scelta tra FCA e FOB. Purtroppo, gli operatori commerciali continuano ad usare il termine FOB quando è totalmente fuor di luogo, con la conseguenza di esporre il venditore a rischi inerenti ad una fase successiva alla rimessa della merce al vettore designato dal compratore. L'uso dell'Incoterm FOB è appropriato unicamente quando la merce deve essere consegnata "al passaggio della murata della nave" o, in ogni caso, alla nave e non quando la merce viene rimessa al vettore per essere successivamente - stivata in containers o caricata su camion o vagoni - introdotta nella nave, come per esempio nel traffico di caricamento orizzontale, a mezzo ruota, su nave (cosiddetto *"roll-on/roll-off"*). Di conseguenza, un forte richiamo è stato inserito nel preambolo del FOB nel senso che il Termine non dovrebbe essere utilizzato quando le parti non prevedano che la consegna debba avvenire al passaggio della murata della nave

Evitare l'uso improprio del FOB

Avviene che le parti, per errore, utilizzino termini concepiti in funzione del trasporto marittimo di merci anche quando è previsto un diverso modo di trasporto. Questo può porre il venditore nella infelice posizione di non poter adempiere la sua obbligazione di presentare al compratore il documento di trasporto appropriato (ad esempio, una polizza di carico, lettera di trasporto marittimo od equivalente elettronico). La tavola riprodotta sopra al paragrafo 17 chiarisce quale degli Incoterms 2000 è appropriato in relazione a un determinato modo di trasporto. Inoltre, nel preambolo di ogni Incoterm viene indicato se esso possa essere utilizzato per tutte le modalità di trasporto o soltanto per il trasporto di merci per mare o per vie navigabili interne.

19. La polizza di carico ed il commercio elettronico

Tradizionalmente, la polizza di carico a bordo è stato l'unico documento accettabile al fine della presentazione da parte del venditore nei Termini CFR e CIF. La

© 1999 International Chamber of Commerce

polizza di carico assolve le seguenti tre importanti funzioni; essa:

- prova l'avvenuta consegna della merce a bordo della nave;
- attesta l'esistenza del contratto di trasporto;
- è mezzo di trasferimento ad altro soggetto dei diritti sulla merce, anche viaggiante, tramite consegna a quest'ultimo del documento cartaceo.

Documenti di trasporto diversi dalla polizza di carico assolverebbero le due prime funzioni, ma non servirebbero quale mezzo per controllare la consegna della merce a destinazione e non consentirebbero ad un compratore di rivendere la merce viaggiante consegnando il documento cartaceo ad un successivo acquirente. Viceversa, altri documenti di trasporto indicherebbero la parte legittimata a ricevere la merce a destinazione. Il fatto che il possesso della polizza di carico sia richiesto al fine di ottenere la merce dal vettore a destinazione rende particolarmente difficile sostituirla con mezzi di comunicazione elettronici.

"gioco completo" delle polizze e NUU

Inoltre, è d'uso emettere le polizze di carico in più originali, ma è, ovviamente, di vitale importanza per un compratore o per una banca che operi su sue istruzioni assicurarsi, al fine di effettuare il pagamento al venditore, che quest'ultimo abbia presentato tutti gli originali (il cosiddetto "gioco completo"). Questo requisito è anche previsto nelle Regole CCI per i Crediti Documentari (le cosiddette *"Norme ed Usi Uniformi CCI"*, note in italiano come "NUU" e in inglese come "UCP" da *"Uniform Customs and Practice"*, pubblicazione CCI 500[2], edizione in corso al momento della pubblicazione degli Incoterms 2000).

Il documento di trasporto deve dare prova non soltanto dell'avvenuta consegna della merce al vettore ma anche che la merce, nella misura in cui questi abbia potuto accertarlo, è stata ricevuta in buon ordine e condizione. Ogni annotazione sul documento di trasporto che indichi che la merce non si trovava in tali condizioni renderebbe il documento "sporco" e quindi inaccettabile ai sensi delle NUU.

2) V versione inglese, italiano, francese, a cura di CCI-Italia

© 1999 International Chamber of Commerce

Documenti cartacei ed elettronici

Malgrado la particolare natura giuridica della polizza di carico è da attendersi che essa possa essere sostituita con mezzi elettronici nel prossimo futuro. Già la versione 1990 degli Incoterms prendeva questo atteso sviluppo in opportuna considerazione. In conformità delle clausole A8, i documenti cartacei possono essere sostituiti da messaggi elettronici purché le parti abbiano convenuto di comunicare elettronicamente. Tali messaggi possono essere trasmessi alla parte interessata direttamente o per tramite di una parte terza che fornisca servizi a valore aggiunto. Uno di questi servizi che possono essere utilmente offerti da parti terze consiste nella registrazione dei successivi detentori di una polizza di carico. I sistemi che offrono questi servizi, quali il servizio denominato BOLERO, possono richiedere ulteriore supporto tramite appropriate norme giuridiche e principi, quali espressi nelle Regole CMI per le Polizze di Carico Elettroniche del 1990 e negli artt. 16-17 della Legge Modello UNCITRAL sul Commercio Elettronico del 1996.

20. Documenti di trasporto non negoziabili in luogo delle polizze di carico

L'uso di lettere di trasporto ed altri documenti non negoziabili

Negli ultimi anni, è stata raggiunta una considerevole semplificazione delle pratiche documentarie. Le polizze di carico vengono frequentemente sostituite da documenti non negoziabili simili a quelli utilizzati per modi di trasporto diversi dal trasporto marittimo di merci. Questi documenti, non negoziabili, sono denominati "lettere di trasporto marittimo", "lettere di trasporto di linea", "ricevute della merce" o varianti di queste espressioni. L'utilizzo di documenti non negoziabili è senz'altro soddisfacente, eccetto quando il compratore voglia vendere la merce viaggiante con la semplice consegna di un documento cartaceo al nuovo compratore. Al fine di rendere possibile ciò, l'obbligazione del venditore di fornire una polizza di carico negli Incoterms CFR e CIF deve essere necessariamente mantenuta. Tuttavia, quando le parti contraenti sanno che il compratore non prevede di vendere la merce viaggiante, possono convenire espressamente di sollevare il venditore dall'obbligazione di fornire una polizza di carico o, in alternativa, possono utilizzare gli Incoterms CPT o CIP, nei quali non è richiesto di fornire una polizza di carico.

© 1999 International Chamber of Commerce

21. La facoltà di dare istruzioni al vettore

Modalità per impedire nuove istruzioni al vettore

Un compratore che effettui il pagamento della merce utilizzando gli Incoterms "C" dovrà assicurarsi che dal momento del pagamento il venditore non possa disporre della merce tramite nuove istruzioni al vettore. Alcuni documenti di trasporto utilizzati per particolari modi di trasporto (per via aerea, stradale o ferroviaria) offrono alle parti contraenti la possibilità di impedire al venditore di dare tali nuove istruzioni al vettore, fornendo al compratore un originale o duplicato particolare della lettera di trasporto. Tuttavia, i documenti usati in luogo delle polizze di carico per il trasporto marittimo normalmente non contengono tale funzione preventiva. Il Comité Maritime International ha posto rimedio all'anzidetta carenza di tali documenti adottando le "Regole Uniformi per le Lettere di Trasporto Marittimo" del 1990 che consentono alle parti di inserire una clausola di "non-disposizione", tramite la quale il venditore rinuncia alla sua facoltà di disporre della merce tramite istruzioni al vettore di consegnare la merce ad altro destinatario o in altro luogo rispetto a quanto indicato nella lettera di trasporto.

22. Arbitrato CCI

Le parti contraenti che desiderino avere la possibilità di fare ricorso all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale in caso di controversie con l'altra parte contraente dovranno espressamente e chiaramente accordarsi per l'arbitrato CCI nel loro contratto o, nel caso in cui non vi sia un unico documento contrattuale, nello scambio di corrispondenza che costituisce l'accordo tra di loro. Il fatto di incorporare uno o più Incoterms in un contratto o nella relativa corrispondenza NON costituisce di per sé accordo a fare ricorso all'arbitrato CCI.

La CCI raccomanda l'adozione della seguente clausola standard di arbitrato:

"Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento".

© 1999 International Chamber of Commerce

Gli Incoterms

EXW	FRANCO FABBRICA (...luogo convenuto)	71
FCA	FRANCO VETTORE (...luogo convenuto)	79
FAS	FRANCO LUNGO BORDO (...porto di imbarco convenuto)	91
FOB	FRANCO A BORDO (...porto di imbarco convenuto)	101
CFR	COSTO E NOLO (...porto di destinazione convenuto)	111
CIF	COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (...porto di destinazione convenuto)	123
CPT	TRASPORTO PAGATO FINO A (...luogo di destinazione convenuto)	137
CIP	TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A (...luogo di destinazione convenuto)	149
DAF	RESO FRONTIERA (...luogo convenuto)	163
DES	RESO EX SHIP (...porto di destinazione convenuto)	175
DEQ	RESO BANCHINA (...porto di destinazione convenuto)	185
DDU	RESO NON SDOGANATO (...luogo di destinazione convenuto)	197
DDP	RESO SDOGANATO (...luogo di destinazione convenuto)	209

Si fa presente che le abbreviazioni in 3 lettere di ciascun Incoterm costituiscono un codice standardizzato adottato congiuntamente dalla CCI e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

© 1999 International Chamber of Commerce

EXW

FRANCO FABBRICA
(. .luogo convenuto)

Nel "Franco Fabbrica" il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) non sdoganata per l'esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento.

Questo Incoterm comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore mentre il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi per prelevare la merce da detti locali.

Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda al caricamento della merce alla partenza e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita[1]. Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce. In tal caso sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm FCA, a condizione che il venditore sia d'accordo di effettuare il caricamento a proprio rischio e spese.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B *LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE*

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto
Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B 1 Pagamento del prezzo
*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

segue

1) V Introduzione, paragrafo 11.

© 1999 International Chamber of Commerce

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il **venditore**, ove occorra[2], deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'esportazione della merce.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
*Il **compratore**, ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali per l'esportazione della merce.*

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Venditore: nessuna obbligazione[3]

b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione[3]

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
***Compratore**: nessuna obbligazione[3].*

b) Contratto di assicurazione
***Compratore**: nessuna obbligazione[3].*

A 4 Consegna
Il **venditore** deve mettere la merce, senza obbligazione di caricarla sul mezzo di prelevamento, a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato o, se nessun tempo è stato concordato, al tempo usuale per la consegna di tale merce. Se non è stato concordato alcun punto specifico nel luogo convenuto e se vi sono più punti disponibili, il venditore può scegliere il punto nel luogo di consegna che più gli conviene.

B 4 Presa in consegna
*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4 e A7/B7.*

segue

2) V. Introduzione, paragrafo 14.
3) V. Introduzione, paragrafo 10

© 1999 International Chamber of Commerce

A 5 Trasferimento dei rischi
Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4

B 5 Trasferimento dei rischi
*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:*
- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la presa in consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A 6 Ripartizione delle spese
Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B 6 Ripartizione delle spese
*Il **compratore** deve sopportare:*
- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4,*
- *tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli non prenda in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione sia dal fatto che egli ometta di avvisare adeguatamente il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra[4], tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.*

Il compratore deve rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di A2.

A 7 Avviso al compratore
Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore della data e del luogo in cui la merce sarà messa a sua disposizione.

B 7 Avviso al venditore
*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte*

segue

4) V Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente
Venditore: nessuna obbligazione[5]

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente
*Il **compratore** deve fornire al venditore una prova idonea della presa in consegna della merce*

A 9 Controllo - Imballaggio - marcatura
Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore stesso prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B 9 Ispezione della merce
*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni
Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta, ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o l'importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni
*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità della stessa disposizione.*

© 1999 International Chamber of Commerce

5) V Introduzione paragrafo 10

FCA

FRANCO VETTORE

(luogo convenuto)

Nel "Franco Vettore" il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Si presti attenzione al fatto che il luogo scelto per la consegna è determinante ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento della merce in detto luogo. Se la consegna viene effettuata nei locali del venditore, questi è responsabile del caricamento. Se la consegna viene effettuata in altro luogo, il venditore non è responsabile dello scaricamento.

Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

"Vettore" sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna, per contratto, ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se il compratore designa, per ricevere la merce, una persona che non sia un vettore, si reputa che il venditore abbia adempiuto l'obbligazione di consegna quando la merce è stata rimessa a tale persona.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso

B 1 *Pagamento del prezzo*

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita*

segue

© 1999 International Chamber of Commerce

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[1], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra[1], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione[2]. Comunque, se richiesto dal compratore o se è uso commerciale, e il compratore non abbia dato in tempo istruzioni contrarie, il venditore può stipulare il contratto di trasporto alle condizioni usuali, a rischio e spese del compratore. Il venditore, tuttavia, in entrambi i casi, può rifiutarsi di stipulare il contratto, però deve prontamente avvisarne il compratore.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione[2].

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

*Il **compratore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo convenuto, salvo quando il contratto di trasporto è stipulato dal venditore in base a quanto disposto in A3-a).*

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna obbligazione[2]*

© 1999 International Chamber of Commerce

1) V Introduzione, paragrafo 14
2) V Introduzione, paragrafo 10

segue

A 4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore o scelta dal venditore in conformità di A3-a) nel luogo convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

La consegna si effettua:
a) qualora il luogo convenuto siano i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato o dal vettore designato dal compratore o da altra persona che agisca per conto di quest'ultimo;

b) qualora il luogo convenuto sia diverso da quello del punto a), quando la merce è messa a disposizione del vettore o di altra persona designata dal compratore, o scelta dal venditore in conformità di A3-a), non scaricata dal mezzo di trasporto del venditore.

Se non è stato concordato alcun punto specifico, e ve ne sia più di uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

In mancanza di precise istruzioni del compratore, il venditore effettua la consegna della merce per il trasporto nella maniera appropriata al modo di trasporto e/o alla quantità e/o al tipo di merce.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce*

- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 o qualora il vettore, o altra persona nominata dal compratore, non prenda in consegna la merce alla data concordata, oppure qualora il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4,
- ove occorra[3], le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *le spese addizionali causate sia dal fatto che egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 sia dal fatto che la parte designata dal compratore non prenda in consegna la merce nel tempo convenuto o dal fatto che il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra[3], tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese*

segue

3) V. Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4. Se il vettore non prende in consegna la merce in conformità di A4 nel tempo concordato, il venditore deve darne notizia al compratore.

B 7 Avviso al venditore

*Il **compratore** deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della parte designata in conformità di A4 e, quando sia necessario, specificare il modo di trasporto come pure la data o il periodo per la consegna della merce e il punto nel luogo convenuto per la consegna*

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce al vettore in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore sia nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione sia nello stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).*

Il compratore deve fornire al venditore adeguate istruzioni nel caso in cui richieda a quest'ultimo di stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).

© 1999 International Chamber of Commerce

FAS

FRANCO LUNGO BORDO

(porto di imbarco convenuto)

Nel "Franco Lungo Bordo" il venditore effettua la consegna col mettere la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FAS lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

CIO' RAPPRESENTA UN'INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL COMPRATORE.

Tuttavia, se le parti desiderano che sia il compratore a provvedere allo sdoganamento della merce all'esportazione, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita[1].

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

segue

1) V. Introduzione, paragrafo 11.

© 1999 International Chamber of Commerce

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese*

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione[3].

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione[3]

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

*Il **compratore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto*

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna obbligazione[3]*

A 4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce sottobordo della nave designata dal compratore nel punto di caricamento da questi indicato nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso del porto, alla data o nel periodo concordato.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

segue

2) V Introduzione, paragrafo 14
3) V Introduzione, paragrafo 10

© 1999 International Chamber of Commerce

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:*

- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra[4], le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra[4], tutti i diritti, tasse ed atri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

segue

4) V. Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata sottobordo della nave designata.

B 7 Avviso al venditore

*Il **compratore** deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.*

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne)

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI)

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

© 1999 International Chamber of Commerce

FOB

FRANCO A BORDO

(porto di imbarco convenuto)

Nel "Franco a Bordo" il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FOB lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e delle spese, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm FCA.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[1], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra[1], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione[2]

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione[2].

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

*Il **compratore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.*

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna obbligazione[2].*

A 4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso nel porto, alla data o nel periodo concordato.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

segue

1) V Introduzione, paragrafo 14.
2) V Introduzione, paragrafo 10

© 1999 International Chamber of Commerce

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto.

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:*

- *dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto;
- ove occorra[3], le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto;*
- *le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra[3], tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

segue

3) V. Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 7 Avviso al compratore
Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4

B 7 Avviso al venditore
*Il **compratore** deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.*

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente
Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente
*Il **compratore** deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese del compratore, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

© 1999 International Chamber of Commerce

CFR

COSTO E NOLO

(porto di destinazione convenuto)

Nel "Costo e Nolo" il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore.

Nel CFR lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm CPT.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

segue

© 1999 International Chamber of Commerce

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[1], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra[1], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione[2].

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

***Compratore**: nessuna obbligazione[2].*

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna obbligazione[2].*

A 4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.*

segue

1) V Introduzione, paragrafo 14.
2) V Introduzione, paragrafo 10

© 1999 International Chamber of Commerce

A 5 *Trasferimento dei rischi*

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra[3], le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore**, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra[3], tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

segue

3) V Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B 7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte*

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI)

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

segue

© 1999 International Chamber of Commerce

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

© 1999 International Chamber of Commerce

CIF

COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO

(...porto di destinazione convenuto)

Nel "Costo, Assicurazione e Nolo" il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore. Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un'assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che, secondo l'Incoterm CIF, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima[1]. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore oppure provvedere egli stesso all'integrazione della copertura assicurativa.

Nel CIF lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm CIP.

© 1999 International Chamber of Commerce

1) V. Introduzione, paragrafo 9.3.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

segue

2) V Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto

b) Contratto di assicurazione

Il **venditore** deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.

L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle "Institute Cargo Clauses" (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

***Compratore**: nessuna obbligazione*[3].

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: Nessuna obbligazione*[3]

A 4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.*

segue

3) V. Introduzione, paragrafo 10.

© 1999 International Chamber of Commerce

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto,
- ove occorra[4], le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore**, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4,*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto nel contratto;*
- *ove occorra[4], tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

segue

4) V Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B 7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

© 1999 International Chamber of Commerce

CPT

TRASPORTO PAGATO FINO A

(...luogo di destinazione convenuto)

Nel "Trasporto pagato fino a..." il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sostenere le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata.

"Vettore" sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.

Nel CPT lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

segue

© 1999 International Chamber of Commerce

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[1], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore** ove occorra[1], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale e con le modalità d'uso.

Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione[2].

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

***Compratore**: nessuna obbligazione[2].*

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna obbligazione[2].*

A 4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.*

segue

1) V Introduzione, paragrafo 14
2) V Introduzione, paragrafo 10

© 1999 International Chamber of Commerce

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa e stata consegnata in conformità di A4.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra[3], le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore**, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto,*
- *le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto,*
- *ove occorra[3], tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

segue

3) V Introduzione paragrafo 14.

© 1999 International Chamber of Commerce

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B 7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte*

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, se d'uso, il documento di trasporto usuale (per es una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) in base al contratto di trasporto in conformità di A3.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

© 1999 International Chamber of Commerce

CIP

TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A

(luogo di destinazione convenuto)

Nel "Trasporto e assicurazione pagati fino a..." il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sopportare le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. Nel CIP il venditore deve inoltre fornire una copertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto, il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio.

Il compratore presti attenzione al fatto che secondo l'Incoterm CIP, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima[1]. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore, oppure provvedere egli stesso all'integrazione della copertura assicurativa.

"Vettore" sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.

Nel CIP lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

© 1999 International Chamber of Commerce

1) V. Introduzione paragrafo 9.3

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B *LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE*

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore** ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

2) V. Introduzione, paragrafo 14

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali, ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Il **venditore** deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.

L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle "Institute Cargo Clauses" (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

***Compratore**: nessuna obbligazione*[3]

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna obbligazione*[3]

segue

3) V Introduzione paragrafo 10

A 4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto*

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione convenuto che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
- ove occorra[4], le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore**, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra[4], tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

segue

4) V Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B 7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, se d'uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale), in base al contratto di trasporto in conformità di A3

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI)

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione*

Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

DAF

RESO FRONTIERA

(. luogo convenuto)

Nel "Reso frontiera" il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all'esportazione, ma non sdoganata all'importazione - non scaricata dal mezzo che ve l'ha trasportata - nel luogo e nel punto convenuto alla frontiera, ma prima della frontiera doganale del paese confinante. La parola "frontiera" può essere utilizzata per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del paese di esportazione. Per questo motivo è importante definire in modo preciso nel DAF la frontiera in questione, specificando sempre il punto ed il luogo della consegna.

Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda allo scaricamento della merce dal mezzo con cui è stata trasportata alla frontiera e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita[1].

Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto quando la merce deve essere consegnata ad una frontiera. Quando la merce deve essere presa in consegna nel porto di destinazione, a bordo di una nave o sulla banchina, sarebbe più appropriato utilizzare nel primo caso il DES, nel secondo il DEQ.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore**deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

segue

1) V Introduzione, paragrafo 11

© 1999 International Chamber of Commerce

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altro documento necessario per mettere la merce a disposizione del compratore ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce al luogo di consegna convenuto alla frontiera e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'importazione della merce e per il suo trasporto ulteriore*

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

i) Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di consegna alla frontiera. Se non è stato concordato alcun punto nel luogo di consegna convenuto alla frontiera o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di consegna convenuto, che più gli conviene.

ii) Il **venditore**, su richiesta del compratore, può accettare di stipulare un contratto secondo le condizioni usuali ed a rischio e spese del compratore, per la continuazione del trasporto della merce oltre il luogo convenuto alla frontiera e fino alla destinazione finale nel paese d'importazione designata dal compratore. Il venditore può rifiutarsi di stipulare un tale contratto e, in tal caso, deve avvisarne prontamente il compratore

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione[3]

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

***Compratore**: nessuna obbligazione*[3]

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna obbligazione*[3].

segue

2) V Introduzione, paragrafo 14
3) V Introduzione, paragrafo 10

© 1999 International Chamber of Commerce

A 4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore la merce - non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata - nel luogo di consegna convenuto alla frontiera, alla data o nel periodo concordato.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra[4], le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B 6 Ripartizione delle spese

Il ***compratore*** *deve sopportare.*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento, ove necessario, per prendere in consegna la merce dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo convenuto di consegna alla frontiera,*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata consegnata in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra[4], le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo trasporto ulteriore.*

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita al luogo convenuto alla frontiera e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B 7 Avviso al venditore

Il ***compratore****, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

segue

4) V Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

i) Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento di trasporto usuale o altra prova della consegna della merce nel luogo convenuto alla frontiera in conformità di A3-a)-i).

ii) Il **venditore**, qualora le parti si accordino per un trasporto che continui oltre la frontiera, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto del tipo usualmente ottenibile nel paese di spedizione che consenta il trasporto della merce alle condizioni usuali dal punto di partenza in quel paese al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI)

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare il documento di trasporto e/o altra prova della consegna in conformità di A8.*

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per le consegna della merce in conformità di A4

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce oggetto del contratto alla frontiera e per il trasporto successivo (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione*

segue

© 1999 International Chamber of Commerce

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso un altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

Il compratore, se necessario, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al venditore, su richiesta di questo ed a proprio rischio e spese, l'autorizzazione di carattere valutario, permessi, altri documenti o loro copie conformi o l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese di importazione, allo scopo di ottenere il documento di trasporto diretto od ogni altro documento menzionato in A8-ii).

© 1999 International Chamber of Commerce

DES

RESO EX SHIP

(.. porto di destinazione convenuto)

Nell' "Ex Ship" il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento. Se le parti desiderano che il venditore sopporti le spese e i rischi dello scaricamento delle merci sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm DEQ.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata sulla nave nel porto di destinazione, dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[1], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'esportazione della merce, e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra[1], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce*

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino al punto concordato nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione[2].

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna Obbligazione[2].*

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna obbligazione[2]*

A 4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel punto di scaricamento come indicato in A3-a) nel porto di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato, in modo tale da permettere il suo prelevamento con i mezzi di scaricamento adatti al tipo di merce.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

segue

1) V Introduzione, paragrafo 14
2) V Introduzione, paragrafo 10.

© 1999 International Chamber of Commerce

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra[3], le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento necessarie per prendere in consegna la merce dalla nave;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; e*
- *ove occorra[3], le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione.*

segue

3) V. Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B 7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte*

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per ritirare la merce dal vettore al porto di destinazione.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI)

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali. verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio) L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti e dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

© 1999 International Chamber of Commerce

DEQ

RESO BANCHINA

(porto di destinazione convenuto)

Nel "Reso banchina" il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese e i rischi inerenti al trasporto della merce fino al porto di destinazione e al relativo scaricamento sulla banchina (molo). Nel DEQ lo sdoganamento della merce all'importazione e il pagamento delle formalità, diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione sono a carico del compratore.

CIO' RAPPRESENTA UN'INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL VENDITORE.

Se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore tutte o parte delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita[1].

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata, scaricata dalla nave, sulla banchina nel porto di destinazione dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale. Tuttavia, se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore i rischi e le spese per la movimentazione della merce dalla banchina (molo) ad un altro luogo (magazzino, terminal, stazioni di trasporto, ecc.) all'interno o all'esterno del porto, sarebbe più appropriato utilizzare gli Incoterms DDU o DDP.

© 1999 International Chamber of Commerce

1) V. Introduzione, paragrafo 11

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra[2], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.*

segue

2) V Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino alla banchina (molo) concordata nel porto di destinazione convenuto. Se non è stata concordata alcuna banchina (molo) specifica o se essa non è determinata dagli usi, il venditore può scegliere la banchina (molo), nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore nessuna obbligazione[3]

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

***Compratore**: nessuna obbligazione[3].*

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna obbligazione[3]*

A 4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina (molo) come indicato in A3-a) alla data o nel periodo concordato.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

segue

3) V. Introduzione, paragrafo 10

© 1999 International Chamber of Commerce

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare.

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata sulla banchina (molo) in conformità di A4;
- ove occorra[4], le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di movimentazione della merce nel porto per un trasporto ulteriore o per il deposito nel magazzino o terminal;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità di A4, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto,*
- *ove occorra[4], le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo trasporto ulteriore.*

segue

4) V Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B 7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte*

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere la merce e rimuoverla dalla banchina (molo).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI)

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti e dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

© 1999 International Chamber of Commerce

DDU

RESO NON SDOGANATO

(luogo di destinazione convenuto)

Nel "Reso non sdoganato" il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all'importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, ad eccezione di tutte le "incombenze doganali", (espressione che include le spese e i rischi per l'espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra[1], per l'importazione nel paese di destinazione. Tali "incombenze doganali" sono a carico del compratore; fanno carico a quest'ultimo anche le spese e i rischi causati dal fatto che egli ometta di sdoganare la merce all'importazione in tempo.

Tuttavia, se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare le formalità doganali all'importazione e sopportarne le spese e i rischi, e/o sopportare le spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita[2].

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.

© 1999 International Chamber of Commerce

1) V Introduzione, paragrafo 14
2) V Introduzione, paragrafo 11

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[3], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra[3], deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce*

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce nel luogo di destinazione. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione[4].

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

***Compratore**: nessuna obbligazione[4].*

b) Contratto di assicurazione

***Compratore**: nessuna obbligazione[4].*

3) V. Introduzione, paragrafo 14.
4) V. Introduzione, paragrafo 10

segue

© 1999 International Chamber of Commerce

A 4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore, o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno o di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra[5], tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4.

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra[5], le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione.*

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B 7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

segue

5) V Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8.*

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

© 1999 International Chamber of Commerce

DDP

RESO SDOGANATO

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel "Reso sdoganato" il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all'importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare le spese e i rischi relativi al trasporto della merce in detto luogo, comprese, tutte le "incombenze doganali" (espressione che include le spese e i rischi per l'espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra[1], per l'importazione nel paese di destinazione.

Mentre con l'Incoterm EXW il venditore assume il livello minimo di obbligazioni, con il DDP egli le assume al livello massimo.

Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.

Tuttavia, se le parti desiderano escludere dalle obbligazioni del venditore alcune delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione (come, ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto-IVA), esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita[2]

Se le parti desiderano che sia il compratore a sopportare le spese e i rischi cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm DDU.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.

1) V. Introduzione paragrafo 14
2) V. Introduzione paragrafo 11

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B 1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita*

A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra[3], deve ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese e per la sua importazione.

B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra[3], deve fornire al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'importazione della merce.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

3) V Introduzione paragrafo 14

A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto
Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene

b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione[4].

B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto
***Compratore**: nessuna obbligazione[4].*

b)Contratto di assicurazione
***Compratore**. nessuna obbligazione[4].*

A 4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

B 4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

segue

4) V. Introduzione, paragrafo 10

© 1999 International Chamber of Commerce

A 5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B 5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita e di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4*

Il compratore qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno e di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A 6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4,
- ove occorra[5], tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B 6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4,*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

segue

5) V. Introduzione, paragrafo 14

© 1999 International Chamber of Commerce

A 7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B 7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte*

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.*

© 1999 International Chamber of Commerce

segue

A 9 Controllo, imballaggio, marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente

B 9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in B10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve prestare al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese d'importazione di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore.*

© 1999 International Chamber of Commerce

La CAMERA ARBITRALE del MOLISE

Unioncamere Molise

Camera Arbitrale del Molise

Il sistema camerale nazionale è fortemente impegnato nel diffondere la conoscenza di procedure di risoluzione delle controversie alternative al sistema della giustizia civile, caratterizzate da rapidità, certezza e convenienza.
Il nostro sistema economico richiede velocità negli scambi commerciali e, di conseguenza, anche nella risoluzione delle liti che possono insorgere tra gli attori del mercato. Ciò ha innescato il bisogno nelle imprese e nei consumatori di risolvere le controversie affidandosi a soggetti terzi e neutrali che garantiscano gli interessi di entrambe le parti contendenti.

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise, ai sensi dell'art. 2 della L. 580/93, ha istituito la Camera Arbitrale del Molise, organismo che, operando secondo le norme del Codice Civile, garantisce una procedura alternativa di risoluzione delle controversie più efficace e più veloce rispetto alla giustizia ordinaria. L'arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie regolato dagli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile, che consiste nell'affidare la decisione di una controversia ad un soggetto terzo e neutrale scelto dalle parti.

Ulteriori ragioni che fanno dell'Arbitrato uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, utile per gli interessi economici di imprese e consumatori, si ritrovano non solo nella lunghezza eccessiva dei processi civili, ma soprattutto nella possibilità di avere un giudice specificamente competente nella materia. Tale procedura è, infatti, in grado di offrire tutela analoga a quella che si ottiene davanti al giudice ordinario.

I vantaggi dell'Arbitrato:
- RAPIDITA'
- REGOLE SEMPLICI E CHIARE
- UN GIUDICE ESPERTO NELLA MATERIA DEL CONTENDERE
- RISERVATEZZA
- COSTI CONTENUTI

Gli Organi della Camera Arbitrale:
il Presidente
il Consiglio Arbitrale
il Segretario

L'INSORGERE DELLA CONTROVERSIA E L'ARBITRATO

Per avviare un procedimento arbitrale è necessario che questo sia stato previsto in una clausola contenuta nel contratto che regola il rapporto giuridico tra le parti, la cosiddetta clausola compromissoria.
Se manca l'accordo arbitrale, la parte che intende, comunque, instaurare un procedimento dinanzi alla Camera Arbitrale del Molise secondo il suo Regolamento, può farne richiesta depositando o inviando la domanda di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

LA CLAUSOLA E IL COMPROMESSO ARBITRALE

Nei casi in cui si voglia instaurare una procedura arbitrale le parti possono ricorrere all'uso delle clausole compromissorie tipo predisposte per il rinvio della decisione delle liti future alla Camera Arbitrale del Molise o utilizzare il cosiddetto compromesso arbitrale per le controversie già insorte.

CLAUSOLA PER ARBITRO UNICO

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Molise deciderà secondo ..... (1)nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e ss. del Codice di procedura civile.
(1)Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo ..... nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e ss. del Codice di procedura civile.
(1)Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto, da un arbitro unico/tre arbitri(1), indipendentemente dal numero delle parti, nominato/i dalla Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo .....(2)nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e ss. del Codice di procedura civile.
(1)Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale.
(2)Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri(1), nominato/i dalla Camera Arbitrale del Molise.
L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo .....(2) nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e ss. del Codice di procedura civile.
(1)Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale.
(2)Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER CONTROVERSIE NON CONTRATTUALI

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al.....(1) saranno deferite alla decisione del Tribunale Arbitrale composto da un arbitro unico/tre arbitri(2), in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo ..... (3) nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 ss. del Codice di procedura civile.
(1)Le parti dovranno individuare il rapporto non contrattuale, dal quale possono derivare le future controversie.
(2)Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale.
(3)Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità.

COMPROMESSO

I sottoscritti .....premesso che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto .....(1) convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri(2), nominato/i in conformità a tale Regolamento.
Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo ..... (3) nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 ss. del Codice di procedura civile.
(Data) (Firma) (Firma)
(1)Le parti dovranno individuare la controversia.
(2)Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale.
(3)Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità.

COME SI INSTAURA IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

In presenza di un accordo contrattuale la parte che intende instaurare il procedimento arbitrale deve presentare alla Segreteria della Camera Arbitrale del Molise una domanda di arbitrato contenente:

1. il nome e l'indirizzo delle parti
2. la descrizione della controversia
3. le richieste e il loro valore
4. l'eventuale nomina dell'arbitro o le indicazioni sul numero degli arbitri e sulla loro scelta
5. gli eventuali mezzi di prova ed ogni altro documento utile a sostegno della propria domanda
6. le eventuali precisazioni o le indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, al merito della controversia, alla decisione secondo diritto o equità
7. la procura conferita al difensore se nominato
8. la convenzione arbitrale
9. la prova della avvenuta trasmissione alla controparte della domanda, qualora sia l'attore stesso a trasmettere la domanda direttamente al convenuto
10. la sottoscrizione della parte scrivente

In assenza di un accordo contrattuale, invece, la parte che intende avvalersi della procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale del Molise, deve inviare o depositare alla Segreteria una domanda di arbitrato. In questo caso la domanda, oltre a contenere tutti gli elementi di cui sopra, deve indicare anche l'invito rivolto alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato. Se la controparte non aderisce entro trenta giorni dalla notitica della domanda, l'Arbitrato non potrà avere luogo.

I MODELLI ARBITRALI

E' possibile operare una distinzione tra diverse tipologie di Arbitrato. La più importante è quella che riguarda il procedimento. In questo caso infatti, è possibile distinguere tra:

1. ARBITRATO RITUALE, ovvero regolato dalle norme del Codice di procedura civile: gli arbitri svolgono funzioni simili a quelle dei Giudici e la loro decisione, il cosiddetto Lodo, assume gli effetti di una sentenza di primo grado, contro la quale è possibile ricorrere alla Corte di Appello.
2. ARBITRATO IRRITUALE: non è un'attività giurisdizionale, ma negoziale. Con questa opzione le parti si obbligano a fare propria la decisione del giudizio arbitrale, attribuendole l'efficacia propria delle obbligazioni contrattuali.

SEDI E UFFICI

La Camera Arbitrale del Molise ha sede legale presso l'Unioncamere Molise, Piazza della Vittoria n. 1 – 86100 Campobasso.

Si articola in due sedi territoriali istituite presso le Camere di Commercio di Campobasso e Isernia.

L'Ufficio di Segreteria della Camera di Commercio di Campobasso è in
Piazza della Vittoria n. 1 – 86100 Campobasso
tel. 0874 4711 fax 0874 90034
segreteria.direzionale@cb.camcom.it
www.cb.camcom.it

L'Ufficio di Segreteria della Camera di Commercio di Isernia è in
Corso Risorgimento, 302 – 86170 Isernia
tel. 0865 4551 fax 0865 235024
giovanni.berardini@is.camcom.it.
www.is.camcom.it

CAMERA ARBITRALE DEL MOLISE

REGOLAMENTO

Approvato e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 57 del 25 maggio 2007 (in sostituzione del Regolamento adottato con delibera nr. 4 dell'11 gennaio 2007)

CLAUSOLA PER ARBITRO UNICO
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Molise deciderà secondo .....[1] nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo ....[1] nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITÁ DI PARTI
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise .....
Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/tre arbitri[2], nominato/i dalla Camera Arbitrale del Molise.
Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo .....[3] nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise .....
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri[2], nominato/i dalla Camera Arbitrale del Molise. .....
L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo .....[3] nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

COMPROMESSO
I sottoscritti ..... premesso che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto .....[4] convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.....
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri[5], nominato/i in conformità a tale Regolamento.
Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo ... .[6] nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.
(Data) (Firma) (Firma)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER CONTROVERSIE NON CONTRATTUALI
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al .....[7] saranno deferite alla decisione del Tribunale Arbitrale composto da un arbitro unico/tre arbitri[8], in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Molise.....
Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo .....[9] nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Molise. Ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale.
2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.
3. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante le parti.
4. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Molise, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale del Molise può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 8; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

ART. 2 - NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 3 - NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

ART. 4 - SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato è presso la Camera Arbitrale del Molise.
2. Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

ART. 5 - LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autonzzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
3. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
4. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

ART. 7 - TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segretena o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto, compresi.

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

ART. 8 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
   a. il nome e il domicilio delle parti;
   b. la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
   c. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
   d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
   e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
   f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;

---

[1] Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità

[2] Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale

[3] Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità

[4] Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale.

[5] Le parti dovranno individuare la controversia.

[6] Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale

[7] Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità

[8] Le parti dovranno individuare il rapporto non contrattuale, dal quale possono derivare le future controversie

[9] Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale

[10] Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità

g. la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
h. la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.

3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta dell'attore, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

ART. 9 - MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
   a. il nome e il domicilio del convenuto;
   b. l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
   c. la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
   d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
   e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
   f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
   g. l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

ART. 10 - DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall'art. 9 n. 3.
3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 11 - NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

ART. 12 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
   a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
   b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale.

ART. 13 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI

1. Quando le parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale - ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

ART. 14 - CONTROVERSIE CONNESSE

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

ART. 15 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati arbitri:
a. i membri della Camera Arbitrale;
b. i revisori dei conti della Camera Arbitrale e della Camera di Commercio;
c. i dipendenti della Camera Arbitrale e della Camera di Commercio;
d. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b, c.

ART. 16 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 17 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
   a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
   b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
   c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

ART. 18 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
5. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
   a. l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
   b. l'arbitro non è confermato;
   c. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
   d. il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;

e. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 12, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IL PROCEDIMENTO

ART. 20 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segretena trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

ART. 21 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

ART. 22 - ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
5. L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale del Molise. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 23 - UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
5. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
6. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

ART. 24 - ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.
4. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di companzione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.
5. L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

ART. 25 - CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

ART. 26 - DOMANDE NUOVE

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
   a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
   b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

ART. 27 - INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 9 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.
4. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

ART. 28 - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ART. 29 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

IL LODO

ART. 30 - DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

ART. 31 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
   a. l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
   b. l'indicazione della convenzione di arbitrato;
   c. l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo. se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
   d. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
   e. l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
   f. l'esposizione dei motivi della decisione;
   g. il dispositivo;
   h. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
   i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi, In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Camera Arbitrale l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ART. 32 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

ART. 33 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 34 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

ART. 35 - CORREZIONE DEL LODO

1. Il lodo è soggetto a correzione.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ART. 36 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

ART. 37 - SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
   a. onorari della Camera Arbitrale;
   b. onorari del Tribunale Arbitrale;
   c. onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
   d. rimborsi spese degli arbitri;
   e. rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia e secondo i criteri allegati. (Possono essere determinati onorari della Camera Arbitrale di importo molto basso nei casi di conclusione anticipata del procedimento).
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia e secondo i criteri allegati. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale. (Possono essere determinati onorari di importo molto basso in casi di conclusione anticipata del procedimento e importi molto elevati in casi straordinari)
7. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 38 - VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

ART. 39 - MANCATO PAGAMENTO

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio.

ART. 41 - RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

CAMERA ARBITRALE DEL MOLISE

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Unioncamere Molise n. 80 del 16/10/2006 e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 dell'11/01/2007

Articolo 1
- Denominazione e sede -

È istituita, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, nr. 580, presso l'Unioncamere Molise - e come emanazione della stessa, ove ha sede e domicilio legale - la Camera Arbitrale del Molise (di seguito "Camera Arbitrale"), organismo camerale operante secondo le norme del Codice Civile per quanto compatibili, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.
Sono istituite, altresì, presso le Camere di Commercio di Campobasso ed Isernia le sedi territoriali della Camera Arbitrale.

Articolo 2
- Finalità -

La Camera Arbitrale, nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e dei consumatori, svolge le seguenti funzioni:
- Gestione ed organizzazione amministrativa di procedimenti arbitrali;
- Diffusione dell'uso dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della perizia contrattuale e della conciliazione, quali mezzi atti a prevenire o risolvere le controversie nei rapporti civili e commerciali, anche di natura internazionale, mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio;
- Studio dei problemi connessi alla prevenzione delle liti giudiziarie e dell'adempimento generalizzato e corretto delle obbligazioni;
- Organizzazione e promozione di convegni, commissioni di studio, tavole rotonde , corsi di formazione per i possibili fruitori del servizio di cui alla lettera a) e rapporti collaborativi ed azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, italiane e straniere, o con altri organismi, pubblici o privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali;
- Organizzazione e predisposizione dei servizi opportuni e necessari al miglioramento delle relazioni commerciali ed al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Predisposizione di elenchi di arbitri, arbitratori e periti di provata esperienza cui affidare la risoluzione delle controversie;
- Controllo sul regolare svolgimento delle procedure e sull'esecuzione delle decisioni arbitrali;
- Coordinamento delle attività delle Camere di Commercio associate, nelle materie di cui all'art. 2, comma 4 della L. 580/93.

Articolo 3
- Organi ed organizzazione -

Sono Organi della Camera Arbitrale:
- il Presidente;
- il Consiglio Arbitrale;
- il Segretario.

Articolo 4
- Il Presidente -

Presidente della Camera Arbitrale è, di diritto, il Presidente in carica dell'Unioncamere Molise.
Il Vice Presidente dell'Unioncamere Molise sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.
Il Presidente:
1) ha la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale;
2) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
3) svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione;
4) In caso di urgenza può adottare i provvedimenti necessari, salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva;
5) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto.

Articolo 5
- Il Consiglio Arbitrale -

La Camera Arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto dal Presidente, dal Vice Presidente di Unioncamere Molise e da 7 componenti.
I consiglieri della Camera Arbitrale sono nominati dal Consiglio di amministrazione della Unioncamere Molise tra persone di provata esperienza e professionalità particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale: di tali persone quattro sono nominate in rappresentanza dei vari settori economici. Gli altri tre sono scelti nell'ambito delle seguenti categorie: avvocati, dottori commercialisti, notai, ragionieri ed altri professionisti operanti in settori attinenti ai servizi gestiti dalla Camera Arbitrale, iscritti ai rispettivi Albi professionali; magistrati ordinari, amministrativi ed avvocati dello Stato, anche a riposo; docenti universitari, anche a riposo, in materie giuridiche, economiche o in altre materie relative ai servizi gestiti dalla Camera Arbitrale; legali d'impresa.
I componenti del Consiglio Arbitrale non potranno essere nominati arbitri in procedimenti arbitrali instaurati innanzi alla Camera Arbitrale. Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio sia nominato arbitro dalle parti è tenuto ad astenersi nelle delibere che riguardano l'arbitrato.
I consiglieri della Camera Arbitrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il componente del Consiglio che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione dello stesso Consiglio.
Il Consiglio è convocato d'iniziativa del Presidente o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla Segreteria della Camera Arbitrale di richiesta scritta firmata da almeno tre membri del Consiglio medesimo.
Il Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2. In particolare:
- nomina gli arbitri, nei casi previsti dal regolamento arbitrale;
- predispone le clausole compromissorie tipo;
- propone al Consiglio della Unioncamere Molise le modifiche del regolamento arbitrale e fissa le norme deontologiche per gli arbitri;
- avanza proposte e suggerimenti ed esprime pareri, su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell'Unioncamere Molise, in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei servizi connessi allo svolgimento delle procedure di arbitrato;
- esprime pareri sulle proposte di convenzione con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
- esprime pareri sulle modifiche statutarie;
- delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli;
- predispone il Regolamento di procedura arbitrale che viene successivamente sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione della Unioncamere Molise;
- predispone e aggiorna, per uso esclusivamente interno, un elenco degli arbitri, degli arbitratori e dei periti da utilizzare in funzione delle nomine arbitrali.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno cinque membri, compreso tra essi il Presidente o chi ne fa le veci. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 6
- Il Segretario -

Il Consiglio di Amministrazione della Unioncamere Molise nomina, tra i dirigenti delle Camere di Commercio associate, il Segretario della Camera Arbitrale e del Consiglio.
Il Segretario attua le decisioni del Consiglio, riceve le istanze, cura gli atti necessari all'espletamento del giudizio, redige i verbali delle sedute, assiste gli arbitri negli atti di istruzione e funge da cancelleria dei collegi arbitrali. È, altresì, responsabile nei confronti del Consiglio del funzionamento della Segreteria e degli eventuali servizi della Camera Arbitrale ed ha la direzione del personale addetto alla Camera Arbitrale.
Il Segretario si avvarrà di un Ufficio di Segreteria composto da due dipendenti, uno per ciascuna Camera di Commercio.

Articolo 7
- Elenchi degli Arbitri -

Il Consiglio Arbitrale, coadiuvato dal Segretario della Camera Arbitrale, predispone e aggiorna:
- un elenco di almeno dieci persone particolarmente esperte in materia giuridico-economica e commerciale, preferibilmente scelte fra avvocati e procuratori, dottori commercialisti e ragionieri iscritti ai rispettivi Albi professionali, fra le quali sarà scelto il Presidente del Collegio Arbitrale, ovvero l'arbitro unico. Solo nel caso in cui negli elenchi non vi siano adeguate professionalità può designare arbitri, arbitratori e periti nei previsti procedimenti, scegliendoli tra persone particolarmente qualificate, esperte in materia e di indiscussa moralità al di fuori degli elenchi predetti;
- un elenco di arbitri esperti nei vari settori economici e professionali.

Gli elenchi di cui sopra sono pubblicati sul sito internet della Unioncamere Molise e delle Camere di Commercio di Campobasso e di Isernia e tenuti a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Il Consiglio di Amministrazione della Unioncamere Molise, con proprio provvedimento, definisce le procedure per la redazione, l'aggiornamento e la revisione degli elenchi. Con il medesimo provvedimento potranno essere stabiliti ulteriori requisiti e criteri di ammissione e permanenza negli elenchi.

È nella facoltà delle parti designare l'arbitro o gli arbitri di parte anche tra persone non ricomprese nell'elenco di cui al precedente comma 1, lettera b), purchè si tratti di persone iscritte in albi professionali oppure di operatori economici del settore specifico oggetto della controversia, aventi requisiti di spiccata professionalità e moralità. Il Presidente della Camera Arbitrale dovrà ratificare tale scelta, motivando l'eventuale diniego. Qualora venga a mancare uno o entrambi gli arbitri designati dalle parti, queste ultime dovranno provvedere alla loro sostituzione entro dieci giorni dalla notizia dell'evento.

Articolo 8
- Ricusazione degli arbitri –

Le ipotesi di ricusazione negli arbitrati rituali sono previsti dalle norme del Codice di Procedura Civile (art. 815).
Negli arbitrati irrituali e nell'arbitraggio non possono essere nominati coloro che abbiano interessi nell'affare controverso, ovvero abbiano rapporti di parentela, di coniugio, di affinità o dipendenza con una delle parti.
L'Arbitro che al momento della nomina, o successivamente, versi in una di tali condizioni, ha l'obbligo di manifestare la propria incompatibilità al Presidente della Camera Arbitrale e di rinunziare all'incarico.
Le parti possono ricusare per uno dei motivi indicati nel 2° comma, o per altri gravi motivi, l'Arbitro nominato dal Presidente.
La ricusazione deve essere fatta per lettera raccomandata A.R., al Presidente, all'interessato ed alla controparte, entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, ovvero entro sette giorni da quello in cui, durante il corso della procedura, le parti siano venute a conoscenza di un motivo di rifiuto ancorché sopravvenuto.
Sulla proposta di ricusazione decide inoppugnabilmente, con adeguata motivazione, il Presidente della Camera Arbitrale, sentito il ricusato.
In caso di rigetto, il Presidente è tenuto ad irrogare alla parte che ha proposto la ricusazione una penalità dallo 0,50 al 5% del valore della controversia, con un minimo di Euro 250,00.

Articolo 9
- Accettazione del mandato –

Gli arbitri debbono esprimere per iscritto l'accettazione del mandato. Nell'accettare l'incarico, l'Arbitro assume l'impegno di bene e fedelmente assolvere alle funzioni affidategli.
Accettato il mandato, gli Arbitri non possono rinunciarvi se non per gravi e giustificati motivi. Le eventuali dimissioni devono, in ogni caso, essere presentate ed accettate dal Presidente della Camera Arbitrale.

Articolo 10
- Patrimonio -

La Camera Arbitrale Regionale si finanzierà con i proventi derivanti dai servizi arbitrali prestati.

Articolo 11
- Obbligo di riservatezza -

Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale addetto sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia od informazione inerenti allo svolgimento delle procedure arbitrali.
I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Unioncamere Molise.

Articolo 12
- Clausole tipo -

La Camera Arbitrale, anche in base alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Unioncamere Molise o a quelle provenienti dagli operatori ed utenti nonché dalle Associazioni di categoria, potrà predisporre clausole compromissorie tipo anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali.

Articolo 13
- Modificazione dello Statuto -

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unioncamere Molise di sua iniziativa, sentito il parere del Consiglio della Camera Arbitrale, o su proposta del Consiglio stesso.
Ogni modifica avrà validità dopo il decorso di tre mesi dalla relativa deliberazione, salvo il diverso termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Unioncamere Molise.
In ogni caso le modifiche dello Statuto non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

Articolo 14
- Scioglimento della Camera Arbitrale –

La Camera Arbitrale può essere soppressa in qualsiasi tempo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unioncamere Molise.

Articolo 15
- Disposizione transitoria –

In sede di prima applicazione del presente Statuto e fino all'insediamento del Consiglio Arbitrale, le funzioni spettanti a quest'ultimo vengono esercitate pro-tempore dal Presidente dell'Unioncamere Molise.

TARIFFE DEL SERVIZIO DI ARBITRATO

Valore della lite (valori in Euro)				Arbitrato unico (valori in Euro)		Collegio arbitrale (valori in Euro)	
				Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Fino a 15.493,71				258,23	516,46	516,46	1032,91
Da	15.493,72	A	25.822,84	516,46	1.239,50	1.549,37	3.098,74
Da	25.822,85	A	51.645,69	1.239,50	2.065,83	3.098,74	5.164,57
Da	51.645,70	A	103.291,38	2.065,83	4.131,66	5.164,57	9.296,22
Da	103.291,39	A	258.228,45	4.131,66	8.263,31	9.296,22	20.658,28
Da	258.228,46	A	516.456,90	6.197,48	18.075,99	20.658,28	41.316,55
Da	516.456,91	A	2.582.284,50	10.329,14	30.987,41	30.987,41	87.797,67
Da	2.582.284,51	A	5.164.568,99	12.911,42	51.645,69	51.645,69	118.785,09
Oltre 5.164.568,66				20.658,27	51.645,69 +1% sull'eccedenza di 5.164.568,99	61.974,83	118.785,09 +1% sull'eccedenza di 5.164.568,99

DIRITTI AMMINISTRATIVI PER L'ARBITRATO

Valore della lite (valori in Euro)				Ammontare dei diritti (valori in Euro)
Fino a 15.493,71				154,94
Da	15.493,72	A	25.822,84	361,52
Da	25.822,85	A	51.645,69	619,75
Da	51.645,70	A	103.291,38	1.291,14
Da	103.291,39	A	258.228,45	2.065,83
Da	258.228,46	A	516.456,90	3.165,20
Da	516.456,91	A	2.582.284,50	7.230,40
Da	2.582.284,51	A	5.164.568,99	11.362,05
Oltre 5.164.568,99				11.362,05 +0,1% sull'eccedenza di 5.164.568,99

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Regolamento di Conciliazione

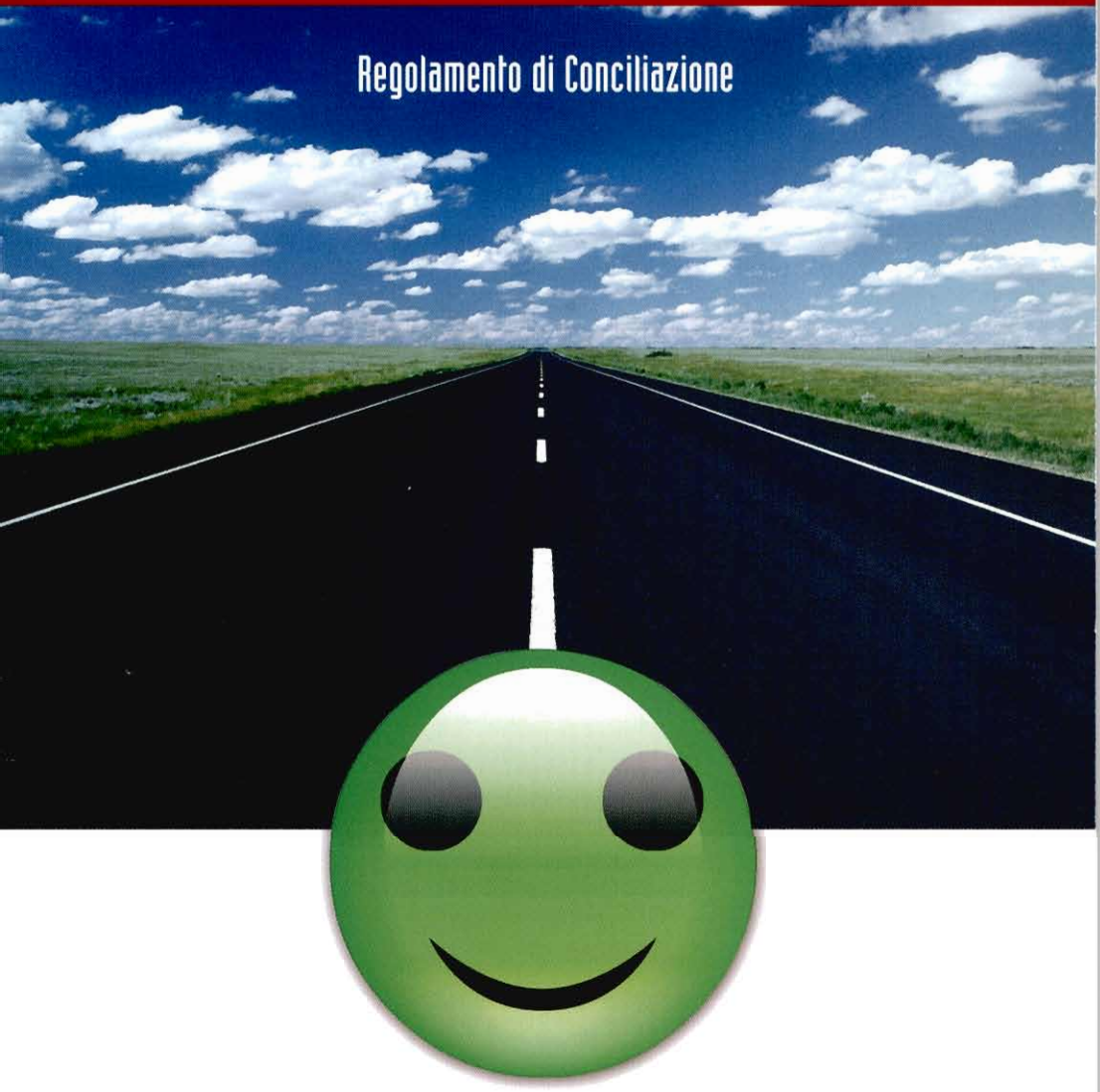

Una soluzione intelligente delle controversie.

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Camera di Commercio
Campobasso

CHE COS'È LA CONCILIAZIONE

La realtà dei rapporti commerciali spesso determina la nascita di conflitti che possono sorgere tra imprese oppure tra imprese e consumatori.
La tipologia di queste controversie, tuttavia, è tale da richiedere soluzioni rapide, poco dispendiose, sicure, che siano in grado di conservare le relazioni ed i rapporti commerciali tra imprese che agiscono nel medesimo settore o nella stessa area geografica, e – d'altro canto – che consentano ai consumatori di ottenere la tutela necessaria anche rispetto alle controversie di valore più esiguo.
Tali esigenze non trovano adeguata risposta nei tribunali, che hanno tempi e costi eccessivi, che non sempre si adattano ai bisogni delle moderne economie di mercato, e che a volte fanno desistere le parti nella ricerca di soluzioni.
Per ovviare a tutto questo le Camere di commercio italiane, in attuazione della legge n. 580 del 1993, hanno istituito un servizio di conciliazione che si pone come strumento di risoluzione alternativa delle liti, che si caratterizza per:

- la rapidità dei tempi di soluzione;
- la semplicità del procedimento;
- i costi ridotti e predeterminati;
- la riservatezza della procedura.

Sia le imprese che i consumatori possono rivolgersi al servizio di conciliazione attivo nelle Camere di commercio, per tentare di porre fine alla controversia nata tra loro, grazie all'intervento di un terzo indipendente ed imparziale, che renda più semplice la possibilità che questi trovino una soluzione amichevole.
In questo modo la composizione della controversia si raggiunge sulla base della effettiva volontà delle parti, magari con una soluzione creativa.
Se le parti riescono a trovare una soluzione, firmano un accordo che tra loro ha la medesima efficacia di un contratto; in caso contrario esse possono abbandonare il procedimento in ogni momento.

Il sistema camerale offre un servizio efficace, rapido ed omogeneo su tutto il territorio nazionale in quanto a regole e tariffe.
Ciò è stato possibile grazie ad un notevole impegno e ad un grande

sforzo organizzativo, con lo scopo di offrire un servizio utile per gli operatori del mercato e potenzialmente in grado di migliorare l'intero sistema di giustizia in Italia.

Perché parliamo di risoluzione alternativa:

- innanzitutto perché la conciliazione camerale offre alle imprese ed ai consumatori una possibilità concreta ed efficace di risolvere i loro contrasti, che è diversa rispetto al processo ordinario, ma senza sostituirlo: le parti infatti possono sempre rivolgersi al giudice ordinario se lo vogliono;
- perché sono le parti stesse a gestire interamente la procedura: il conciliatore, soggetto neutrale ed indipendente rispetto alle parti, ha la funzione di aiutarle a trovare una soluzione che ponga fine alla loro lite; una soluzione amichevole, costruita intorno alla collaborazione ed alla composizione piuttosto che allo scontro;
- infine, perché è alternativa la soluzione: essa, infatti, non si basa solo su diritti e obblighi, ma si adatta facilmente alle effettive esigenze economiche e commerciali delle parti, che potranno anche trovare un accordo su basi innovative, discostandosi dalle posizioni originarie.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE GENERALE

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Campobasso e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE IN MATERIA SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Campobasso, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro .....(es. 60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.
La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

2) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio.
Le parti possono avviare il procedimento di conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti dai moduli. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda di conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore.
La Segreteria comunica all'altra parte, nel più breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.
Qualora l'attività del Servizio di conciliazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco dei Servizi di conciliazione camerali abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.

3) IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un

accordo soddisfacente. Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio nel rispetto della normativa vigente. Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dalla Segreteria, con decisione motivata, anche in liste di altre Camere di Commercio.
Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti nella lista.
Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Sono altresì incompatibili gli addetti al Servizio di conciliazione.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento. Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. La Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.
Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.

4] LA SEGRETERIA

La Segreteria, le cui modalità di funzionamento possono essere disciplinate dall'organismo che istituisce il servizio di conciliazione con atto interno conforme al proprio modello organizzativo, amministra il servizio di conciliazione.
Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione.
La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.
La Segreteria può concludere il procedimento dandone notizia alle parti:

- qualora la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all'art.2, non comunichi la propria adesione;
- in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere

interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.
Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto:
a] l'avvenuto deposito della domanda;
b] la mancata adesione al procedimento;
c] l'avvenuta chiusura del procedimento.

5] L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede scelta dalle parti per singoli atti.
Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.
Le parti partecipano all'incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.
Le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all'incontro.
Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.
Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

6] ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell'esito dell'incontro e, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo.
In caso di esito positivo della conciliazione, i termini dell'accordo sono recepiti:
a] nel verbale, nei casi previsti dalla legge applicabile al procedimento
b] in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti.
Nei casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare, di tali posizioni il conciliatore ne da atto nel verbale.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

7] RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 30,00

(da versare: a cura della parte istante al deposito della domanda; a cura delle parti che accettano di partecipare all'incontro di conciliazione, prima del medesimo)

I diritti di segreteria non sono dovuti nei seguenti casi:

- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

SPESE DI CONCILIAZIONE	
VALORE DELLA LITE	SPESA PER CIASCUNA PARTE
Fino a € 1.000,00	€ 40,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 100,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 200,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 300,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 500,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.000,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.000,00
oltre € 5.000.000,00	€ 10.000,00

La Segreteria si riserva, in caso di particolare complessità della controversia, di aumentare l'importo delle spese di conciliazione fino ad un massimo del 5%.
Le spese di conciliazione, indicate nella tabella a fianco, sono comprensive di IVA.
Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore, e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione, nel caso in cui lo stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria individua la tariffa da applicare.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI*

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1) Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

2) Il conciliatore deve comunicare[1] qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza[2] e imparzialità[3] o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità[4].
Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

3) Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
- il ruolo del conciliatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.

4) Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

5) Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

6) Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

*Ispirate al codice deontologico approvato dall'UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane.

1) *Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore*

2) ***Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti*

3) ***Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.*

4) ***Neutralità** si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.*

Camera di Commercio
Campobasso

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Campobasso
Piazza della Vittoria, 1 - 86100 Campobasso
tel. 08744711 - fax 087490034
conciliazione.usi@cb.camcom.it
www.cb.camcom.it

stampa. tip.leconomica_0874.60262_cb

Verbale della riunione di Consiglio n. 1 del 27/06/2007 .

Deliberazione n. 6

Oggetto:Regolamento della Commissione per la Regolazione del mercato: esame ed approvazione

IL CONSIGLIO

- VISTO l'art.2, 4 comma, lettera b) e c) della legge n.580/1993 concernenti le funzioni camerali di regolazione del mercato;

- VISTI gli artt.33 e seguenti del Codice del Consumo contenuto nel Dlgs n.206/2005, concernenti le norme sulle clausole vessatorie nel contratto tra professionisti e consumatori;

- RITENUTO, al fine di dare compiuta attuazione alle norme citate, di istituire presso questo Ente una Commissione avente il compito di esprimere pareri tecnici e formulare proposte, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato, sulla verifica di eventuali clausole vessatorie nei contratti e sulla predisposizione e promozione di contratti-tipo;

- ATTESO che il miglioramento del livello di informazione dei consumatori sui temi inerenti la regolazione del mercato è uno degli obiettivi del Programma Pluriennale 2007/2008 approvato dal Consiglio camerale, per cui vanno poste in essere azioni protese al raggiungimento di tale obiettivo;

- VISTO l'art.2 dello Statuto camerale;

- RITENUTO, quindi, per quanto sopra espresso, di approvare un Regolamento apposito che disciplini il funzionamento della predetta Commissione;

- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.34 del 10 maggio 2007 con la quale si è proceduto ad approvare lo schema del Regolamento della Commissione per la regolazione del mercato;

- VISTO l'art.9 dello Statuto della Camera di Commercio di Campobasso in relazione all'esercizio dell'attività regolamentare;

- VISTO l'art.12 dello Statuto camerale al punto 2), lettera a)

all'unanimità,

d e l i b e r a

- di approvare il testo del Regolamento della Commissione per la regolazione del mercato, di cui all'allegato;

IL SEGRETARIO GENERALE	**IL PRESIDENTE**
(Dott.ssa Lorella PALLADINO)	(Paolo di LAURA FRATTURA)

Verbale della riunione di Consiglio n. 1 del 27/06/2007 .

Segue Deliberazione n. 6

- di pubblicare il Regolamento allegato a norma dell'art.55 dello Statuto camerale

Regolamento della Commissione per la regolazione del mercato

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a) "**consumatore**": qualsiasi persona fisica che conclude contratti con il professionista per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) "**professionista**": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale conclude contratti con i consumatori;

c) "**associazioni dei consumatori**": le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori;

d) "**clausole vessatorie e/o inique**": le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il professionista;

e) "**Commissione**": la Commissione per la regolazione del mercato istituita presso la Camera di Commercio di Campobasso;

f) "**Camera**": la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso;

g) "**Giunta**": la Giunta della Camera di Commercio di Campobasso;

h) "**Area**": l'Area Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Campobasso.

Art. 2 – Finalità e oggetto del regolamento

Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 4, lett. b) e c), della L. 580/93, concernenti le funzioni camerali di regolazione del mercato, anche alla luce dei principi di cui all'art. 9 della legge 18 giugno 1998 n. 192 che disciplina la subfornitura nelle attività produttive, nonché all'art. 2 dello Statuto Camerale, è istituita presso la Camera di Commercio una Commissione, avente il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

IL PRESIDENTE (Paolo di LAURA FRATTURA)

Verbale della riunione di Consiglio n. 1 del 27/06/2007 .

Segue Deliberazione n. 6

Titolo II – La Commissione
Art. 3 - Composizione e funzionamento

1.La Commissione si compone di 4 membri:il Segretario Generale, con funzioni di Presidente, il Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato, con funzioni di Vicepresidente e due componenti esterni scelti tra esperti in materia di diritto commerciale, dei consumatori e della concorrenza, nominati con delibera della Giunta camerale. I funzionari dell'Area Regolazione del Mercato partecipano alle riunioni come referenti e relatori.

2. Per la predisposizione dei contratti tipo di cui al Titolo IV del presente Regolamento, la Giunta potrà variare uno od entrambi i componenti esterni nominandoli tra professionisti esperti nel settore della contrattualistica.

3. Nei casi di particolare complessità, nonché nella fase di predisposizione di modelli contrattuali, il Segretario Generale procede alla nomina di altri esperti, individuati per settore di competenza in relazione alle esigenze tecniche specifiche, i quali partecipano ai lavori della Commissione in veste consultiva.

4. Le funzioni di segreteria relative alla Commissione competono al Responsabile del Servizio competente dell'Area Regolazione del Mercato della Camera.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. I componenti esterni nominati dalla Giunta durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Art. 4 – Competenza

1. La Commissione procede alla rilevazione della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti stipulati nella provincia di Campobasso ovvero aventi ad oggetto una o più obbligazioni da eseguirsi nella provincia di Campobasso.

2. La Commissione procede, altresì, ai sensi del comma 1, rispetto a tutti i contratti di cui sia parte un consumatore residente nella provincia di Campobasso.

L'eventuale deroga convenzionale del foro giudiziale competente non osta all'intervento officioso della Commissione ai sensi di questo Regolamento

Art. 5 – Funzioni

1. Le funzioni della Commissione sono le seguenti:

a) esprime un parere tecnico-giuridico in ordine alla presunta vessatorietà delle clausole inserite nei contratti che regolano i rapporti tra consumatori e professionisti nonché quelli tra professionisti;

IL SEGRETARIO GENERALE — (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

IL PRESIDENTE — (Paolo di LAURA FRATTURA)

Segue Deliberazione n. 6

b) avanza proposte di modifica delle clausole di cui abbia accertato la vessatorietà e procede, congiuntamente ai soggetti coinvolti nel procedimento, alla predisposizione di un progetto volto alla riformulazione delle clausole censurate;

c) propone l'esercizio dell'azione inibitoria ex art. 1469-*sexies* cod. civ.;

d) procede, anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, associazioni di tutela degli interessi di consumatori ed utenti e con l'Area, alla elaborazione di clausole-tipo ed alla redazione di schemi contrattuali-tipo e li propone alla Giunta per l'adozione definitiva;

e) si esprime sulle eventuali proposte di modifica e/o integrazione agli schemi contrattuali elaborate dalle associazioni in fase di concertazione di cui *sub* d).

Titolo III – Il procedimento di verifica sulla vessatorietà delle clausole inserite nei contratti con consumatori ed utenti.

Art. 6 – Esame preliminare

1. La Segreteria, di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, esamina le segnalazioni circostanziate, relative all'inserimento di presunte clausole vessatorie nei contratti fra consumatori o utenti e professionisti, provenienti da consumatori, associazioni di consumatori, professionisti, associazioni di professionisti, enti pubblici e dagli Uffici della Camera, là dove se ne ravvisi la necessità, anche in base alla valutazione della singole tipologie di controversie all'esame della Camera Arbitrale del Molise.

2. La Segreteria procede all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto o di diritto che ritiene utili per l'istruzione del procedimento. La Segreteria, previa valutazione degli stessi, trasmette gli atti e le risultanze al Presidente, il quale li sottopone all'esame della Commissione.

Art. 7 – Esame della Commissione e attivazione del procedimento

1. La Commissione, valutata la rilevanza degli elementi raccolti avvia la procedura. In questo caso la Segreteria invia alle parti interessate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione di avvio del procedimento invitandole a presentare memorie, documenti ed eventuali richieste di audizione davanti alla Commissione.

Nel corso del procedimento la Commissione acquisisce gli ulteriori elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

IL PRESIDENTE (Paolo di LAURA FRATTURA)

Segue Deliberazione n. 6

Art. 8 – Istruttoria

1. La Commissione, effettuata una approfondita istruttoria anche con l'ausilio di consulenti tecnici esterni, esperite eventuali audizioni delle parti interessate, e sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria interessate, nel termine di 120 giorni dal ricevimento delle segnalazioni di cui all'art. 6 comma 1, emette un parere motivato circa la vessatorietà o meno delle clausole contrattuali prese in esame.

2. In caso di audizione delle parti interessate, queste sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le parti possono presentarsi personalmente, essere rappresentate o assistite da avvocati, da professionisti qualificati, rappresentanti delle associazioni di categoria, altra persona qualificata di fiducia. E' redatto verbale di ogni dichiarazione resa, di ogni riunione e di ogni audizione regolarmente sottoscritto dai dichiaranti e dai presenti.

Art. 9 – Esito del procedimento

1. Il procedimento si conclude con un parere reso dalla Commissione. Il parere deve essere motivato ed indica gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Il parere viene trasmesso all'Area Regolazione del Mercato la quale ne dispone la comunicazione alle parti del procedimento, fissando un congruo termine, non inferiore a 30 gg., per adeguarsi alle indicazioni operative del parere medesimo.

Art. 10 – Modifica delle clausole vessatorie

1. Nel caso di accertata vessatorietà delle clausole, la Commissione può formulare proposte di modifica, individuate con l'eventuale ausilio dell'Area Regolazione del Mercato. In queste ipotesi, la Commissione ed i soggetti coinvolti nel procedimento predispongono un progetto di modifica per una corretta riformulazione delle clausole emendate e per un complessivo riequilibrio dell'assetto contrattuale.

Il Segretario Generale, su parere della Commissione e qualora ne ravvisi l'opportunità, può coinvolgere nei lavori di predisposizione del progetto di modifica anche altre associazioni di consumatori o di professionisti che non abbiano partecipato al procedimento.

Art. 11 – Verifiche successive

1. La Segreteria della Commissione, periodicamente e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 9 del presente Regolamento, verifica l'adeguamento al parere reso da parte delle imprese o dei professionisti interessati, comunicando gli esiti di tale verifica alla Commissione.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

IL PRESIDENTE (Paolo di LAURA FRATTURA)

Segue Deliberazione n. 6

2. La Commissione, valutando le risultanze delle verifiche compiute dalla Segreteria anche in collaborazione con le associazioni di consumatori e di professionisti, provvede alla redazione e diffusione di apposite raccomandazioni riguardanti specificatamente l'attività di predisposizione di clausole standard ed in generale di prassi contrattuali nei rapporti con i consumatori.

Art. 12 – Azione Inibitoria

1. Qualora dall'esito delle verifiche di cui all'articolo precedente, la Commissione appuri il mancato recepimento delle indicazioni contenute nel parere o nelle raccomandazioni sulla adozione di clausole standard nei rapporti con i consumatori, invita le parti interessate ad adeguarsi entro un termine non inferiore a 30 giorni. Qualora le parti interessate non si uniformino al parere, la Commissione propone tempestivamente l'esperimento dell'azione inibitoria ai sensi dell'art. 1469-sexies cod.civ.

2. Il Segretario Generale, valutata l'opportunità di esercitare l'azione inibitoria tenendo conto anche della concreta disponibilità dell'interessato a modificare le clausole giudicate vessatorie e della rilevanza dell'interesse generale sotteso alla fattispecie, ne decide eventualmente l'avvio.

Art. 13 – Banca dati ed altre iniziative

1. L'Area costituisce una banca dati nella quale sono raccolti i pareri della Commissione, le modifiche proposte, le intese promosse ed i contratti-tipo predisposti; le pronunce giudiziali sulle azioni inibitorie esperite dalla Camera; un elenco aggiornato delle azioni inibitorie pendenti; ogni altro dato rilevante ai fini del controllo di vessatorietà di clausole standard. La banca dati potrà contenere anche la giurisprudenza prodotta sia a livello locale che nazionale nelle materie oggetto di interesse. La banca dati è costituita e resa disponibile al pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. La banca dati è resa pubblica attraverso il sito Internet della Camera e ha l'obiettivo di diffondere l'informazione economica e giuridica sulla disciplina del mercato, con funzioni di prevenzione delle pratiche distorsive nei confronti del medesimo.

2. L'Area cura la promozione e la diffusione della banca dati e del suo patrimonio informativo anche con l'ausilio di convegni di approfondimento scientifico, seminari e altre manifestazioni di sensibilizzazione e divulgazione che vedano la partecipazione dei soggetti interessati.

3. L'Area pubblica un rapporto periodico delle dichiarazioni di vessatorietà e delle raccomandazioni diffuse.

Titolo IV – Predisposizione e promozione di contratti-tipo

Art. 14 - Avvio del procedimento e fase istruttoria

1. Il procedimento viene avviato d'ufficio, ovvero su richiesta delle associazioni dei professionisti o delle associazioni dei consumatori.

2. La Segreteria provvede ad elaborare lo schema contrattuale ovvero ad esaminare, anche sotto il profilo della non vessatorietà delle clausole, la proposta inviata dalle associazioni interessate.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

IL PRESIDENTE (Paolo di LAURA FRATTURA)

Segue Deliberazione n. 6

3. Nella fase istruttoria, la Segreteria procede all'audizione dei rappresentanti delle associazioni interessate.

Art. 15 – Predisposizione e concertazione dello schema contrattuale

1. Lo schema contrattuale predisposto dalla Segreteria, ovvero proposto dalle associazioni di categoria viene esaminato dalla Commissione - nella composizione di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del presente Regolamento (Commissione per la Regolazione del Mercato - Contratti Tipo)- che vi apporta le integrazioni e/o le modifiche ritenute necessarie.

2. Lo schema contrattuale, definito anche sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione di cui al comma 1 dell'art. 3 (Commissione per la Regolazione del Mercato - Clausole Vessatorie), viene sottoposto alle associazioni dei professionisti ed alle associazioni dei consumatori per l'adozione.

3. Le associazioni di categoria e dei consumatori possono proporre modifiche od integrazioni adeguatamente motivate. In tal caso la Commissione procede alla relativa valutazione in contraddittorio con le associazioni medesime, eventualmente predisponendo un nuovo schema contrattuale.

Art. 16 – Adozione

1. Il procedimento si conclude con l'accordo delle associazioni di categoria sugli schemi contrattuali predisposti ai sensi del precedente articolo.

2. In seguito all'accordo di cui al precedente comma, gli schemi contrattuali vengono trasmessi dalla Commissione alla Giunta che li adotta.

Art. 17 – Diffusione

1. La Camera, e per essa l'Area Regolazione del Mercato, può concludere convenzioni e/o accordi con le associazioni dei professionisti e con quelle dei consumatori per diffondere e raccomandare l'adozione degli schemi contrattuali predisposti.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo ai sensi dell'art.55 dello Statuto camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO)

IL PRESIDENTE (Paolo di LAURA FRATTURA)